

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 novembre 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 16 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85011

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 42.

Funzioni amministrative relative alla progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti e relativi bacini di accumulo che non superino i 15 metri di altezza e che determinino un invaso inferiore a 1.000.000 di metri cubi Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 43.

Modifica del termine di cui all'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1995, n. 12 Pag. 4

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 16.

Abrogazione della legge regionale 29 giugno 1994, n. 26 concernente le norme per la disciplina delle attività trasfusionali e per la promozione della donazione del sangue nella Regione Campania Pag. 4

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, concernente la disciplina della coltivazione delle cave e delle torbiere nella Regione Campania Pag. 5

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 16.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della regione Calabria (legge finanziaria) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 17.

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995/1997 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 18.

Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato Pag. 13

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 19.

Partecipazione della Regione all'Istituto della biblioteca calabrese Pag. 16

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 20.

Interventi regionali per favorire l'istituzione di centri di ricerca d'intesa con le università della Regione - Quota regionale di partecipazione e destinazione annuale dei fondi per la costituzione di fondazioni di rilevante interesse regionale: C. Alvaro in S. Luca d'Aspromonte, V. Padula in Acri, G. Morelli in Crotone, IMES in Catanzaro. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 21.

Art. 4, comma 4, legge regionale 21 marzo 1994, n. 11, proroga termini Pag. 18

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 22.

Istituzione Progetto donna Pag. 18

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 23.

Legge regionale n. 3 del 28 febbraio 1995, recante: «Delega ai comuni e alle province in materia di rilascio dell'autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985. Abrogazione delle leggi regionali n. 41/1986 e n. 16/1989». Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 3/1995 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 24.

Sostegno all'Associazione del Teatro Calabria. Pag. 20

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 26.

Ulteriori modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi. Pag. 20

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 16.

Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio Pag. 22

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 53.

Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio ... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 54.

Individuazione delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica nell'ambito delle Comunità Montane - Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 55.

Integrazioni della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, relative alle caratteristiche tecnico edilizie e igienico sanitarie dei rifugi alpini e rifugi escursionistici. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 56.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Orsiera Rocciavivè Pag. 26

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 57.

Interventi regionali per lo sviluppo del terziario commerciale Pag. 29

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 58.

Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Pag. 34

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 11.

Bilancio definitivo 1995 e bilancio pluriennale 1995/1997. Pag. 39

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 12.

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori d'intervento. Pag. 39

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 13.

Concessione di una medaglia ricordo al personale cessato dal servizio Pag. 39

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 14.

Norme urgenti per lo snellimento delle procedure e per le deleghe in materia di urbanistica, lavori pubblici e trasporti Pag. 40

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 25.

Attuazione del Piano di riconversione dell'area della Regione Emilia-Romagna di cui all'Obiettivo 2 dei fondi a finalità strutturale Pag. 41

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 26.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35, e all'art. 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30. Comitato tecnico - Osservatorio per l'educazione stradale e la sicurezza Pag. 44

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 27.

Contributo alla fondazione Arturo Toscanini ... Pag. 45

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 28.

Celebrazioni del bicentenario del tricolore Pag. 45

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29.

Riordinamento dell'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna Pag. 46

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 29.

Finanziamento per la partecipazione della Finanziaria Regionale Marche all'aumento del capitale sociale della società Tecnomarche e per sostenere l'attività di assistenza tecnica Pag. 48

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 30.

Rifinanziamento e modifica della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 35 «Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria Regionale Marche S.p.a.» Pag. 49

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1995, n. 22.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 novembre 1993, n. 12 - Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina delle Cooperative sociali Pag. 49

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1995, n. 23.

Modificazione della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 - Riordinamento del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali Pag. 50

REGOLAMENTO REGIONALE 5 aprile 1995, n. 24.

Disciplina dell'attività di promozione dell'esportazione - art. 41 della legge regionale n. 5/1990 recante testo unico dell'artigianato Pag. 50

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
15 marzo 1995, n. 60.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 - Titolo VIII - Norme in materia di commercio sulle aree pubbliche Pag. 54

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 42.

Funzioni amministrative relative alla progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti e relativi bacini di accumulo che non superino i 15 metri di altezza e che determinino un invaso inferiore a 1.000.000 di metri cubi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 26 del 12 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO:

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO:

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

In attuazione del comma 3 dell'art. 1 del D.L. 8 agosto 1994 n. 507, convertito con modifiche con L. 21 ottobre 1994 n. 584, il progetto di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che non superino i 15 mt. di altezza o che determinino un volume di invaso inferiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetto, ai fini della tutela della pubblica incolumità in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione da parte della Giunta Regionale, su proposta dell'ERGal, e sentito il parere reso ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 aprile 1990 n. 23 dall'Ufficio OO.PP. e Difesa del Suolo e quello di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n. 47, intendendosi le opere di cui alla presente legge soggette alla valutazione in forma ordinaria.

Il parere reso ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 aprile 1990 n. 23, dall'Ufficio OO.PP. e Difesa del Suolo sostituisce quello del Comitato Tecnico Amministrativo previsto dagli artt. 2, 5, 6, 11 e 12 della L.R. 24 aprile 1990 n. 25.

L'approvazione interviene entro 180 gg. dalla presentazione della domanda e dell'acquisizione di tutta la documentazione prescritta.

Il provvedimento può essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni: in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni, secondo la natura e la complessità delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi, riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime.

Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'altezza della diga è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei parametri; il volume d'invaso è pari alla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi e delle sommità delle eventuali paratoie e la quota del punto più depresso del paramento di monte.

È soggetta all'approvazione tecnica del progetto, anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

Art. 2.

Richiamo delle disposizioni statali e regionali

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 bis dell'art. 2 della L. 21 ottobre 1994 n. 584, continuano ad avere applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959 n. 1363 e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva.

Nei casi di minore importanza, a norma del citato D.P.R. 1363/59 può essere consentita l'applicazione parziale delle norme suddette.

Continuano, altresì ad applicarsi le norme relative alle attribuzioni e competenze stabilite dalla L.R. 24 aprile n. 25.

Art. 3.

Autorizzazione in sanatoria

1. Per le opere di cui all'art. 1, commi 1 e 4, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'approvazione in sanatoria.

2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga ed il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

3. La domanda di approvazione in sanatoria, è presentata o inviata all'Ufficio OO.PP. e Difesa del Suolo.

La domanda è corredata da una relazione tecnica a firma, per quanto di competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi Albi Professionali che riporti i dati tecnici caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; il volume d'invaso e le modalità di valutazione dello stesso, le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi, le modalità di vigilanza e controllo ivi comprese le vie di accesso, una sommaria descrizione dei terreni interessati dalle opere.

4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere integrata, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, dalla seguente documentazione, in triplice copia, a firma per quanto di rispettiva competenza di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi Albi Professionali:

a) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500, sezione tipo dello sbarramento, prospetti, adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro delle opere;

b) relazione geologica contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde e delle spalle, considerate anche le caratteristiche idrologiche e sismiche della zona; in particolare dovranno essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee, nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza;

c) relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione e le loro caratteristiche geotecniche, nonché i risultati delle indagini sui terreni dell'invaso e la loro caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle;

d) relazione geotecnica, comprendente la verifica delle scelte progettuali mediante il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto al terreno di fondazione. Per le dighe di materiali sciolti, la relazione dovrà comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse. La stabilità della diga e del

complesso diga-terreni di fondazione dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a) serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma; nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

e) relazione idraulica ed idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della piena stessa;

f) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso ed in presenza di sisma, ove la diga ricada in zona classificata sismica;

g) relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con la indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;

h) corografia in scala non inferiore a 1:25.000, con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale.

Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma restando la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata, da inoltrare anche alla competente Prefettura, che attesti che non si ravvisano attuali situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata da un ingegnere e, per quanto di competenza, da un geologo iscritti ai rispettivi Albi Professionali, tenuto conto dello stato delle opere comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, dello stato delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate dalla strumentazione in misura e controllo, della gestione dell'impianto, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

6. In attesa dell'approvazione del progetto da parte degli organi competenti, il soggetto che ha intrapreso la costruzione delle opere di cui al comma 1, ha l'obbligo, dopo aver adottato le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità, di sospendere i lavori entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui al comma 1 e non presenti entro i termini prescritti la domanda di approvazione in sanatoria, ha l'obbligo di demolire lo sbarramento entro gli stessi termini. Allo stesso obbligo è tenuto l'esercente, nel caso di diniego assoluto di approvazione, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione, salvo i maggiori termini prescrivibili nei casi di riconosciuta esigenza tecnica. Qualora non venga presentata entro i termini di cui all'art. 3, comma 1 la perizia giurata di cui al comma 6, l'esercente ha l'obbligo di svuotare l'invaso e di mantenere permanentemente aperti gli scarichi di fondo. Ove detti organi di scarico o sistemi alternativi siano assenti o non siano efficienti a smaltire la piena con tempo di ritorno pari a trenta giorni, l'esercente ha l'obbligo di demolire l'opera di sbarramento, la demolizione e lo svuotamento dell'invaso devono essere effettuate adottando le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità.

Art. 4.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 aprile 1995

BOCCIA

95R0696

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 43.

Modifica del termine di cui all'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1995, n. 12.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 26 del 12 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

Il termine per la presentazione dei progetti alla Giunta Regionale di cui all'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1995, n. 12 è stabilito nel giorno 30 aprile di ogni anno.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 aprile 1995

BOCCIA

95R0697

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 16.

Abrogazione della legge regionale 29 giugno 1994, n. 26 concernente le norme per la disciplina delle attività trasfusionali e per la promozione della donazione del sangue nella Regione Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 19 del 24 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La legge regionale 29 giugno 1994, n. 26, concernente le «Norme per la disciplina delle attività trasfusionali e per la promozione della donazione del sangue nella Regione Campania» è abrogata.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e, di farla osservare come legge della Regione Campania.

13 aprile 1995

GRASSO

SR0807

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, concernente la disciplina della coltivazione delle cave e delle torbiere nella Regione Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 19 del 24 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

seguito legge regionale:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

«Art. 2. Piano regionale delle attività estrattive.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della Commissione consultiva regionale di cui all'art. 3 della presente legge sentiti i Comuni, le Comunità montane ed i comprensori interessati e le Province, approva il piano regionale del settore estrattivo, nel quadro delle esigenze generali di difesa dell'ambiente, del diritto alla salute dei cittadini, del recupero del patrimonio architettonico e monumentale dei centri storici della Campania, di sviluppo economico regionale ed in linea con le politiche comunitarie in materia, per tuare una politica organica di approvvigionamento e di zonale utilizzazione delle risorse delle materie di cava.

2. Il piano tendenzialmente deve escludere la localizzazione cave in aree fortemente urbanizzate.

3. Il piano regionale del settore estrattivo, che può essere aggiornato ogni tre anni, deve contenere la quantificazione dei materiali estraibili, in base sia al fabbisogno regionale, sia alle esigenze della produzione, che vanno individuate entro limiti compatibili con il principio della tutela ambientale propri della presente legge.

4. Detta quantificazione va effettuata secondo ipotesi di medio e lungo periodo, al fine di graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree da destinare ad attività estrattiva.

5. Per mezzo del piano:

a) si individuano e delimitano le aree potenzialmente utilizzabili a fini estrattivi, tenuto conto delle compatibilità con i vincoli paesistici ed idrogeologici, con i parchi naturali perimetrali, nonché con gli altri programmi di assetto del territorio;

b) si indicano i criteri e le metodologie per la coltivazione e la ricomposizione ambientale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;

c) si definiscono i criteri per la localizzazione delle singole autorizzazioni nelle aree individuate ai sensi della precedente lettera a);

d) si indicano i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenuta, perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali.

6. La Giunta regionale predispone per ciascuna provincia un piano delle cave, volto ad individuare le aree nelle quali potranno essere consentiti, in rapporto alla consistenza delle risorse minerarie, alla possibilità di recupero ambientale della zona ed allo studio qualitativo e quantitativo di reattività del territorio interessato, insediamenti per la coltivazione di materiali di cava.

7. Il piano persegue anche la valorizzazione dei materiali lapidei tipici della Campania ai fini del recupero architettonico di cui al precedente comma 1, nonché dei materiali argillosi utilizzabili ad uso terapeutico e di rilevante interesse regionale.

8. Il piano deve inoltre essere coordinato con le previsioni degli strumenti urbanistici, sentite le Commissioni consiliari competenti.

9. Le previsioni e le destinazioni del piano regionale di cui al comma 1 sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque, anche in deroga ad altre diverse destinazioni.

10. Ferma l'immediata efficacia del piano regionale del settore estrattivo, i Comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla sua approvazione, ad introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del piano medesimo.

11. Dopo la sua approvazione, nessuna autorizzazione o concessione, ai sensi della presente legge, potrà essere rilasciata se non in ottemperanza con le prescrizioni del piano stesso.

12. Per la redazione del piano delle attività estrattive la Giunta regionale potrà stipulare una convenzione con organismi pubblici.

13. Ai fini di cui al presente articolo i settori di cui all'Area Generale di Coordinamento - Gestione del Territorio, Tutela dei Beni Paesistici, Ambientali e Culturali devono fornire una aggiornata cartografia di base, le previsioni e le destinazioni degli strumenti urbanistici di ciascun Comune, nonché la cartografia relativa alle aree oggetto di tutela ambientale, idrogeologica ed archeologica.

14. La spesa per la redazione del piano suddetto graverà sul cap. n. 844, la cui dotazione, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 1995 è determinata in lire 500 milioni, mediante prelievo dell'occorrente somma dal cap. 1030 del medesimo esercizio finanziario 1995, che si riduce di pari importo».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

«Art. 3. Commissione Tecnico-Consuliva.

1. È istituita la Commissione tecnico consultiva composta come appresso:

a) dall'Assessore che soprintende al competente settore o suo delegato, che assume la carica di presidente;

b) dal dirigente il competente settore, che assume la carica di vice-presidente;

c) dal coordinatore dell'Area gestione, tutela dell'ambiente, disinquinamento, Protezione civile;

d) dal coordinatore dell'Area gestione del territorio, beni culturali, ambientali e paesistici;

e) dal coordinatore dell'Area avvocatura;

f) dal coordinatore del Settore primario;

g) da due rappresentanti effettivi designati dalle associazioni ambientalistiche riconosciute dal Ministero dell'ambiente;

h) da due rappresentanti effettivi designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;

i) da due rappresentanti effettivi designati dall'organizzazione degli imprenditori più rappresentativa a livello nazionale.

2. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) del comma 1 possono delegare dipendenti con qualifica non inferiore a dirigente.

3. Per i componenti di cui alle lettere g), h) i) del comma 1, le associazioni o le organizzazioni indicate designano anche i rispettivi membri supplenti che intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

4. Le designazioni dovranno pervenire entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, i soggetti invitati alla designazione perdono il relativo diritto ed i componenti di competenza vengono nominati d'ufficio, entro i successivi trenta giorni, dal Presidente della Giunta regionale.

5. È componente di diritto, con voto consultivo, il relatore dell'argomento all'ordine del giorno, designato dal Presidente della commissione, al quale possono essere associati, qualora l'argomento lo richieda, uno o più esperti qualificati (dirigenti e/o funzionari regionali, esperti esterni in materia amministrativa, ambientalistica, urbanistica, idrogeologica, ingegneria etc.).

6. Ai componenti della Commissione, agli esperti esterni, al segretario della commissione, è corrisposto un gettone di presenza, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, pari all'indennità di presenza stabilita per i componenti il Comitato regionale di controllo ed il rimborso di eventuali spese di trasferta da liquidarsi ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

7. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del Settore cave della Regione Campania.

8. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per tutto l'arco della legislatura regionale.

9. La commissione formula pareri nei casi previsti dalla presente legge, nonché quando l'amministrazione regionale o quelle dei Comuni interessati ne facciano richiesta.

10. Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti la commissione ed, in seconda convocazione, di almeno un terzo dei componenti la commissione. Essa delibera a maggioranza dei presenti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11. Alla spesa occorrente per il funzionamento della Commissione tecnico consultiva si fa fronte con lo stanziamento del cap. 108 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1995. Per gli anni successivi si fa fronte con l'apposito stanziamento di bilancio».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

«Art. 4. Autorizzazione e concessione.

1. I lavori di coltivazione possono riguardare sia giacimenti indisponibili dei privati o di enti pubblici sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.

2. La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione. La coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione o di enti pubblici è subordinata a concessione.

3. L'autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione del giacimento e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale per l'attività di cava e previsti da specifiche normative».

Art. 4.

L'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

«Art. 5. Autorizzazione.

1. L'autorizzazione alla coltivazione di materiali di cui all'articolo 1 della presente legge è rilasciata, su domanda dell'interessato, dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, sentiti i Comuni interessati e le soprintendenze per i Beni archeologici, nonché la Comunità Montana o la Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della presente legge, dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1º settembre 1981, n. 61, secondo gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali di cui alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14.

2. Legittimato a richiedere l'autorizzazione è il titolare del diritto di proprietà del fondo o del diritto di usufrutto o il titolare di regolare contratto di fitto che preveda espressamente l'autorizzazione alla coltivazione di cava.

3. L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera individuato a norma dell'articolo 1 della presente legge nonché le strade o piste di servizio del complesso estrattivo; nel caso che tali opere debbano essere eseguite su fondi di cui il titolare dell'autorizzazione non abbia il godimento, può essere richiesta la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, a norma dell'articolo 32 del R.D. 29 luglio 1923, n. 1443».

Art. 5.

L'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

«Art. 6. Deposito cauzionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato nel rilasciare l'autorizzazione deve tener conto:

a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale e della sua idoneità agli scopi a cui si dice destinato;

b) della tutela e della salubrità della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio;

c) delle condizioni geologiche e idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate.

2. Viene inoltre disposto a versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente relativamente agli interventi atti a garantire il recupero o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato.

3. L'ammontare del deposito cauzionale onnicomprensivo verrà stabilito dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato e non potrà, comunque, essere inferiore al 50% dell'importo che emerge dal piano finanziario di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 8.

4. Nel caso di inadempienza del soggetto autorizzato, la Regione impiega il suddetto deposito per la ricomposizione ambientale o il recupero, entro novanta giorni dalla notificazione della diffida inviata al soggetto titolare, fermo il diritto a richiedere gli eventuali ulteriori danni.

5. L'entità di detto deposito è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita ed agli sviluppi dei lavori di estrazione.

6. La cauzione sarà versata alla Tesoreria regionale e sarà disponibile in favore del Comune, dei Comuni o Comunità Montane interessati, per gli indennizzi derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti dai richiedenti, nonché per i danni recati dal richiedente medesimo alle infrastrutture.

7. Sono consentite garanzie mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di cui schema deve essere sottoposto a parere della Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge.

8. La garanzia deve essere vincolata a favore della Giunta Regionale della Campania, alla quale spetta rilasciare il relativo svincolo ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

Art. 6.

L'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

«Art. 7. Negazione dell'autorizzazione di nuove cave.

1. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata:

a) nelle zone nelle quali l'apertura o la coltivazione delle cave sia vietata da altre leggi regionali e nazionali o da provvedimenti regionali di carattere generale interessanti l'organizzazione ed il riassetto del territorio;

b) nelle zone nelle quali le cave sono vietate espressamente dagli strumenti urbanistici comunali in vigore, salvo variante allo stesso strumento urbanistico adottata dal competente Organo comunale, senza preventiva autorizzazione e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167;

c) nei Comuni privi di strumento urbanistico, quando il fronte di cava disti meno di 500 metri dal centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero quando esistano nuclei abitati entro la stessa distanza.

2. Nelle zone oggetto di tutela ai sensi delle leggi statali 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, 8 agosto 1985, n. 431 e 6 dicembre 1991, n. 394 e delle leggi regionali 27 giugno 1987, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni e 10 settembre 1993, n. 33, o soggette a vincolo idrogeologico, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata se non previo nulla osta da parte dell'autorità competente alla tutela, da rendersi secondo la procedura di cui all'articolo 11 della presente legge».

Art. 7.

L'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

«Art. 8. Procedura per l'autorizzazione.

1. La domanda, in duplice copia, per la richiesta dell'autorizzazione deve riportare:

a) le generalità del richiedente ed il suo domicilio per le persone fisiche, la sede e le generalità del legale rappresentante per le società o imprese cooperative;

b) il numero di codice fiscale del richiedente;

c) il titolo giuridico sul quale si fonda il godimento del giacimento;

d) l'ubicazione della cava o torbiera e l'indicazione della superficie dell'area oggetto della domanda;

e) l'indicazione della sostanza minerale oggetto della coltivazione;

f) il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'autorizzazione;

g) l'eventuale connessione tra l'esercizio dell'attività estrattiva e le attività cui sono destinati i materiali escavati.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

a) il titolo dal quale risulta il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento nonché la certificazione prevista dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646, e 23 dicembre 1982, n. 937, al fine di accertare che il richiedente non versi in nessuna condizione ostativa delle suddette leggi antimafia;

b) corografia, in scala 1:25.000, con l'indicazione dell'ubicazione della cava e di quel suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni di uso del territorio limitrofo;

c) planimetria catastale nella quale siano indicati i terreni in disponibilità del richiedente, il perimetro dell'area oggetto dei lavori di coltivazione ed i manufatti esistenti in un raggio di m 500 da detto perimetro;

d) una relazione sulle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e paesaggistiche dell'area oggetto di coltivazione. Nella stessa relazione dovranno essere specificati tutti i vincoli esistenti nelle aree, nonché indicate le colture agricole e forestali esistenti; ad essa dovrà essere allegata una documentazione fotografica comprendente, oltre l'area di cava, anche una panoramica d'insieme;

e) il programma dei lavori di estrazione con l'indicazione anche dei materiali impiegati, degli impianti, della manodopera da occupare, della produzione prevista, della potenzialità degli impianti;

f) un progetto di recupero contenente:

1) elaborati grafici (planimetrie e sezioni) inerenti la morfologia prevista per il sito sia alla fine che nelle eventuali diverse fasi dell'intervento di recupero;

2) progetto delle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche durante, e al termine della coltivazione e di quelle finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dall'attività proposta (quali interventi di minimizzazione degli inquinamenti da polvere, da rumori, ecc.);

3) relazione comprendente la specificazione della destinazione finale del sito al termine dei lavori, della sistemazione dei residui di lavorazione delle discariche e dei tempi di attuazione degli interventi, da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione e ove impongano motivi tecnici, secondo lotti di recupero, di cui l'ultimo deve essere completato entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione della coltivazione;

g) la prova degli adempimenti compiuti ai sensi dell'art. 10 della presente legge;

h) la ricevuta di versamento della Tesoreria regionale di lire cinquecentomila a titolo di deposito per il rimborso delle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda;

i) un piano finanziario necessario al recupero ambientale;

l) la nomina ed accettazione di un tecnico da individuare tra le categorie degli iscritti all'albo degli ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali, periti, geometri o dei direttori tecnici con provata esperienza nel settore delle cave e delle miniere, quale responsabile dell'andamento della coltivazione della cava e del rispetto dei tempi e modalità dell'escavazione e del progetto ambientale, nonché delle norme di sicurezza per gli addetti alla coltivazione ed al recupero ambientale della cava.

3. Gli atti indicati alle lettere b), c), d), e), f) ed i) del comma 2 devono essere firmati da un ingegnere e/o da un architetto e/o da un geologo e/o da un perito e/o da un geometra e/o da un dottore agronomo e/o da un dottore forestale, iscritti nei rispettivi albi professionali e nell'ambito delle rispettive competenze professionali».

Art. 8.

L'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

«Art. 9. Ricomposizione ambientale.

1. Per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione della cava, salvo quanto stabilito all'articolo 8, comma 2, lettera f), n. 3, della presente legge, aventi lo scopo di realizzare sull'area ove si svolge l'attività di cava, come delimitata ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, un assetto dei luoghi ordinato e tendente alla salvaguardia dell'ambiente naturale e della conservazione della possibilità di riuso del suolo.

2. La ricomposizione ambientale deve prevedere:

a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione delle caratteristiche generali ambientali e naturalistiche dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale preesistente, eventualmente insieme con altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento;

c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse».

Art. 9.

Dopo l'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 9-bis. Riutilizzo di cave dismesse.

1. La Regione Campania, nello spirito della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, assumi, anche attraverso l'istituzione di consorzi pubblico privati, ogni iniziativa volta a:

a) smaltire i rifiuti prodotti in Campania provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, utilizzando cave dismesse, da recuperare anche per altre utilizzazioni;

b) riutilizzare i rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi per nuovi impieghi produttivi.

2. I Consigli provinciali, sentiti i comuni interessati, formulano all'Ente regione proposte per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1».

Art. 10.

L'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

«Art. 10. Modalità di presentazione della domanda.

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed in copia con tutti gli allegati al Comune o ai Comuni nonché alle Comunità Montane nel cui territorio è compreso il giacimento o, se non compreso, alla Provincia.

2. All'atto della presentazione della domanda il richiedente ne dà avviso alle soprintendenze alle antichità ed ai monumenti e a quella archeologica, territorialmente competenti, allegando una planimetria relativa alla zona interessata alla coltivazione.

3. Il Comune o i Comuni, le Comunità Montane o la Provincia, nonché la soprintendenza per i beni archeologici, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, trasmetteranno alla Giunta regionale il proprio motivato parere di cui all'articolo 5 della presente legge.

4. La mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso».

Art. 11.

L'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

«Art. 11. Rilascio dell'autorizzazione.

1. Il competente Settore, entro centoventi giorni dal ricevimento o dalla formazione dei pareri e/o nulla osta richiesti dalla presente legge, sulla domanda di autorizzazione e relativi allegati, deve disporre l'istruttoria della pratica con relazione conclusiva ai fini del provvedimento di cui al successivo comma 5 del presente articolo.

2. Detto termine può essere interrotto una sola volta in relazione all'esigenza di richiedere all'istante, o agli enti, organi od uffici integrazione di documentazione e/o relazioni e/o pareri. In tal caso la relazione istruttoria deve essere completata entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e/o pareri integrativi richiesti e, comunque, anche in caso di mancato ricevimento di tali atti e/o pareri, non oltre novanta giorni dalla loro richiesta.

3. In relazione alle istanze aventi ad oggetto cave interessanti aree sulle quali non sussistono gli impedimenti o vincoli previsti dall'articolo 7 della presente legge, nonché nei casi in cui risultino già presenti i relativi nulla osta, assensi, svincoli, varianti ecc., ovvero nell'ipotesi di cui all'articolo 36, comma 5, della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, acquisiti i pareri di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, e, previa istruttoria di cui ai precedenti commi 1 e/o 2 del presente articolo, provvede ai sensi dei commi 5, 6 e 7 del presente articolo.

4. Nelle zone sottoposte a tutela, ai sensi della legge 6 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della legge 8 agosto 1985, n. 431, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 delle leggi regionali 27 giugno 1987, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni 1° settembre 1993, n. 33, nonché nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e nelle altre zone soggette a vincoli statali o regionali, l'autorizzazione all'esercizio di cave è comunque subordinata al preventivo rilascio del nulla-osta da parte delle autorità competenti alla tutela.

5. Il provvedimento definitivo di rilascio dell'autorizzazione ovvero del suo diniego deve essere adottato dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1 o 2.

6. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, provvede a comunicare l'autorizzazione agli enti interessati.

7. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di tempo non superiore ad anni venti».

Art. 12.

L'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così riformulato:

«Art. 13. Modi di estinzione dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione si estingue:

a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per trasferimento a terzi senza preventiva autorizzazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3;
d) per decadenza nel caso che l'imprenditore della cave preventivamente affidato, non osservi le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

2. La diffida ad adempire, prevista dalla lettera d), deve assegnare un termine non inferiore a giorni novanta e non superiore a giorni centotanta.

3. La decadenza dell'autorizzazione può inoltre essere pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato,

a) per mancato inizio dell'attività estrattiva entro quattro mesi dal rilascio del provvedimento di autorizzazione, ovvero in caso di sospensione per un periodo superiore a sei mesi;

b) per recidiva delle infrazioni precedentemente diffuse

Art. 13.

L'articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

Art. 14. Revoca dell'autorizzazione.

1. Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere non tollerabile la prosecuzione dell'attività estrattiva, quali dissesti idrogeologici, salvaguardia della sicurezza e della salute dei maestranze e dei terzi, pericoli per opere pubbliche e private, Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, può disporre la revoca dell'autorizzazione fatta salva la determinazione di un equo indennizzo per il valore degli impianti e l'obbligo del titolo per la ricomposizione ambientale prevista nel provvedimento di autorizzazione».

Art. 14.

L'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

«Art. 18. Convenzione fra imprenditori e Comuni.

1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale, il quale sarà previsto che il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area.

2. Il suddetto contributo verrà determinato dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato in relazione al tipo, qualità o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale.

3. Le somme introitate dai Comuni, ai sensi del precedente comma 2, debbono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava.

4. Il mancato pagamento comporta, comunque, la revoca della concessione dell'autorizzazione.

5. In caso di mancato pagamento entro il termine previsto al comma 1, il Comune o i Comuni interessati chiedono alla Giunta regionale il versamento della somma dovuta, da prelevarsi dal deposito cauzionale di cui all'articolo 6 della presente legge e da reintegrare entro e non oltre 15 giorni, pena la sospensione dell'attività estrattiva.

Art. 15.

L'articolo 19 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

«Art. 19. Concessione edilizia.

1. Il provvedimento di concessione, previsto dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è obbligatorio per i manufatti e gli impianti ed ogni altra opera collegata all'attività della cava.

2. Il suo rilascio è obbligatorio, purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, e subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale previsto dall'articolo 4 della presente legge.

3. Tali manufatti e impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva l'eccezione di una diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti».

Art. 16.

L'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

«Art. 20. Permesso di ricerca.

1. Qualora si tratti di accertare la quantità, la consistenza e economicità di giacimenti su fondi non in disponibilità, occorre apposito permesso rilasciato dal Comune nel cui territorio ricadono i fondi stessi, a norma della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 e previo deposito di una cauzione fissata dal Comune stesso.

2. I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca.

3. Nel caso che il proprietario del fondo e il richiedente il permesso di ricerca non si siano accordati, si procederà a norma dell'articolo 10 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

4. La domanda di autorizzazione, da presentarsi dagli interessati al Comune ed, in copia, al competente settore, deve essere corredata da un programma di ricerca costituito da idonea cartografia e da una relazione tecnico-finanziaria in ordine ai materiali da cercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare alla durata della ricerca.

5. Il permesso, valutata l'idoneità tecnica ed economica del chiederente, è rilasciato entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

6. Nel permesso di ricerca sono fissati l'oggetto, le modalità, l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme previste dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal permesso, nonché i termini iniziale e finale della ricerca. Il termine finale non può essere superiore ad un anno, salvo proroga rinnovata, che può essere accordata per un periodo massimo di sei mesi, previo accertamento e constatazione dei lavori compiuti e dei risultati ottenuti».

Art. 17.

L'articolo 22 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così sostituito:

«Art. 22. Osservatorio delle cave.

1. Presso il settore ricerche e valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali è istituito l'Osservatorio regionale delle cave.

2. L'Osservatorio, avvalendosi delle strutture del competente Settore Cave e/o Settori Provinciali, raccoglie, tramite i dati conoscitivi da fornirsi a cura delle ditte esercenti l'attività estrattiva, elementi relativi a:

a) quantità e natura del materiale estratto e tipologia del suo utilizzo primario;

b) utilizzazione e/o destinazione del materiale di scarto.

3. I titolari di autorizzazioni e/o concessioni sono tenuti, secondo le istruzioni che il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, emanerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a comunicare all'Osservatorio, con cadenza annuale, le informazioni di cui al precedente comma 2, a fornire le notizie ed i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano richiesti dallo stesso Osservatorio e ponendo a disposizione di quest'ultimo i mezzi per l'acquisizione diretta dei dati stessi.

4. In caso di inottemperanza, i titolari di autorizzazioni e/o concessioni sono passibili delle sanzioni di cui all'articolo 28, comma 4, della presente legge.

5. I dati, le notizie ed i chiarimenti così ottenuti sono coperti dalla garanzia di cui all'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

6. Il personale preposto al controllo e vigilanza ai sensi dell'articolo 25 della presente legge, comunica periodicamente le inflazioni rilevate in relazione:

a) alle attività estrattive esercite in difetto di autorizzazione e/o concessione;

b) alla mancata osservanza del piano di utilizzazione rispetto al progetto approvato;

c) al mancato rispetto delle fasi e delle modalità di attuazione del piano di recupero o ricomposizione ambientale;

d) alle prescrizioni imposte ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della presente legge.

7. All'Osservatorio compete la verifica dell'attuazione del piano regionale delle cave di cui all'articolo 2 e 28 della presente legge.

8. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, sulla base dei dati acquisiti dall'Osservatorio, riferisce entro il mese di dicembre di ogni anno al Consiglio regionale sull'andamento dell'attività estrattiva nel territorio regionale, sulle più aggiornate previsioni dei fabbisogni e sullo stato di attuazione del piano delle attività estrattive».

Art. 18.

L'articolo 23 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così riformulato:

«Art. 23. Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione.

1. Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare dell'autorizzazione o della concessione deve chiedere al Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale.

2. Il sopralluogo accertativo viene effettuato da un funzionario della Regione di concerto con un funzionario dell'Ispettorato forestale, da un incaricato del Comune e dalle guardie ecologiche volontarie indicate dalle associazioni ambientaliste che fanno parte della commissione di cui all'articolo 3 della presente legge. Tale accertamento deve vertere, tra l'altro, anche sull'attecchimento delle specie arboree e/o vegetali piantumati.

3. Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.

4. Sulla base delle risultanze, la Giunta regionale provvede all'eventuale vincolo della cauzione prestata ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, dichiarando estinta la cava, ovvero a intimare all'imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione, entro un massimo di mesi otto, trascorso inutilmente il quale, la Giunta regionale provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente anche mediante incameramento della cauzione.

5. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del richiedente e vengono liquidate dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

6. Il procedimento di cui ai commi precedenti viene comunque messo in atto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla scadenza dell'autorizzazione o concessione salva proroga accordata su motivata richiesta».

Art. 19.

L'articolo 25 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

«Art. 25. *Vigilanza e polizia mineraria.*

1. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità dalla presente legge, nonché quelle connesse in materia di polizia mineraria di cui al terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal personale regionale del competente settore e/o dei settori all'uopo delegati ed al quale è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

2. La Giunta regionale, con proprio personale e strumenti, si attrezza in maniera tale da poter valutare la pericolosità dell'esercizio delle cave in relazione all'immissione nell'ambiente di polveri, rumori, vibrazioni.

3. Con apposito regolamento il Consiglio regionale disciplinerà la collaborazione volontaria di guardie ecologiche facenti capo alle Associazioni ambientaliste, naturalistiche e dei produttori agricoli più rappresentative.

4. Il regolamento dovrà essere emanato entro sei mesi dall'approvazione della presente legge».

Art. 20.

L'articolo 28 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

«Art. 28. *Sanzioni.*

1. Chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 6 milioni e non superiore a lire 20 milioni, nonché, qualora vi sia stata alterazione dell'ambiente, all'obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è comminata una sanzione amministrativa non inferiore a lire 1 milione e non superiore a lire 5 milioni, con l'obbligo, a carico dell'inadempiente, di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

3. Qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, si procede con le stesse modalità stabilite dal comma 1 del presente articolo.

4. I titolari di permessi di ricerca o di autorizzazione o di concessione che si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni o controlli o che non forniscano i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 1 milione e non superiore a lire 3 milioni.

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate nel presente articolo e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 10 gennaio 1983 n. 13.

6. Dei provvedimenti di cui al presente articolo verrà data notizia mediante adeguata pubblicità e comunque mediante affissione all'Albo del Comune interessato.

7. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni, detratta la somma spettante agli agenti scopritori ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, incrementeranno il fondo regionale di cui all'articolo 38 della presente legge per interventi di ricomposizione ambientale delle aree delle cave abbandonate».

Art. 21.

L'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

«Art. 32. *Contributi regionali.*

1. Per la realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate, la Regione concede contributi fino alle seguenti misure percentuali della spesa ritenuta ammissibile:

a) 50% a favore degli interventi dei privati;

b) 75% a favore degli interventi dei Comuni e loro Associazioni o Consorzi, nonché Consorzi di bonifica e Comunità montane.

2. Nella concessione del contributo viene data preferenza agli interventi di soggetti pubblici.

3. Ai fini della concessione del contributo, la Giunta regionale sulla base delle risultanze dei censimenti comunali, dei dati in suo possesso, nonché dei progetti trasmessi ai sensi dell'articolo 31 della presente legge, approva un programma annuale degli interventi, con la determinazione dell'entità dei contributi che, comunque, nell'ambito delle percentuali determinate, di cui al comma 1, non potrà superare per i soggetti pubblici il 75% della spesa ritenuta ammissibile e, per i privati, il 50%.

4. I contributi sono accreditati su appositi conti vincolati ai Comuni nel cui ambito gli interventi vengono realizzati totalmente o prevalentemente.

5. Il Comune provvede all'erogazione del contributo in misura del 30% all'atto di inizio dei lavori e per la parte restante al termine dei lavori medesimi, previo accertamento della loro conformità al progetto sovvenzionato.

6. Gli interessi maturati sugli accantonamenti, di cui al comma 4, sono a credito della Regione.

7. Gli Enti interessati ed i privati dovranno dare inizio ai lavori entro tre mesi dalla data di finanziamento ed informare la Giunta regionale sull'andamento dei lavori e su eventuali ritardi o difficoltà che venissero a determinarsi.

8. La Giunta regionale può revocare, previa diffida e sentito il sindaco, il contributo concesso in caso di mancata attuazione o modificazione dell'intervento finanziario o ordinare la restituzione della parte di contributo già erogato.

9. Al saldo del contributo si provvede previo collaudo a cura del competente settore.

10. All'onere derivante dall'incremento per la concessione dei contributi di cui al precedente comma 1, nonché per la spesa di cui al comma 9 del presente articolo, si fa fronte con le disponibilità di cui al cap. 1138 dello stato di previsione della spesa da adeguare annualmente con la legge di bilancio con le risorse di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281».

Art. 22.

L'articolo 36 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

«Art. 36. *Norme transitorie per le cave in atto.*

1. La coltivazione delle cave in atto alla data dell'8 gennaio 1986, per le quali, a norma dell'articolo 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, è stata presentata denuncia al Comune e alla Regione Campania, potrà essere proseguita, purché, entro sei mesi dalla stessa data, l'esercente abbia presentato domanda di proseguimento, con la procedura e documentazione prevista dall'articolo 8 della presente legge ed adempia agli obblighi previsti dagli articoli 6 e 18 della presente legge.

2. La denuncia d'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, è titolo legittimante ai fini del precedente comma 1 purché la stessa risulti presentata al Comune, o al Distretto Minerario, o alla Regione, o alla Provincia e sia relativa a particelle già interessate dallo svolgimento del piano di coltivazione di cava.

3. In caso di mancata presentazione della domanda, alla scadenza del termine predetto, l'attività di coltivazione si considera cessata e l'eventuale continuazione dei lavori è sottoposta alle sanzioni di cui all'articolo 28 della presente legge.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere delegata se non quando l'attività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici ed archeologici derivanti da altre leggi nazionali o regionali.

5. Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrogeologici ed archeologici, derivanti da leggi nazionali o regionali e già oggetto di coltivazioni alla data di apposizione degli stessi l'attività estrattiva può essere proseguita nei limiti delle superfici oggetto di legittima coltivazione e, comunque, entro i limiti delle particelle ovvero della superficie già oggetto di coltivazione.

6. Per i vincoli imposti successivamente e sempreché siano suscettibili di deroga, si applicherà la procedura di cui all'articolo 11, commi 4 e 5, della presente legge.

7. Qualora la cava sia ubicata in zona a ciò non espressamente destinata dallo strumento urbanistico vigente, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della presente legge costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico stesso».

Art. 23.

Dopo l'articolo 36 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 36-bis. *Norme transitorie per la convenzione.*

1. Tutte le ditte esercenti cave in atto ai sensi dell'articolo 36 e dell'articolo 38-ter, commi 2 e 3 della presente legge, per le quali non è stata ancora richiesta la stipula della convenzione con il Comune, dovranno versare, entro e non oltre sessanta giorni dalla relativa comunicazione, un contributo al Comune che sarà stabilito in misura provvisoria dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, sulla base dei criteri fissati, dalla Giunta regionale.

2. Detto contributo sarà versato per intero entro il 31 dicembre di ogni anno e non subirà variazioni fino alla sua determinazione da parte del Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

3. È data facoltà al Comune di accettare, in alternativa al contributo, prestazioni di eguale importo fornite dalla ditta esercente la cava, quali la fornitura di materiali, l'utilizzo di mezzi meccanici, l'intervento in opere pubbliche preferenzialmente finalizzate al recupero ambientale o alla riutilizzazione di aree di cave dismesse.

4. In caso di inerzia del Comune nella stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo e per gli effetti di cui al comma medesimo, il titolare dell'autorizzazione o della concessione deposita presso il Comune un atto d'obbligo, avente i contenuti propri dello schema tipo della convenzione approvata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della presente legge».

Art. 24.

Dopo l'articolo 36-bis della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 36-ter. *Norme transitorie per anibiti estrattivi su terreni in uso civico.*

1. La coltivazione delle cave su terreni in uso civico, in atto alla data dell'8 gennaio 1986 o alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, in assenza di mutamento di destinazione, può essere esercitata in attesa della autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, purché, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercente presenti apposita domanda, con la procedura e documentazione prevista dal precedente articolo 8 ed adempia agli obblighi previsti dagli articoli 6 e 18 della presente legge, inviando all'Ente titolare dei diritti di uso civico, una copia di essa, corredata da una perizia giurata e da una planimetria catastale dell'ambito estrattivo coltivato e da coltivare, e una istanza di autorizzazione al mutamento di destinazione.

2. L'esistenza in atto alle date di cui al comma 1 del presente articolo è documentata nei modi previsti dall'articolo 36, comma 2, della presente legge.

3. In caso di mancata presentazione della domanda, alla scadenza del termine predetto, l'attività di coltivazione non può essere continuata e eventuale continuazione dei lavori è sottoposta alle sanzioni di cui all'articolo 28 della presente legge.

4. L'Ente titolare dei diritti di uso civico richiede alla Regione l'autorizzazione al mutamento di destinazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per i terreni interessati dalle cave di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L'autorizzazione al mutamento di destinazione non può essere delegata se non quando l'attività estrattiva risulti incontrastata con vincoli paesaggistici non suscettibili di deroga».

Art. 25.

Dopo l'articolo 38 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 38-bis. *Delega dei poteri.*

1. L'esercizio dei poteri afferenti i provvedimenti di cui alla presente legge e connessi con la potestà di competenza del Presidente della Giunta regionale può essere delegato ai dirigenti dei Settori provinciali del Genio Civile o ai dirigenti dei Settori tecnico-amministrativi delle Foreste.

2. Da tale esercizio sono escluse le competenze derivanti dagli articoli 1 ultimo comma, 2, 3, 18 commi 2 e 4, 21 comma 1, 22, 23 comma 4, 24, 25 comma 3, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 comma 2 della presente legge, nonché dagli articoli 9-bis e 36-bis comma 1 della presente legge e, comunque, da definire con atto della Giunta regionale.

3. La delega di cui al precedente comma 1 è esercitata mediante atti monocratici, nell'ambito della competenza territoriale di ciascun dirigente e con la procedura di cui all'articolo 11 della presente legge.

4. I provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 1, nonché ogni altro atto attinente all'argomento, devono essere rimessi in copia al competente settore regionale, cui resta la competenza di emanare direttive e di attuare le altre disposizioni previste dalla presente legge, ivi compreso l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale, nell'ipotesi di inattività dei dirigenti dei settori di cui al comma 1 del presente articolo».

Art. 26.

Dopo l'articolo 38-bis della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 38-ter. *Norme finali e transitorie.*

1. Ai fini dell'adozione del piano regionale delle attività estrattive, prescritte dall'articolo 2 della presente legge, il termine è fissato al 31 dicembre 1995.

2. Sino all'entrata in vigore del piano regionale delle attività estrattive, il perimetro delle attività estrattive oggetto di istanze di prosecuzione della coltivazione delle cave in atto secondo quanto previsto dall'articolo 36 della presente legge, fermo restando la possibilità di proseguire l'attività estrattiva in approfondimento sull'area già interessata dai lavori di escavazione, può essere modificato per consentire il recupero ambientale di tutta l'area di cava a condizione che venga inoltrata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza.

3. Per le finalità di cui al precedente comma 2 possono essere utilizzate aree adiacenti al perimetro di cava fino al 30% della complessiva superficie adiacente e non superiore al 20% dell'area di cava ovvero del complesso estrattivo legittimamente interessato all'attività di coltivazione per i fronti di cava che hanno bisogno di una maggiore superficie necessaria per il corretto recupero ambientale.

4. La modifica del perimetro, ai sensi del precedente comma 3, è sottoposta alle condizioni di cui appresso:

a) la superficie, oggetto dell'originaria domanda di prosecuzione, sia esaurita o in fase di esaurimento;

b) l'istanza di cui al precedente comma 2 venga documentata ai sensi dell'articolo 8 della presente legge;

c) l'importo del deposito cauzionale, di cui all'articolo 6 della presente legge, sia pari a quello che emerge dal piano finanziario di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i), della presente legge;

d) i lavori di ricomposizione ambientale siano attuati nella misura del 20% della cava se in fase di esaurimento e nella misura del 10% se la cava è già esaurita e, comunque, secondo un progetto-programma redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera f), della presente legge.

5. Sono fatti salvi e conservano efficacia gli atti amministrativi depositati ai fini dell'istruttoria tecnico-amministrativa di domande presentate dagli interessati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che risultino ancora con essa compatibili ed aventi ad oggetto lo sviluppo dell'attività».

«Art. 38-ter-bis. *Norme finali e transitorie.*

1. Le cave in esercizio ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della presente legge, per le quali la domanda di proseguimento sia stata presentata oltre il termine di legge ma entro il 31 dicembre 1988, possono essere oggetto della procedura di cui all'articolo 38-ter della presente legge, nel rispetto dei presupposti, tempi e modalità in tale disposizione previsti».

Art. 27.

Dopo l'articolo 38-ter-bis della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 38-quater. *Decorrenza dei termini e delle procedure.*

1. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 1, della presente legge, venga disposta la delega ai settori provinciali, le pratiche devono essere trasmesse, entro e non oltre il termine di giorni trenta dal provvedimento di delega. Limitatamente a tale termine resta sospeso l'inizio della procedura di cui all'articolo 11, commi 1 e/o 2, della presente legge».

Art. 28.

Dopo l'articolo 38-quater della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 38-quinquies. *Approvazione del Piano regionale delle attività estrattive.*

1. Il Piano regionale delle attività estrattive, di cui all'articolo 2 della presente legge, è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre 1995.

2. Entro il suddetto termine è vietato rilasciare autorizzazioni o concessioni per apertura di nuove cave, eccetto per le cave di cui al comma 2 dell'articolo 35 della presente legge.

3. La proposta di piano, articolato per provincia, di cui al comma 1 del presente articolo, è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 luglio 1995, sentita la competente Commissione consiliare».

Art. 29.

Dopo l'articolo 38-quinquies della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 38-sexies. *Modifiche agli articoli 12, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27 e 37.*

1. L'espressione «Giunta Regionale» è sostituita con l'espressione «Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato» ai seguenti articoli:

- a) articolo 12, secondo comma;
- b) articolo 16, secondo e quarto comma;
- c) articolo 17, primo comma;
- d) articolo 37, primo e secondo comma.

2. L'espressione «Presidente della Giunta Regionale» è integrata dall'espressione «o suo delegato» ai seguenti articoli:

- a) articolo 15, secondo comma;
- b) articolo 21, primo comma;
- c) articolo 25, primo comma;
- d) articolo 26, primo comma;
- e) articolo 27, primo comma.

Art. 30.

Limiti dei compiti della Commissione tecnico-consulativa

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i compiti assegnati dalla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, come modificata ed integrata dalla presente legge, alla Commissione tecnico consulativa restano limitati alla formulazione del parere di cui all'articolo 2 di detta legge.

2. Resta ferma la validità degli atti compiuti dalla Commissione fino all'entrata in vigore della presente legge in ordine alle autorizzazioni e concessioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

13 aprile 1995

GRASSO

95R0808

RÉGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 16.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della regione Calabria (legge finanziaria).

(Pubblicata nell'ediz. straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 45 del 21 aprile 1995)

(Omissis).

95R0784

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 17.**Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995/1997.***(Pubblicata nell'ediz. straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 45 del 21 aprile 1995)**(Omissis).*

95R0785

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 18.**Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 46 del 26 aprile 1995)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La regione Calabria riconosce e valorizza le attività delle organizzazioni di volontariato che realizzano, senza scopo di lucro e a fini esclusivi di solidarietà, finalità di carattere sociale, civile e culturale per:

- a) contrastare l'emarginazione;
- b) prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno;
- c) accogliere la vita e migliorarne la qualità;
- d) concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario regionale;

e) concorrere alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti a favore dei singoli o di gruppi di persone;

f) assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini, anche con particolari attività di formazione ed orientamento per minori e giovani, nonché di attività di promozione culturale ed educazione permanente per adulti;

g) promuovere attività di protezione e salvaguardia dell'ambiente e per interventi in situazioni di pubbliche calamità.

2. La Regione, attraverso gli strumenti di pianificazione, fissa gli ulteriori obiettivi e le conseguenti attività da valorizzare anche con incentivi di ordine economico.

3. La Regione promuove inoltre iniziative di studio inerenti al volontariato sociale.

Art. 2.**Attività di volontariato**

1. Ai fini della presente legge sono attività di volontariato quelle svolte dalle organizzazioni di volontariato o da singoli volontari esclusivamente per fini di solidarietà e senza remunerazione.

2. Ai volontari è possibile rimborsare le spese effettivamente sostenute, entro i limiti previsti dalle organizzazioni di appartenenza.

3. Sono organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti, dotati o meno di personalità giuridica, le cui norme statutarie di cui ordinamenti interni prevedano espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione anche indiretti.

4. Le attività di volontariato devono essere prestate in aderenza ai principi fissati dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

5. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, mentre è compatibile con la qualità di dipendente pubblico, quando le prestazioni hanno luogo fuori dall'orario di lavoro in servizi pubblici e privati diversi da quelli prestati come dipendente.

6. I funzionari di enti locali preposti alla dirigenza di servizi per il volontariato, non possono appartenere ad alcuna organizzazione di volontariato in qualità di dirigenti.

7. La regione Calabria favorisce inoltre, la qualificazione e formazione delle organizzazioni di volontariato, nonché la realizzazione di servizi innovativi e sperimentazioni particolarmente significative da parte delle stesse all'interno del territorio regionale.

8. I lavoratori di enti pubblici o privati che facciano parte di organizzazioni iscritte nell'Albo di cui all'art. 4 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e con le integrazioni di cui all'art. 17 della legge n. 266/1991.

Art. 3.**Organizzazioni di volontariato**

1. Le organizzazioni di volontariato devono costituirsi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 266/1991 e secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. Le organizzazioni di cui al presente articolo, per garantire il funzionamento della struttura, possono assumere lavoratori dipendenti esclusivamente per finalità di supporto tecnico con esclusione di ogni attività di solidarietà.

3. L'utilizzazione di prestatori d'opera autonoma e specializzata deve avvenire nel rispetto del principio di cui al comma precedente.

4. È riconosciuto alle organizzazioni di volontariato ed ai singoli volontari il diritto di:

accedere alle strutture e ai servizi pubblici, ove ciò sia richiesto per l'attuazione del servizio; inserirsi per integrare e collaborare con i servizi nell'ambito dell'attività proprie degli stessi senza sostituire personale dipendente;

partecipare alle attività di formazione e di aggiornamento organizzate dagli enti locali o da terzi in rapporto al servizio convenuto;

partecipare alle attività di programmazione secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente nei campi di applicazione della presente legge e della legge n. 5/1987;

accedere alle informazioni e agli atti amministrativi concernenti i campi di applicazione della presente legge di competenza del consiglio e della giunta regionale e degli enti locali;

partecipare nell'ambito dei piani e delle finalità proprie degli enti pubblici e delle leggi sanitarie e sociali alla programmazione per le finalità sociali di cui all'art. 1 di interventi pubblici con parere consultivo.

5. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le norme del decreto del Ministero dell'Industria e del commercio del 14 febbraio 1992.

Art. 4.

Albo regionale delle organizzazioni di volontariato

1. È istituito, presso la giunta regionale, l'Albo regionale delle organizzazioni di volontariato che può essere articolato in sezioni.

2. Le organizzazioni, riconosciute a meno ai sensi dell'art. 12 del codice civile, che intendono chiedere l'iscrizione, devono operare nel territorio regionale e presentare domanda al presidente della giunta regionale, corredata da:

a) atto costitutivo o statuto o accordi degli aderenti;

b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la presidenza o la direzione;

c) relazione degli interventi già attuati e programma di quelli che si intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie di intervento e la qualificazione dei volontari impiegati.

3. La Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dei criteri individuati dall'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'articolo 5, lettera d), decide sull'iscrizione dell'organizzazione all'Albo dandone comunicazione al comune territorialmente competente.

4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione automatica dall'Albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la rinnovazione della documentazione di cui alla lettera c) del comma 2 e, qualora siano intervenute modificazioni, anche della documentazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.

5. La Giunta regionale verifica la permanenza dei requisiti ritenuti idonei all'iscrizione e procede a saltuari accertamenti sulla regolarità della gestione delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo.

6. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per poter fruire dei contributi eventualmente concessi da qualsiasi ente pubblico operante nel territorio regionale.

7. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta l'immediata cancellazione dall'Albo. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 266 del 1991, la giunta regionale comunica alle organizzazioni di volontariato interessate le motivazioni dell'eventuale rifiuto della iscrizione e della cancellazione dall'Albo.

Art. 5.

Osservatorio regionale sul volontariato

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul volontariato.

2. L'Osservatorio è composto:

a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore suo delegato che lo presiede;

b) da un rappresentante delle province calabresi, designato dall'Unione regionale delle province;

c) da tre rappresentanti dai comuni calabresi, designati dalla sezione regionale dell'ANCI;

d) da un rappresentante delle comunità montane della Calabria, designato dall'UNCCEM calabrese;

e) dal dirigente del dipartimento per i servizi sociali;

f) dal dirigente del dipartimento per i servizi sanitari;

g) dal dirigente del dipartimento piani e programmi;

h) dal dirigente del dipartimento per la formazione professionale;

i) da tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 4, presenti ed operanti in almeno tre province della regione, indicati dalle organizzazioni medesime;

l) da cinque rappresentanti — uno per provincia e con un massimo di due rappresentanti in totale appartenenti alla stessa organizzazione — delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 4 che abbiano il maggior numero di aderenti, indicati dalle organizzazioni medesime;

m) da tre rappresentanti di enti o istituzioni maggiormente rappresentativi che promuovono attività o cultura di volontariato, indicati dagli stessi.

3. Il vice presidente dell'Osservatorio è eletto nella prima riunione tra i componenti indicati dalle organizzazioni di volontariato.

4. I componenti dell'Osservatorio possono farsi sostituire di volta in volta da altro rappresentante a tal fine delegato.

5. In relazione alle materie trattate, il presidente dell'Osservatorio può invitare altri dipendenti regionali o studiosi o tecnici.

6. L'Osservatorio è organo consultivo della giunta regionale e, tra l'altro, provvede a:

a) esprimere parere sui programmi annuali di competenza della giunta regionale;

b) avanzare proposte alla giunta regionale sulle materie oggetto delle attività delle organizzazioni di volontariato;

c) esprimere parere sui disegni di legge e sulle materie che interessano i campi di intervento delle organizzazioni di volontariato di competenza della giunta regionale;

d) determinare i criteri e le modalità per la gestione e la tenuta dell'Albo di cui all'articolo 4;

e) esprimere parere sulla tenuta e sulla gestione dell'Albo di cui all'articolo 4;

f) esprimere parere sulla istituzione dei centri di servizio regionali di cui all'articolo 16;

g) esprimere parere su progetti elaborati anche in collaborazione con gli enti locali da organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 4;

h) promuovere e sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario per la prestazione di servizi;

i) promuovere ricerche e studi;

l) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

m) diffondere la conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle loro federazioni;

n) pubblicare un rapporto regionale sull'andamento del fenomeno del volontariato nella regione.

7. Alla costituzione della segreteria dell'Osservatorio provvede la Giunta regionale.

Art. 6.

Funzionamento dell'Osservatorio regionale sul volontariato

1. L'Osservatorio regionale sul volontariato è nominato dalla giunta regionale, previa verifica dei requisiti posseduti dai rappresentanti indicati dalle rispettive organizzazioni, e resta in carica per la durata di tre anni.

2. Si procede alla nomina dell'Osservatorio anche sulla base di una designazione pari almeno alla maggioranza dei componenti dell'organo medesimo.

3. Le designazioni relative all'articolo 5, comma 2, lettere b), c), d), i), l) ed m), devono essere effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le designazioni di cui alle lettere i), l) ed m) dell'articolo 5, comma 2, devono essere effettuate da tutte le organizzazioni interessate.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente provvede alla nomina la Giunta regionale, previa assegnazione di ulteriore termine di giorni trenta.

5. Per la validità delle adunanze dell'Osservatorio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza e, in caso di parità, decide il voto del presidente.

6. La partecipazione alle riunioni è gratuita ed è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione.

7. Nelle sedute di seconda convocazione, per la validità della seduta è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

Art. 7.

Conferenza generale

1. Il Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Osservatorio regionale sul volontariato indice una volta l'anno la conferenza generale delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 4.

2. La conferenza è presieduta e convocata dal presidente della giunta regionale o da un assessore suo delegato.

3. La conferenza generale esprime pareri sugli strumenti generali della programmazione regionale relativi alle attività di volontariato.

Art. 8.

Convenzione

1. Per la realizzazione di programmi relativi ai campi di applicazione della presente legge che consentano l'apporto continuativo delle organizzazioni di volontariato, la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni secondo i criteri di cui all'art. 9.

Art. 9.

Contenuti della convenzione

1. La convenzione di cui all'art. 8 è stipulata con le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa e che siano iscritte da almeno sei mesi all'Albo di cui all'articolo 4 o che siano iscritte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, per eguale periodo.

2. La convenzione, su cui deve esprimere parere l'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 5, deve tra l'altro indicare:

a) l'attività che è oggetto di essa e le modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore;

b) la durata del rapporto convenzionale;

c) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;

d) l'entità del contributo assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate dagli associati;

e) l'impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;

f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo delle loro qualità;

g) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;

h) le modalità di corresponsione dei contributi e di rendicontazione;

i) l'obbligo di fornire periodicamente alla giunta regionale, su richiesta della stessa, dati conoscitivi inerenti l'attività svolta;

l) l'obbligo alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività;

m) le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi e retribuite;

n) l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

3. La convenzione deve riservare alla giunta regionale un potere di sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità dell'organizzazione, sotto il profilo delle persone e dei mezzi, allo svolgimento dell'attività.

4. La Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'articolo 5, dichiara la risoluzione della convenzione quando sia constatata l'inadempimento delle principali clausole contrattuali o l'inidoneità dell'organizzazione ai sensi del comma 3.

5. Qualora la convenzione abbia durata pluriennale i contributi previsti nella convenzione vengono rideterminati annualmente dalla giunta regionale.

Art. 10.

Prestazioni di volontariato e strutture pubbliche

1. Le attività di volontariato all'interno di strutture pubbliche o convenzionate con la Regione devono essere prestate da organizzazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 4.

2. Le prestazioni devono essere oggetto di convenzioni che possono essere stipulate direttamente dall'ente pubblico titolare della struttura.

Art. 11.

Formazione ed aggiornamento dei volontari

1. La Giunta regionale, nell'ambito del programma di formazione professionale, sulla base di proposte inoltrate dall'Osservatorio, dagli enti locali e dalle organizzazioni di volontariato ed anche su richiesta delle organizzazioni medesime, è autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario, predisponendo a tal fine un piano di corsi intesi ad offrire la conoscenza di nozioni e tecniche utili all'esercizio delle attività di volontariato.

2. Le organizzazioni di volontariato possono partecipare gratuitamente ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati dalla Regione attraverso le proprie strutture.

Art. 12.

Destinatari dei contributi

1. Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge le organizzazioni di volontariato, iscritte all'Albo di cui all'articolo 4, che svolgono attività previste dalla presente legge e che intendono realizzare progetti finalizzati da eseguire anche mediante apposite convenzioni. Viene riconosciuta priorità ai progetti che siano realizzati attraverso le prestazioni di più di una organizzazione.

2. I fondi sono ripartiti dalla giunta regionale previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato.

3. I contributi previsti dalla presente legge possono essere assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici regionali, purché questi ultimi siano concessi per attività non previste dalla presente legge.

4. Lo stesso progetto o la stessa iniziativa convenzionata può essere finanziata dalla Regione e da altri enti pubblici, purché i contributi complessivamente non superino l'80 per cento della spesa sostenuta.

Art. 13.

Presentazione delle domande

1. Le domande, rivolte ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge, vanno presentate unitamente ad un progetto delle spese necessarie alla giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno. Trascorso tale termine le domande presentate vengono prese in considerazione nell'esercizio successivo. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a trasmettere copia delle domande al comune in cui hanno sede o svolgono la loro attività principale.

Art. 14.

Erogazione dei contributi

1. La Giunta regionale, in relazione alle priorità fissate dai documenti generali di programmazione, approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di riparto dei contributi relativi all'esercizio successivo, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato.

2. Il contributo regionale può essere erogato anche con anticipazioni non superiori alla misura complessiva del 50 per cento. Il saldo è erogato soltanto dopo la presentazione del rendiconto.

3. Per importi inferiori a tre milioni di lire la rendicontazione può essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile della organizzazione di volontariato.

Art. 15.

Centri di servizio regionali

1. I comuni capoluogo di provincia istituiscono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, centri di servizio regionali da mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato.

2. I centri di servizio regionali sono gestiti da organizzazioni di volontariato che siano operanti nel comune e che appartengano ad organismi presenti, al medesimo titolo, in almeno tre province della regione.

3. La gestione del centro di servizio regionale deve risultare da apposita convenzione stipulata con il comune competente per territorio.

Art. 16.

Norma transitoria

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 46 devono chiedere conferma dell'iscrizione allegando la documentazione prevista dall'articolo 4 della presente legge.

2. La Giunta regionale, sulla base della procedura di cui all'art. 4, comma 3, decide nei successivi trenta giorni sull'iscrizione all'Albo. Le organizzazioni le cui domande risultano accolte vengono iscritte all'Albo con decorrenza dalla data di iscrizione all'Albo di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 46.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la domanda eventualmente presentata viene considerata come domanda di nuova iscrizione.

4. Il periodo di due anni previsto dall'articolo 8 della legge n. 266 del 1991, concernente le agevolazioni fiscali, per le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo ai sensi del comma 2 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore della predetta legge n. 266 del 1991.

5. All'entrata in vigore della presente legge le convenzioni di cui all'art. 8, in attesa dell'operatività dell'Albo previsto all'art. 4, possono essere stipulate con le organizzazioni di volontariato iscritte da più di sei mesi nell'Albo di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 46.

Art. 17.

Abrogazioni

1. La legge regionale 5 maggio 1990, n. 46 ed ogni altra disposizione legislativa in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i fondi di cui all'articolo 16 della legge finanziaria 1995, per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 19 aprile 1995

VERALDI

95R0786

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 19.

Partecipazione della Regione all'Istituto della biblioteca calabrese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 46 del 26 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Calabria, in applicazione degli articoli 3 e 56 dello Statuto, aderisce all'Istituto della biblioteca calabrese, con sede in Soriano Calabro, istituito dalla comunità montana dell'Alto Mesima, allo scopo di raccogliere, conservare e rendere fruibili i segni della cultura calabrese.

Art. 2.

Alla regione Calabria sono riconosciuti tutti i poteri e le facoltà previsti per gli enti fondatori dell'Istituto della biblioteca calabrese.

Lo Statuto dell'Istituto della biblioteca calabrese è approvato, per la regione Calabria, in quanto ente fondatore, dalla Giunta regionale.

Art. 3.

La regione Calabria concede all'Istituto della biblioteca calabrese un contributo annuo di lire 150 milioni.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede per l'anno 1995 mediante prelievo dallo stanziamento previsto dall'apposito capitolo di bilancio per le biblioteche - articolo 8 legge finanziaria. Per gli anni successivi con apposito capitolo di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 19 aprile 1995

VERALDI

95R0787

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 20.

Interventi regionali per favorire l'istituzione di centri di ricerca d'intesa con le università della Regione - Quota regionale di partecipazione e destinazione annuale dei fondi per la costituzione di fondazioni di rilevante interesse regionale: C. Alvaro in S. Luca d'Aspromonte, V. Padula in Acri, G. Morelli in Crotone, IMES in Catanzaro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 46 del 26 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle proprie competenze, promuove la costituzione, nel territorio regionale, di centri di ricerca nel campo delle scienze sociali, per favorire lo sviluppo culturale ed economico.

2. A tal fine in collaborazione con le università presenti nella regione contribuisce alla valorizzazione di risorse culturali locali sostenendo le iniziative degli enti locali e di istituzioni culturali per la costituzione di fondazioni - centri di ricerca.

Art. 2.

1. Le fondazioni - centri di ricerca hanno lo scopo di:

- curare il riordino e la pubblicazione di tutte le opere delle insigni personalità della cultura a cui sono intestate;
- costituire centri di documentazione sugli studi e le ricerche, sia d'interesse storico che attuali, nell'ambito culturale di afferenza;
- organizzare periodicamente incontri di studio, seminari di formazione, anche post-laurea;
- instaurare organici rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche contribuendo a potenziare l'offerta formativa.

Art. 3.

1. Il Presidente della giunta regionale è autorizzato al compimento di tutti gli atti esecutivi necessari per concorrere alla costituzione delle fondazioni - centri di ricerca e per l'adesione della regione Calabria in qualità di socio fondatore.

2. La Giunta regionale, verificata la rispondenza degli statuti delle fondazioni alla legislazione vigente in materia e la conformità al dettato della presente legge, li approva ed autorizza; con apposita deliberazione, il presidente a sottoscrivere gli atti costitutivi ed a versare la dotazione iniziale assegnata con il fondo regionale di cui al successivo art. 5.

3. Alla costituzione delle fondazioni - centri di ricerca partecipano la regione Calabria, i comuni dove hanno sede le università presenti nella regione, altri enti pubblici, istituzioni di natura giuridica privata che sono interessate, e sono ritenute idonee, a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nella legge.

4. Le modalità di partecipazione della regione Calabria e degli altri soggetti pubblici e privati nel consiglio di amministrazione, sono indicate negli statuti delle fondazioni.

5. Gli statuti delle fondazioni prevedono, altresì, che il coordinamento delle attività è curato da un comitato scientifico di cui fanno parte:

il sindaco del comune, sede e promotore della fondazione o suo delegato;

il presidente dell'istituzione culturale promotore della fondazione o suo delegato;

il direttore del dipartimento universitario nel cui ambito scientifico rientrano le attività di ricerca;

due eminenti studiosi nelle discipline di afferenza de signati dal senato accademico dell'università di riferimento;

altri studiosi, di chiara fama, nominati dal consiglio di amministrazione;

un dipendente regionale con qualifica di dirigente, designato dalla giunta regionale in base ai requisiti professionali e culturali.

6. Le attività delle fondazioni sono definite sulla base di un programma triennale approvato dal consiglio di amministrazione di intesa con la giunta regionale.

Art. 4.

1. La regione Calabria sostiene la costituzione delle seguenti fondazioni:

«Corrado Alvaro» con sede nel comune di S. Luca d'Aspromonte come centro di ricerca sulla letteratura contemporanea;

«Vincenzo Padula» con sede nel comune di Acri come centro di ricerca sul lavoro, società e cultura in Calabria e nel Mezzogiorno;

«Gaetano Morelli» con sede nel comune di Crotone come centro di ricerca sul diritto internazionale e sul diritto comunitario;

«IMES» (Istituto Meridionale di Scienze Sociali) con sede nel comune di Catanzaro come centro di ricerca sull'economia e la società della Calabria e del Mezzogiorno.

Art. 5.

1. La regione Calabria provvede a concorrere alla formazione del fondo di dotazione iniziale delle fondazioni indicate al precedente art. 4 ed al sostegno delle loro attività, attraverso l'assegnazione di una somma complessiva di L. 300.000.000.

2. All'onere derivante dal precedente comma 1, valutato in L. 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 3132134 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1995.

3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 19 aprile 1995

VERALDI

95R0788

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 21.

Art. 4, comma 4, legge regionale 21 marzo 1994, n. 11, proroga termini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 46 del 26 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I termini per la presentazione dell'istanza al presidente della giunta, stabiliti dall'art. 4, comma 4, della legge regionale 21 marzo 1994, n. 11, sono prorogati di quarantacinque giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le istanze, eventualmente presentate successivamente alla scadenza fissata dalla legge regionale n. 11/1994, sono da intendersi presentate nei termini.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 19 aprile 1995

VERALDI

95R0789

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 22.**Istituzione Progetto donna.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 46 del 26 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Istituzione*

1. La regione Calabria riconosce valore e dà visibilità al pensiero e alle attività delle donne calabresi e pertanto istituisce il «Progetto donna», con sede presso la presidenza della giunta regionale.

Art. 2.*Finalità e compiti*

1. Il Progetto donna si pone come espressione della soggettività politica delle donne calabresi, ne sostiene i diritti, ne evidenzia i bisogni, ne promuove i percorsi di libertà.

2. In tal senso diffonde informazioni, elabora progetti e propone agli organismi competenti l'erogazione di contributi per la realizzazione di studi, ricerche, attività di servizio sulle condizioni di vita e di lavoro, sul nesso produzione-risparmio, sulla salute, la sessualità e la violenza, sui percorsi di libertà delle donne calabresi.

3. Il Progetto donna si avvale per l'espletamento delle proprie attività, del coordinamento regionale, di cui all'articolo 3 e l'ufficio, di cui all'articolo 4.

Art. 3.*Coordinamento regionale: composizione e funzioni*

1. Per il perseguimento delle finalità e dei compiti di cui all'articolo 2, si istituisce il coordinamento regionale del Progetto donna entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il suddetto organismo è rinnovabile ogni tre anni.

2. Il coordinamento regionale è composto: dalle consigliere regionali, da una rappresentante per ciascun gruppo politico presente in consiglio regionale, dalle rappresentanti delle associazioni femminili calabresi designate dall'assemblea delle associazioni di cui all'articolo 9 in numero pari alle rappresentanze istituzionali.

3. La coordinatrice del suddetto organismo è designata dal consiglio regionale nella persona di una consigliera regionale.

4. In assenza di consigliere regionali, la coordinatrice viene designata dal consiglio regionale, su proposta del coordinamento regionale del Progetto donna, nella persona di una delle sue componenti.

5. Il coordinamento regionale ha funzioni di progettazione, proposta politica e programmazione delle relative attività.

6. Il coordinamento regionale, entro trenta giorni dal suo insediamento, si doterà di un regolamento interno per il suo funzionamento.

7. I programmi annuali di attività del Progetto donna di cui all'articolo 5, comma 1, su proposta del coordinamento regionale, vengono deliberati dalla giunta regionale.

8. Le attività del Progetto donna, di cui all'articolo 5, comma 2, su proposta del coordinamento regionale, vengono deliberate dal Consiglio regionale.

Art. 4.*Ufficio del Progetto donna*

1. Il Progetto donna si avvale dell'ufficio n. 4 - «Progetto donna - Segreteria commissioni pari opportunità» del settore n. 9, previsto dall'allegato B della legge regionale 21 marzo 1994, n. 11, che si ricorda e collabora con gli Uffici amministrativi dei singoli assessorati, cura tutte le pratiche amministrative relative all'attività del Progetto donna e su mandato della coordinatrice, convoca il coordinamento regionale.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni, con atto deliberativo, doterà il Progetto donna del personale e delle strutture necessarie per la sua attività.

Art. 5.*Programmazione annuale*

1. Il coordinamento regionale del Progetto donna:

a) elabora annualmente un programma di attività da finanziare, secondo le modalità di cui all'articolo 10, con i fondi in sua dotazione, previsti da apposito capitolo di spesa del bilancio regionale;

b) propone progetti e programmi da finanziare con fondi regionali, nazionali e comunitari, previsti in bilancio.

Art. 6.

Programmazione di informazione

1. In riferimento allo spirito e al contenuto degli articoli 3 e 8, il coordinamento regionale del Progetto donna cura, trimestralmente un bollettino di informazione al quale possono collaborare donne e associazioni femminili, anche al di fuori dell'ambito regionale.

2. Il bollettino può eventualmente avvertirsi, per la stampa e la distribuzione, delle risorse dei canali e degli strumenti attualmente utilizzati per le pubblicazioni periodiche del Consiglio regionale.

Art. 7.

*Centro di documentazione
e biblioteca delle donne*

1. Il Progetto donna, allo scopo di creare memoria e storia delle donne calabresi, si dota di un «Centro documentazione e ricerca» e di una «Biblioteca regionale» delle donne.

2. A tal fine il coordinamento regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, formula un progetto di attuazione e di gestione delle suddette iniziative, da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio avvalendosi eventualmente di competenze, progetti, esperienze già operanti fra le associazioni femminili calabresi in accordo con le finalità proprie della legge.

Art. 8.

*Valorizzazione e sostegno
delle associazioni femminili*

1. Il Progetto donna valorizza e sostiene le associazioni femminili calabresi, raccordando le associazioni ed i loro progetti con l'istituzione regionale.

2. In particolare:

a) dalle associazioni femminili calabresi assume esigenze, progetti, attività, portandole all'attenzione della giunta e del consiglio regionale;

b) dal Consiglio regionale e dai vari assessorati assume informazioni su leggi e provvedimenti regionali, nazionali, comunitari, portandole all'attenzione delle associazioni femminili calabresi;

c) propone agli organismi regionali competenti priorità e modalità di contribuzioni alle associazioni femminili che operano in ambito regionale in accordo con le finalità proprie della legge.

Art. 9.

*Albo regionale
delle associazioni femminili calabresi*

1. Il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge istituisce l'Albo delle associazioni femminili calabresi, definendone i criteri di ammissione tramite bando pubblico conformemente alle finalità negli obiettivi della presente legge.

2. Successivamente il presidente della Giunta regionale rende noto l'elenco delle associazioni iscritte all'Albo.

3. L'Albo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

4. Entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'Albo, il presidente della giunta regionale convoca l'assemblea delle associazioni iscritte all'Albo perché eleggano le loro rappresentanti in seno al coordinamento regionale di cui all'articolo 3 e convoca l'assemblea delle associazioni ogni tre anni per l'elezione delle sue rappresentanti in seno all'organismo.

5. L'assemblea delle associazioni si riunisce ogni anno per la discussione del programma di attività del Progetto donna e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo delle associazioni iscritte all'Albo.

Art. 10.

Gestione Thörmä finitö.

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato per l'anno 1995 in L. 800.000.000 si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 3132108 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio 1995.

2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa è determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 19 aprile 1995

VERALDI

95R0790

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 23.

Legge regionale n. 3 del 28 febbraio 1995, recante: «Delega ai comuni e alle province in materia di rilascio dell'autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985. Abrogazione delle leggi regionali n. 41/1986 e n. 16/1989». Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 3/1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 46 del 26 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HANNA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'espressione «non ancora definite» riportata all'art. 4, comma 1) della legge regionale del 28 febbraio 1995, n. 3, deve intendersi nel senso che le autorizzazioni paesistiche la cui istruzione è stata completata dall'assessorato competente e trasmessa al presidente della Giunta regionale per l'emissione del relativo decreto prima dell'entrata in vigore della citata legge regionale n. 3/1995, sono definite ai sensi della normativa previgente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 19 aprile 1995

VERALDI

95R0791

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 24.

Sostegno all'Associazione del Teatro Calabria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 46 del 26 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Calabria aderisce all'associazione denominata: «Teatro Calabria» con sede in Reggio Calabria, riconoscendola struttura idonea per promuovere — ai sensi della lettera o) dell'art. 56 dello Statuto — l'elevazione del livello culturale dei cittadini nel campo artistico e dello spettacolo.

Art. 2.

L'associazione «Teatro Calabria» svolge, stabilmente, la sua attività attraverso:

la promozione di manifestazioni artistico-culturali intese a creare sempre migliori rapporti tra le correnti più vive della cultura attuale. Come mezzi complementari al conseguimento del fine sociale, il Teatro Calabria agirà con la propria compagnia di prosa, e, inoltre, promuoverà conferenze, studi, dibattiti, sui più importanti problemi dell'arte. Solleciterà incontri con altre compagnie di prosa. Istituirà corsi di dizione, di scenografia, di regia e materie artistiche nonché proiezioni cinematografiche d'essai.

Art. 3.

Nel quadro della politica generale per la promozione delle attività culturali e dello spettacolo è autorizzata la concessione di un contributo annuo di L.100.000.000 a favore del Teatro Calabria con sede in Reggio Calabria allo scopo di potenziare gli interventi di cui all'art. 2.

Art. 4.

L'erogazione del contributo è subordinata alla modifica dello statuto dell'associazione «Teatro Calabria», con l'istituzione di un apposito organo propositivo e di controllo denominato «comitato di coordinamento».

Il comitato di coordinamento sarà formato da due rappresentanti del consiglio regionale, di cui uno di minoranza, e da tre rappresentanti del consiglio di amministrazione dell'associazione. Nelle more della formale deliberazione di competenza del consiglio regionale i due rappresentanti, nel rispetto del principio di cui al secondo comma, possono essere designati con provvedimento del presidente della Regione.

Il comitato di coordinamento si riunirà periodicamente e, comunque almeno due volte all'anno, al fine di verificare le attività di rilevante interesse regionale già realizzate nei settori di cui all'art. 2 e di accertare le possibilità di sviluppo e di raccordo dei programmi con altre iniziative culturali del settore regione, in Italia e all'estero.

Relazioni e proposte del comitato di coordinamento verranno tempestivamente trasmesse alla Giunta regionale ed al consiglio di amministrazione dell'associazione, per quanto di competenza.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato per l'anno 1995 in L. 100.000.000 si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 2132125 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio 1995.

2. Per gli anni successivi la corrispondenza spesa è determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 19 aprile 1995

VERALDI

95R0792

REGIONE SICILIA

LEGGE 4 aprile 1995, n. 26.

Ulteriori modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 del 5 aprile 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, dopo le parole: «« fruiscano della relativa indennità»» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fruiscano di altre indennità statali spettanti a seguito della cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in precedenza goduto».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il trattamento posto a carico della Regione ai sensi del comma 2 sarà, altresì, corrisposto, fino alla concorrenza della misura ivi prevista, ad integrazione delle indennità statali di cui al secondo periodo del comma 1, con le modalità indicate al comma 3».

3. La modifica del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, introdotta dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, è abrogata.

4. In caso di cessazione nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 dei trattamenti ivi previsti, la Regione, in attesa della costituzione delle società disciplinate dall'articolo 3, promuoverà adeguate iniziative di sostegno al reddito dei medesimi lavoratori, nel quadro della normativa e dei principi contenuti nella vigente legislazione nazionale.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è altresì autorizzato a provvedere all'anticipazione, nei confronti dei lavoratori impegnati nei progetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo delle indennità statali spettanti a seguito della cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in precedenza goduto. Trovano applicazione gli articoli 9; 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61».

2. L'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

1. La Regione, nel quadro della vigente legislazione nazionale e regionale, è autorizzata a stipulare convenzioni con la GEPI al fine di promuovere e realizzare iniziative volte al reimpiego produttivo di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità o di altri trattamenti previdenziali o assistenziali, utilizzando a tal fine le disponibilità degli stanziamenti introdotti dall'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23».

Art. 3.

1. La Regione, d'intesa con la GEPI, anche per il tramite della NOVA s.p.a., nel quadro degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, e successive modifiche, è autorizzata ad adottare iniziative volte a favorire la costituzione di società a partecipazione pubblica che, per l'espletamento dei servizi pubblici loro affidati, procedano prioritariamente all'assunzione di lavoratori in possesso delle professionalità richieste i quali:

a) anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati alle dipendenze della GEPI, o di società non operative costituite dalla GEPI, e fruiscono o abbiano fruito dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla legge 1^o giugno 1991, n. 169, ed ai commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito dalla legge 3 novembre 1987, n. 432;

b) partecipino, alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente a tale data, alla realizzazione di progetti di pubblica utilità disciplinati dall'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, e, qualora vengano adottate le iniziative di cui al comma 4 dello articolo 1, abbiano partecipato alle attività oggetto delle medesime iniziative.

2. I comuni, le province regionali, i consorzi di comuni e province e le altre forme associative proprie degli enti locali territoriali sono abilitati a promuovere e deliberare la costituzione delle società di cui al comma 1, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto dai commi 3, 4 e 5.

3. La Regione, avvalendosi prioritariamente di società a partecipazione pubblica regionale, con esclusione delle società costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, è autorizzata a promuovere e deliberare la costituzione, anche con partecipazione di minoranza, delle società di cui al comma 1, per l'espletamento dei seguenti servizi: custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali; servizi socio-sanitari; custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali ed in particolare dei parchi, riserve, oasi ed aree protette; altri servizi pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale.

4. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati, sottoposti a vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale, con esclusione delle unità sanitarie locali, per l'espletamento dei servizi pubblici di loro competenza sono autorizzati a promuovere e deliberare la costituzione delle società di cui al comma 3 e la partecipazione azionaria al capitale delle società stesse, utilizzando a tal fine le somme stanziante nei propri bilanci anche attraverso apposito provvedimento di variazione.

5. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela della Amministrazione regionale, sono autorizzati, altresì a stipulare convenzioni con le società di cui al comma 1 per la gestione di servizi pubblici di loro competenza.

6. La Regione, ai fini della realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio anche gli oneri occorrenti per la partecipazione delle amministrazioni e degli enti ivi previsti al capitale iniziale delle società indicate al comma 4, ferma restando ogni forma di partecipazione al capitale delle medesime società prevista dalla vigente normativa.

7. Con decreto del Presidente della Regione saranno emanate le direttive occorrenti per l'attuazione dei commi 3 e 4, con particolare riguardo alla disciplina dei seguenti aspetti:

a) principi cui debbono attenersi gli atti costitutivi delle società previste dal presente articolo al fine di garantire la nomina da parte degli enti pubblici di uno o più amministratori e sindaci;

b) entità del capitale sociale delle costituite società per azioni e misura minima della partecipazione degli enti pubblici al capitale sociale, anche al fine di assicurare il diritto di richiedere la convocazione dell'assemblea;

c) criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e avuto riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soci stessi;

d) natura e contenuti dei rapporti intercorrenti tra enti pubblici e soggetti privati.

8. Con successivo decreto del Presidente della Regione saranno emanate altresì le direttive concernenti l'individuazione di forme di controllo dell'efficienza e della economicità dei servizi affidati alle società.

Art. 4.

1. Alle spese occorrenti per l'attuazione degli articoli 1 e 2, previste per il corrente anno finanziario 1995 in lire 6.200 milioni, si provvederà con la corrispondente parte delle disponibilità degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, e dell'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14.

2. Per la finalità dell'articolo 3 è autorizzata, per il triennio 1995/1997, la spesa complessiva di lire 4.000 milioni.

3. All'oneri di lire 2.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

4. Per gli esercizi finanziari successivi gli oneri di lire 1.000 milioni per il 1996 e di lire 1.000 milioni per il 1997 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 aprile 1995.

MARTINO

Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l'emigrazione.

DRAGO

95R0618

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 16.

Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 12 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il punto 7), comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:

«7) un dirigente dell'Assessorato regionale all'ambiente, o suo delegato».

Art. 2.

1. Il punto 3), comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 87 del 1990 è sostituito dal seguente:

«3) il dirigente del settore decentrato provinciale agricoltura, foreste, caccia e pesca della Regione Lazio, o suo delegato;».

2. Il punto 4), comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 87 del 1990, è sostituito dal seguente:

«4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma, o suo delegato;».

3. Il punto 9), comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 87 del 1990, è sostituito dal seguente:

«9) il dirigente del settore provinciale opere e lavori pubblici della Regione Lazio, o suo delegato».

Art. 3.

1. Al comma 4, dell'art. 8 della legge regionale n. 87 del 1990 va aggiunto il seguente periodo:

«Non sono tenuti all'obbligo della licenza i minori di età inferiore ai 14 anni che esercitano la pesca con l'uso di una sola canna, con o senza mulinello, purché accompagnati da persona maggiorenne con licenza di pesca che sarà ritenuta responsabile in solido del comportamento del minore negli atti di pesca».

Art. 4.

1. Il comma 10, dell'art. 9 della legge regionale n. 87 del 1990 è sostituito dal seguente:

«10. La tassa e la soprattassa annuale non sono dovute qualora non si eserciti la pesca nel corso di un intero anno di validità della licenza».

Art. 5.

1. All'art. 9 della legge regionale n. 87 del 1990 l'ultima frase del comma 3 viene sostituita dalla seguente:

«Nella domanda l'interessato deve dichiarare espressamente di non avere riportato condanne per reati in materia di pesca e le eventuali sanzioni amministrative subite per violazioni in materia di pesca a seguito delle quali l'amministrazione provinciale può rilasciare la licenza con provvedimento motivato».

Art. 6.

1. Il comma 12, dell'art. 11 della legge regionale n. 87 del 1990, è sostituito dal seguente:

«Nelle acque secondarie di categoria A è vietato utilizzare la larva di mosca carnaria, o bigattino».

2. Il comma 14, dell'art. 11 della legge regionale n. 87 del 1990, è sostituito dal seguente:

«14) È vietata la pesca con il sangue, usato come esca, come pasturazione o come additivo ad altri componenti».

Art. 7.

1. La tabella di cui all'art. 12, comma 1 della legge regionale n. 87 del 1990 è sostituita dalla seguente:

| Specie | Misura minima cm | Periodo di divieto |
|--|------------------|--|
| Storione (Arcipenser sturio) | 60 | |
| Trota comune (Fario) (Salmo trutta trutta) | 20 | dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio |
| Trota iridea (Oncorynchus mykiss) | 20 | dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio |
| Trota pescata in lago | 25 | dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio |
| Salmerino (Salvelinus fontinalis) | 20 | dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio |
| Temolo (Thymallus thymallus) | 20 | dal 1° febbraio al 31 marzo |
| Coregone (Coregonus lavaretus) | 30 | dal 15 dicembre al 30 gennaio |
| Luccio (Esox lucius) | 30 | dal 15 febbraio al 30 marzo |
| Tinca (Tinca tinca) | 20 | dal 15 maggio al 30 giugno |
| Carpa (Cyprinus carpio) | 25 | dal 15 maggio al 30 giugno |
| Carpe erbivore | 25 | |
| Anguilla (Anguilla anguilla) | 25 | |
| Cefali e altre specie di Mugilidi (Mugil spp.) | 15 | |
| Pesce persico (Perca fluviatilis) | 18 | dal 15 aprile al 30 maggio |

| Specie | Misura minima cm | Periodo di divieto |
|--|------------------|----------------------------|
| Persico trota (Black bass) (<i>Micropterus salmoides</i>) | 20 | |
| Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>) | 25 | |
| Pesce Re (<i>Odontesthes bonariensis</i>) | 20 | dal 15 marzo al 15 giugno |
| Barbo (<i>Barbus plebejus</i>) | 18 | dal 15 maggio al 30 giugno |
| Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>) | 16 | dal 15 maggio al 30 giugno |
| Cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>) | 18 | dal 15 maggio al 30 giugno |

2. Il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 87 del 1990, è sostituito dal seguente:

«4. Per le specie marine oggetto di pesca catturate in acque interne e non menzionate nell'elenco di cui al comma 1, valgono le misure stabilite dalle disposizioni in materia di pesca marittima».

Art. 8.

1. Il comma 2, dell'art. 12 della legge regionale n. 87 del 1990, viene modificato come segue:

«2. Le lunghezze minime totali si misurano dall'apice del muso a bocca chiusa alla estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi».

Art. 9.

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 87 del 1990, è sostituito dal seguente:

«1. La pesca a scopo di fecondazione artificiale è autorizzata, nei periodi di divieto, dietro domanda di regolare permesso, dall'amministrazione provinciale competente per territorio. La verifica tecnica delle operazioni può essere svolta sia dalle amministrazioni provinciali, nei rispettivi territori, sia dallo stabilimento ittiogenico».

2. Il comma 4, dell'art. 13 della legge regionale n. 87 del 1990, è sostituito dal seguente:

«4. L'amministrazione provinciale competente per territorio detta le prescrizioni che devono essere osservate perché l'esercizio della facoltà concessa non sia rivolto ad altro fine».

Art. 10.

1. Il comma 11 dell'art. 14 della legge regionale n. 87 del 1990, è sostituito dal seguente:

«11. I pescatori in esercizio di pesca con la canna debbono stare ad una distanza di rispetto di almeno dieci metri l'uno dall'altro, salvo consenso del pescatore primo occupante».

2. Il comma 13 dell'art. 14 della legge regionale n. 87 del 1990, è sostituito dal seguente:

«13. È vietato l'esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motori. Non sono tenuti al rispetto di tale divieto i pescatori anziani di età superiore ai 65 anni ed i pescatori invalidi».

3. All'art. 14 della legge regionale n. 87 del 1990, è aggiunto il seguente comma 25-bis:

«25-bis. La pesca del Pesce Re è limitata a non più di otto esemplari a giornata per pescatore sportivo».

Art. 11.

1. Al comma 3, dell'art. 30, della legge regionale n. 87 del 1990, è aggiunta la seguente proposizione: «L'amministrazione provinciale può autorizzare per le gare di pesca deroghe alle limitazioni previste dalla legge in merito al numero delle catture ed all'uso delle esche».

2. Il comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 87 del 1990, è sostituito dal seguente:

«7. La provincia competente per territorio può programmare campi di gara permanenti che possono essere affidati in gestione, previa regolare convenzione ad Associazioni per pescatori sportivi. Nei campi di gara permanenti viene vietata la pesca professionale. I campi di gara affidati in gestione alle Associazioni sportive non possono essere preclusi alla libera pesca se non nei giorni delle gare e di quelli immediatamente precedenti. I giorni di chiusura non possono comunque superare il numero 3 per settimana».

Art. 12.

1. All'art. 32 della legge regionale n. 87 del 1990, vengono aggiunte le seguenti parole: «e il certificato di buona salute del prodotto ittico rilasciato dal veterinario».

Art. 13.

1. Al comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 87 del 1990, è aggiunta la seguente: «funge da segretario un dipendente dell'amministrazione provinciale».

Art. 14.

1. L'art. 43 della legge regionale n. 87 del 1990, tabella esclusa, è così sostituito:

«Art. 43.

Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le sanzioni di cui all'allegata tabella.

2. L'ammontare della somma dovuta per la violazione viene determinata secondo la gravità dell'illecito, l'entità del danno arrecato all'ittiofauna e all'ambiente, l'età del trasgressore, nonché l'eventuale recidiva, secondo il disposto della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

3. Nei casi previsti dagli articoli 9 e 10, l'amministrazione provinciale competente in relazione alla residenza del trasgressore, dispone la sospensione e la revoca della licenza di pesca con le modalità di cui agli stessi articoli.

4. Le reti e gli attrezzi non consentiti e non bollati sono soggetti a sequestro cautelativo e custodia presso le amministrazioni provinciali e resi al pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge.

5. I prodotti vivi della pesca oggetto della violazione contestata sul luogo ove è avvenuta la cattura, saranno sequestrati e rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo, se del caso, al taglio della lenza. Negli altri casi ed in caso di pesci morti, i prodotti della pesca oggetto della violazione saranno sequestrati e, quando possibile, devoluti in beneficenza, oppure destinati alla distribuzione.

6. Chiunque rifiuti di esibire la licenza di pesca o oppone resistenza ad agenti in servizio di vigilanza è soggetto, oltreché alla sanzione prevista nella tabella allegata al presente art. 14, al ritiro della stessa per un periodo di un anno. In caso di reiterazione dell'infrazione, il periodo di ritiro della licenza è elevato ad anni cinque.

7. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa presso l'amministrazione provinciale competente entro dieci giorni dalla data di richiesta di esibizione.

8. Per le violazioni di disposizioni della presente legge, fatta esclusione dell'infrazione di cui ai punti 15 e 16 dell'allegata tabella, il trasgressore e gli eventuali responsabili in solido sono ammessi, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del processo verbale di accertamento, al pagamento di una somma pari ad un terzo dell'ammontare massimo della sanzione prevista o se più favorevole al doppio del minimo ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1991.

9. Il punto d'ordine numero 11 della tabella allegata all'art. 43 della legge regionale n. 87 del 1990, è così sostituito:

«11. Inosservanza delle norme che vietano la pesca nelle ore notturne e che stabiliscono limitazioni di cattura (art. 14, primo, quarto, quinto, sesto e settimo comma): sanzioni amministrative da L. 150.000 a L. 900.000».

10. Dopo il punto d'ordine numero 24 della tabella allegata all'art. 43 della legge regionale n. 87 del 1990, è aggiunto il punto seguente: numero 24-bis:

«24-bis. Operazioni di ripopolamento non autorizzate dall'amministrazione provinciale (art. 19, secondo, terzo e quarto comma): sanzioni amministrative da L. 500.000 a L. 3.000.000».

Art. 15.

1. Il comma 1, dell'art. 44 della legge regionale n. 87 del 1990, è sostituito dal seguente:

«1. Gli importi delle tasse e delle soprattasse per il rilascio delle licenze di pesca e per i rinnovi annuali sono stabiliti dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 16.

1. Il comma 4 dell'art. 44 della legge regionale n. 87 del 1990, è sostituito dal seguente:

«4. La Regione trattiene al massimo il 35 per cento di dette entrate per attuare interventi di protezione o recupero degli ambienti lacuali e fluviali, per il finanziamento dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione nel campo idrobiologico svolta istituzionalmente tramite lo stabilimento ittiogenico e l'istituto zooprofilattico od altri soggetti designati volta per volta a seconda delle esigenze dalla Giunta regionale su proposta della commissione regionale consultiva, per attuare interventi a favore dei pescatori professionali e di sviluppo dell'acquacoltura nonché per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge. La Regione riserva una quota non inferiore al 5 per cento delle entrate ad essa spettanti in favore di iniziative promozionali da parte delle organizzazioni professionali e dei pescatori delle associazioni o federazioni dei pescatori dilettanti o sportivi, effettivamente presenti ed operanti nella Regione, sulla base di programmi presentati dalle stesse ed approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale all'agricoltura, previo parere della Commissione consultiva regionale di cui all'art. 4».

Art. 17.

Il comma 6 dell'art. 44 della legge regionale n. 87 del 1990, è sostituito dal seguente:

«6. Le amministrazioni provinciali utilizzano i contributi erogati dalla Regione per far fronte alle spese derivanti dalle funzioni delegate, per attuare i programmi di ripopolamento, per un'adeguata vigilanza ai fini di una più efficace tutela dell'ittiofauna e, in base al numero delle licenze di categoria «B» rilevato in ogni provincia, una quota comunque non inferiore al 20 per cento da utilizzare per:

a) una più diffusa educazione alienica nelle scuole medie ed elementari da realizzarsi sulla base di programmi predisposti con la supervisione dell'Assessorato regionale all'ambiente, con la collaborazione dei provveditorati agli Studi competenti dei comuni interessati della federazione dei pescatori sportivi e delle associazioni degli stessi;

b) la sistemazione delle sponde di specchi e corsi d'acqua ad elevata pressione piscatoria, nell'ambito provinciale con l'istituzione di apposite zone organizzate anche per l'esercizio della pesca sportiva da parte dei non deambulanti;

c) l'incentivazione e la realizzazione di un programma di manutenzione e pulizia periodiche delle sponde nei luoghi sopra indicati onde consentire una più ampia e migliore vivibilità dell'ambiente fluviale e lacustre che favorisca il pieno inserimento del pescatore sportivo nell'ambiente naturale di esercizio del suo sport».

Art. 18.

1. La prima frase del comma 2, dell'art. 45 della legge regionale n. 87 del 1990, viene sostituita con la seguente: «Non è consentita l'iscrizione del pescatore a più di due associazioni di pescatori riconosciute».

Art. 19.

1. Il capitolo di bilancio n. 22401, che nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995, ha avuto il codice n. 21173, citato nel comma 3 dell'art. 50 della legge regionale n. 87 del 1990, viene denominato come segue: «Spese e contributi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, per la ricerca, per le attività e per il funzionamento dello stabilimento ittiogenico».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 2 maggio 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 aprile 1995.

95R1001

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 53.

Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio

1. Nelle more di recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di approvazione del piano faunistico venatorio regionale ed in applicazione degli articoli 10 e 14 della legge medesima, il territorio agro-silvo-pastorale regionale è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

2. È zona delle Alpi la parte del territorio regionale individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini di detta zona sono determinati, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 157/1992, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

4. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la regione promuove forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 della legge n. 157/1992.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata è ripartito in ambiti territoriali di caccia e in comprensori alpini di dimensione sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a 25.000 ettari e, ove possibile, non superiore a 50.000 ettari.

6. Gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini e i relativi organi sono soggetti di diritto privato, dotati di autonomia organizzativa e finanziaria nei limiti stabiliti dalle leggi regionali e dagli atti programmatici ed amministrativi della regione e delle province.

7. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini sono il Presidente e il Comitato di gestione.

8. Nel Comitato di gestione, composto da venti componenti, è assicurata la presenza paritaria in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti, in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli Enti locali.

9. Le province, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, nominano i Comitati di gestione nel rispetto delle proporzioni previste dal comma 8, i quali eleggono tra i loro componenti il Presidente.

10. La partecipazione economica dei cacciatori alla gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini è stabilita rispettivamente in lire 100 mila e lire 200 mila.

11. La Giunta regionale, in base agli indici di densità venatoria minima stabilita dal Ministero delle risorse agricole, stabilisce il numero dei cacciatori e i criteri di ammissibilità dei residenti nella Regione Piemonte. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento per ogni ambito territoriale di caccia e al 5 per cento per ogni comprensorio alpino dei cacciatori ammissibili.

12. La Giunta regionale adotta con propri provvedimenti gli atti necessari a realizzare la gestione della caccia programmata.

13. Le province provvedono alla gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini fino alla costituzione dei rispettivi organi di gestione.

14. La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, adotta con proprio provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 157/1992 il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale, provvedendo altresì alla sua pubblicazione.

Art. 2.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, comma 6, dello Statuto della regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 aprile 1995

BRIZIO

95R0738

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 54.

Individuazione delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica nell'ambito delle Comunità Montane e Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 nonché dal comma 4 dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 relativamente all'individuazione di fasce altimetriche territoriali nell'ambito delle singole Comunità Montane per una possibile graduazione e differenziazione degli interventi.

Art. 2.

Individuazione delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si individuano tre fasce altimetriche e di marginalità socio-economica così denominate:

- a) classe 1: fascia ad alta marginalità;
- b) classe 2: fascia a media marginalità;
- c) classe 3: fascia a moderata marginalità.

Art. 3.

Delimitazione delle fasce altimetriche

1. I territori montani così come definiti dall'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 e successive modificazioni, sono ripartiti su base comunale nelle classi di cui all'art. 2, come descritto nell'allegato A.

Art. 4.

Variations territoriali

1. All'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 e all'art. 38 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28, indipendentemente da eventuali variazioni dei confini delle Comunità Montane, rimane valida la classificazione comunale individuata dall'art. 3 della presente legge.

2. La parte di territorio classificata montana di un comune escluso dalle Comunità Montane, mantiene la classificazione antecedente stabilita per il comune stesso.

Art. 5.

Integrazione art. 13 legge regionale n. 28/1992

1. Al comma 2 dell'art. 13, della legge regionale n. 28/1992 è aggiunto il seguente punto:

«I Piani Regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti ai sensi delle vigenti leggi».

2. Al comma 2, dell'art. 13 della legge regionale 28/1992, al punto «la contrazione dei mutui» è aggiunto «e relativi Piani finanziari».

Art. 6.

Integrazione art. 28 legge regionale n. 28/1992

1. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 28/1992 è aggiunto di seguito il seguente periodo:

«Qualora concorrano al finanziamento soltanto altri Enti pubblici, la convenzione si intende sostituita dalle deliberazioni degli Organi competenti degli Enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 aprile 1995

BRIZIO

(Omissis).

95R0739

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 55.

Integrazioni della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, relative alle caratteristiche tecnico edilizie e igienico sanitarie dei rifugi alpini e rifugi escursionistici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 7 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 «Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere», è aggiunto il seguente comma:

«I rifugi alpini e i rifugi escursionistici devono inoltre possedere le caratteristiche tecnico edilizie e igienico sanitarie indicate nell'Allegato B della presente legge. Qualora il rispetto di

tali requisiti comporti per i rifugi esistenti interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle prescrizioni dell'Allegato B deve essere realizzato entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 aprile 1995

BRIZIO

(Omissis).

95R0740

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 56.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Orsiera Rocciavè.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e fruizione del Parco naturale Orsiera Rocciavè istituito con legge regionale 30 maggio 1980, n. 66.

Art. 2.

Accesso al Parco

1. L'accesso al Parco è libero.
2. La Giunta esecutiva può limitare temporaneamente l'accesso al Parco per particolari ragioni attinenti alle finalità dell'area protetta, sentito il sindaco del Comune territorialmente interessato. Della limitazione è data adeguata pubblicizzazione.
3. Nelle aree di proprietà privata l'accesso dei visitatori è vincolato al rispetto dei diritti di proprietà.
4. È vietato l'accesso ai terreni sottoposti a colture agrarie o a particolari vincoli di salvaguardia e tutela ambientale. Sono esclusi dal divieto i proprietari dei terreni, gli aventi titolo, coloro che esercitano attività agro-silvo-pastorali ed i soggetti autorizzati dalla Giunta esecutiva.
5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 3.

Circolazione con mezzi motorizzati

1. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati sono consentiti lungo i percorsi appositamente individuati dall'Ente di gestione e ad una velocità non superiore a trenta chilometri orari;

2. Il parcheggio dei mezzi motorizzati è consentito nelle aree appositamente predisposte e, in assenza di queste, sul ciglio delle strade carrozzabili, purché ciò non comporti pregiudizio per la circolazione.

3. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati nelle aree di proprietà privata sono vincolati al rispetto dei diritti di proprietà.

4. Su tutto il territorio del Parco è vietato compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati, ivi compresi i mezzi cingolati e le motoslitte.

5. È vietata la circolazione con mezzi motorizzati nelle strade precluse al traffico. Sono esenti dal divieto:

a) i mezzi dei privati impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali ovvero per l'accesso ai terreni ed agli alpeggi, quelli impiegati nei cantieri allestiti per lavori di ristrutturazione edilizia e nelle operazioni di rifornimento dei rifugi;

b) i mezzi impiegati nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali e nelle operazioni antincendio e di pronto intervento;

c) i mezzi delle pubbliche Amministrazioni;

d) i mezzi autorizzati dall'Ente di gestione.

6. Su tutto il territorio del Parco è vietato l'impiego di velivoli a motore ad una distanza dal suolo tale da arrecare disturbo o pregiudizio alla fauna ed all'ambiente in genere. Sono esclusi dal divieto:

a) i velivoli impiegati in operazioni di emergenza e di soccorso;

b) i velivoli autorizzati dalla Giunta esecutiva. L'Ente di gestione autorizza l'uso di velivoli a motore per le operazioni di rifornimento dei rifugi e per lavori di notevole entità, allrimenti non attuabili, previa istanza degli interessati indicante la natura del carico, la data di effettuazione del volo, l'ora e le località di carico e scarico del materiale trasportato.

7. Nelle zone appositamente indicate dall'Ente di gestione sono consentiti il decollo e l'atterraggio di deltaplani o altri congegni a struttura rigida. L'organizzazione di corsi di volo con deltaplani, parapendii ed altri congegni ad essi assimilabili è consentita previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

8. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000. In caso di competizioni, raduni e manifestazioni, la sanzione di cui al comma 8 è maggiorata di dieci volte per gli organizzatori che ne rispondono in solido.

Art. 4.

Abbandono di piccoli rifiuti

1. È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic-nic o da altre attività connesse alla fruizione del Parco.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000. La sanzione, è raddoppiata qualora il trasgressore, invitato all'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 5.

Lavaggio di stoviglie ed automezzi

1. È vietato il lavaggio di stoviglie nelle acque di fontane, sorgenti, torrenti e negli specchi d'acqua ferma.

2. È vietato il lavaggio di automezzi lungo i corsi d'acqua, presso le sorgenti, le cascate, i laghi e gli specchi d'acqua ferma.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.

Art. 6.

Accensione di fuochi

1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.

2. Nelle aree attrezzate appositamente individuate dall'Ente di gestione, nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16, è ammesso l'uso di fornelli da campo e di attrezzature portatili da campeggio. L'accensione è, comunque, vietata in presenza di vento.

3. L'accensione di fuochi è consentita, anche al di fuori delle aree di cui al comma 2, a coloro che soggiornano ed operano in montagna per motivi connessi con attività economiche o professionali e per attività di pulizia e manutenzione del territorio, che sono comunque tenuti al rispetto delle norme previste dalla L.R. 16/1994.

4. È consentito ai proprietari di edifici ed agli aventi titolo di accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio, purché ciò avvenga nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore non provveda allo spegnimento immediato del fuoco ed al ripristino del luogo.

Art. 7.

Abbruciamenti

1. L'abbruciamento diffuso di materiale vegetale, è consentito nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16.

2. L'abbruciamento delle ristopie e di altri residui vegetali è consentito unicamente ad una distanza dai boschi non inferiore a cinquanta metri ed in assenza di vento, fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia forestale ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia circondato ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco.

3. Le limitazioni di cui al comma 2 non si applicano a coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi, i quali sono, comunque, tenuti al rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 16/1994.

4. Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Art. 8.

Raccolta della flora spontanea

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali ed alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade.

2. Dal divieto di cui al comma 1 sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate non soggette a specifiche norme di protezione.

3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa prevista dall'art. 38, lettera g), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, pari a L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto, nel caso di specie a protezione assoluta e da L. 5.000 a L. 50.000 nel caso delle altre specie.

Art. 9.

Raccolta di funghi e di prodotti del sottobosco

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei, anche non commestibili, sono regolati dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352.

2. Il Consiglio direttivo può stabilire diverse disposizioni per la raccolta dei funghi ai sensi dell'art. 6 della legge n. 352/1993.

3. La raccolta, il danneggiamento e la detenzione dei prodotti del sottobosco sono regolati dalla legge regionale n. 32/1982.

Art. 10.

Raccolta di anfibi, molluschi, rettili crostacei ed insetti

1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di qualsiasi specie di rettili, molluschi, anfibi e crostacei sono vietate.

2. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti e in generale di tutta la fauna minore, sono vietate.

3. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare nonché il sequestro del medesimo secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11.

Introduzione di cani

1. È consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché al guinzaglio o sotto il controllo diretto del conduttore.

2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1 i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso ed i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo; questi ultimi devono essere controllati costantemente dal pastore.

3. In caso di smarrimento di cani, i relativi proprietari sono tenuti a darne immediata comunicazione agli Uffici del Parco.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 12.

Esercizio della pesca

1. L'esercizio della pesca nelle acque del Parco è consentito nei limiti previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia.

2. Il Consiglio direttivo, sulla base di studi ed approfondimenti scientifici, può imporre con propria deliberazione limitazioni su fatti individuati puntualmente.

3. Sono fatti salvi, comunque, i diritti esclusivi di pesca.

4. I ripopolamenti sono autorizzati dall'Ente di gestione ai sensi della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

5. Le violazioni delle norme di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 200.000.

Art. 13.

Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale

1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché di giradischi, mangianastri e simili deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone ed alla vita degli animali.

2. È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso, nonché di quelli ubicati presso le abitazioni private, gli alloggi, i rifugi, le aree adibite a campeggio e gli esercizi pubblici.

3. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 14.

Attività fotografica

1. L'attività fotografica, sia amatoriale sia professionale, è consentita a condizione che non sia arrecato disturbo alle specie animali, al personale di vigilanza, a coloro che svolgono attività agro-silvo-pastorali e che non sia arrecato danno alle specie vegetali.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 15.

Commercio ambulante

1. Il commercio ambulante è vietato.

2. È esclusa dal divieto di cui al comma 1 la vendita di prodotti derivanti dall'attività di selvicoltura, dall'allevamento e da attività connesse, comprese la lavorazione e la trasformazione dei prodotti aziendali, esercitate all'interno del Parco o nei territori circostanti.

3. Il commercio ambulante è consentito in occasione di fiere, feste patronali, tradizionali, manifestazioni sportive ed altre manifestazioni organizzate da Enti pubblici ovvero autorizzate dalla Giunta esecutiva.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 16.

Campeggio

1. Il campeggio temporaneo è consentito esclusivamente nelle aree a tal-fine individuate dal Piano d'area del Parco e nel rispetto delle norme stabilite dal Piano stesso.

2. Il campeggio temporaneo è limitato alla sosta di tende; è vietata la sosta di campers e di roulotte.

3. Al di fuori delle aree di cui al comma 1 il campeggio è consentito, dal tramonto all'alba, agli escursionisti, agli alpinisti, nonché agli operatori economici locali.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 17.

Raccolta di rocce e di minerali

1. La raccolta di rocce e di minerali è vietata.

2. È consentita la raccolta di rocce e di minerali a scopi scientifici e didattici, previa autorizzazione motivata del Consiglio direttivo disciplinando tempi, modalità ed oneri relativi alla raccolta ed alla loro destinazione.

3. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 18.

Disturbo di animali

1. È vietato arrecare disturbo agli animali.

2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 19.

Rinvenimento di animali

1. È vietato raccogliere animali selvatici o i loro piccoli.

2. È vietato raccogliere parti di animali selvatici, ivi compresi i palchi, le corna ed i crani, rinvenuti sul territorio del Parco.

3. Ogni eventuale ritrovamento deve essere segnalato alla Direzione del Parco che provvede ai sensi del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia di tutela della fauna e di attività venatoria.

Art. 20.

Pascolo

1. L'esercizio del pascolo è consentito con le limitazioni contenute nelle «Prescrizioni di massima e di Polizia forestale per i territori sottoposti a vincolo idrogeologico della Provincia di Torino», rese esecutive con decreto ministeriale 29 dicembre 1965, e secondo le norme di Polizia veterinaria. Sono fatti salvi i diritti di uso civico.

2. Il pascolo nei boschi è consentito secondo le prescrizioni di massima e di Polizia forestale. Sono fatti salvi i diritti di uso civico.

3. È vietato introdurre nel Parco bestiame proveniente da allevamenti che non abbiano conseguito le qualifiche di «ufficialmente indenni da tubercolosi» e di «indenni o ufficialmente indenni da brucellosi».

4. Il Consiglio direttivo può disporre differenti modalità di utilizzo dei pascoli sulla base di motivazioni tecnico-scientifiche conseguenti a studi ed approfondimenti specifici. Gli indennizzi agli operatori eventualmente penalizzati sono erogati ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

5. L'esercizio del pascolo, effettuato in violazione delle modalità di utilizzo stabilite ai sensi del comma 4, comporta la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 per ettaro.

6. Le violazioni delle norme di cui al comma comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi, in materia di Polizia sanitaria e veterinaria.

Art. 21.

Danneggiamenti

1. È vietato danneggiare con scritte, incisioni, intagli o in qualsiasi altro modo rocce, alberi o manufatti.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

3. Il danneggiamento delle attrezzature, delle segnaletiche e degli arredi del Parco comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facoltà dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.

Art. 22.

Deroghe

1. La Giunta esecutiva può concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per scopi scientifici, didattici, di studio, turistici, sportivi o relativi a compiti istituzionali, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato e della regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

2. Le autorizzazioni in deroga sono esibite, a richiesta, al personale di vigilanza del Parco.

3. Il personale del Parco può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge secondo specifiche indicazioni o programmi della Giunta esecutiva.

Art. 23.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza del Parco ed ai soggetti di cui all'art. 11 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, ed all'art. 14 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.

Art. 24.

Procedure

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte sul bilancio della regione al Capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate per l'anno 1995 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni di cui all'articolo 21 sono intronate nel bilancio del Parco per essere destinate al riprisino delle cose danneggiate.

4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituiti titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 11 aprile 1995

BRIZIO

95R0741

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 57.

Interventi regionali per lo sviluppo del terziario commerciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese, la Regione Piemonte, anche in osservanza del disposto dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove la costituzione e l'incremento di fondi di garanzia a sostegno di finanziamenti a breve e medio termine per investimenti.

2. Per favorire la realizzazione di investimenti rivolti all'ammmodernamento ed alla riorganizzazione delle strutture, la Regione Piemonte concede contributi in conto capitale alle imprese che accedono, tramite le cooperative e i consorzi fidi, a finanziamenti bancari a medio termine.

3. Promuove altresì la crescita delle forme dell'associazionismo economico e della cooperazione ed agevola le condizioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

CAPO II

INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi a contributo:

a) le cooperative di garanzia collettiva fidi tra imprese commerciali, costituite da almeno trecento imprese, ispirate ai principi della mutualità e non aventi scopo di lucro, con sede nel territorio regionale;

b) i consorzi di garanzia collettiva fidi tra imprese commerciali, ispirati ai principi della mutualità e non aventi scopo di lucro, operanti esclusivamente nel campo del credito all'investimento, con sede nel territorio regionale ed ivi statutariamente attivi;

c) i consorzi di secondo grado, costituiti da almeno sei cooperative di garanzia o consorzi fidi, aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) con sede ed operatività sul territorio regionale.

2. Lo Statuto dei soggetti beneficiari deve essere conforme ai principi della mutualità senza scopo di lucro, così come disciplinati dalla normativa statale in vigore.

3. Lo Statuto delle cooperative di garanzia, dei consorzi fidi e dei consorzi di garanzia di secondo grado, deve inoltre attribuire alla Giunta Regionale la facoltà di nominare un componente del collegio sindacale, scelto tra gli iscritti negli albi professionali dei ragionieri, dottori commercialisti e revisori dei conti della Provincia in cui hanno sede le strutture di garanzia.

4. Le cooperative nonché i consorzi di primo e secondo grado il cui Statuto non sia conforme, in tutto o in parte, alle norme previste dalla presente legge, possono presentare istanza di contributo a condizione di provvedere all'adeguamento del medesimo entro quattro mesi dalla presentazione dell'istanza, pena l'archiviazione della stessa.

5. Ai fini dell'ammissione al contributo, i soggetti di cui al comma 1 debbono svolgere, utilizzando uno specifico fondo, attività di garanzia per agevolare l'accesso al credito di:

a) piccole e medie imprese esercenti l'attività di vendita al dettaglio, anche su aree pubbliche, che effettuino nuove aperture o ristrutturino i locali o le strutture mobiliari con cui è svolta l'attività, anche in forza di trasferimento o ampliamenti dei locali;

b) piccole e medie imprese autorizzate, anche in forma esclusiva, alla rivendita di giornali e riviste, che effettuino nuove aperture o ristrutturino i locali sede di svolgimento dell'attività, anche in forza di trasferimento o ampliamento degli stessi;

c) piccole e medie imprese esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che effettuino nuove aperture o ristrutturino i locali sede di svolgimento dell'attività, anche in forza di trasferimento o ampliamento degli stessi.

6. Gli investimenti finalizzati unicamente all'acquisizione di aziende per effetto di sub ingresso sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge.

7. Sono parimenti esclusi i soggetti che, per i medesimi interventi oggetto dei benefici previsti dalla presente legge, godano di contributi o finanziamenti concessi da altri Enti pubblici.

8. Le piccole e medie imprese elencate nel comma 5, ai fini del godimento della garanzia, debbono:

a) occupare un numero massimo di quindici dipendenti, con esclusioni dei titolari, dei soci e dei familiari coadiuvanti;

b) essere costituite in forma di ditta individuale;

c) essere costituite in forma di società di persone con un numero di soci non superiore a dieci;

d) essere costituite in forma di società a responsabilità limitata, i cui soci siano esclusivamente persone fisiche in numero non superiore a venti;

e) essere costituite in forma di società cooperative, i cui soci siano esclusivamente persone fisiche.

9. Le istanze prioritariamente ammesse a fruire della garanzia sono, tra le elencate al comma 5, quelle relative a trasferimenti che conseguono a provvedimenti di sfratto o di revoca di concessione di suolo pubblico. Non sono prioritari gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande cui siano annesse attività di intrattenimento e di svago.

10. Fatto salvo il rispetto della priorità sopra elencata, sono, in via preferenziale, parimenti ammissibili a contributo le istanze presentate da:

a) imprese titolari di esercizi per la vendita al dettaglio e/o la somministrazione di alimenti e bevande ubicati in zone abitate decentrate e che rappresentino l'unica struttura di servizio ivi esistente;

b) imprese che aderiscano a cooperative d'acquisto o loro consorzi, ovvero ad unioni volontarie o comunque ad una centrale d'acquisto, o che di sporgano di un contratto di affiliazione o di franchising;

c) imprese che si associno per promuovere centri commerciali naturali o per partecipare ad iniziative di centri commerciali artificiali;

d) imprese che si associno al fine di sviluppare iniziative di promozione a favore di centri commerciali insediati nei centri storici;

e) imprese che sviluppino una tipologia commerciale in grado di perseguire una maggiore produttività per addetto o per unità di superficie o minori costi, adottando formule di offerta a self service od a servizio semi assistito.

Art. 3.

Contributi

1. Le cooperative ed i consorzi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) sono ammessi a beneficiare di un contributo, nel limite della quota disponibile dello stanziamento, determinata ai sensi dell'art. 6, destinato esclusivamente alla costituzione ed all'incremento di un fondo di garanzia per finanziamenti o per operazioni di locazione finanziaria a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 5, nel rispetto del disposto dei commi 6, 7, 8 e 9 dello stesso articolo.

2. Il fondo di garanzia deve essere destinato a finanziamenti o ad operazioni di locazione finanziaria di durata non inferiore a trentasei mesi e per un impegno di garanzia non inferiore a venti milioni.

3. Il contributo in conto capitale di cui all'art. 1 è rilasciato alle cooperative o ai consorzi che lo devolvono ai soci che hanno effettuato gli investimenti per il tramite delle strutture di garanzia.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Per la richiesta del contributo di cui all'art. 3, comma 1 i soggetti di cui all'art. 2, entro il 31 maggio di ogni anno avanzano al Presidente della Giunta Regionale idonea istanza, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del collegio dei sindaci, corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) Statuto;

c) indicazione del numero delle imprese associate e delle relative quote di capitale sociale versate;

d) indicazione dell'ammontare delle garanzie prestate nell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda;

e) copia autentica del bilancio consuntivo inerente l'ultimo esercizio finanziario, certificato da società di revisione autorizzate ai sensi di legge;

f) limitatamente ai consorzi di secondo grado, relazione tecnico finanziaria in merito all'attività svolta ed ai programmi di intervento predisposti per il coordinamento ed il sostegno dell'attività delle forme associative aderenti.

2. Per la richiesta del contributo di cui all'art. 3, comma 3, i soggetti di cui all'art. 2 avanzano idonea istanza al Presidente della Giunta Regionale, entro la scadenza del 31 maggio e del 31 ottobre di ogni anno, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio dei sindaci, corredata, a pena di esclusione, da un prospetto riepilogativo delle operazioni perfezionate nel semestre precedente la scadenza che riporti i seguenti dati:

- a) denominazione della ditta;
- b) sede legale;
- c) categoria merceologica;
- d) importo del finanziamento;
- e) durata;
- f) destinazione;
- g) istituto di credito;
- h) data di perfezionamento del finanziamento.

Art. 5.

Modalità di concessione dei contributi

1. Il contributo concesso dalla Regione non può superare la somma delle quote di capitale sociale versate dai soci in caso di cooperativa o la somma delle quote del fondo consortile costituito dai soci stessi.

2. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, nonché i consorzi di secondo grado possono fruire annualmente di contributi straordinari finalizzati ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. L'importo di detti contributi non può superare l'1 per cento del volume dei finanziamenti assistiti da garanzia posti in essere nell'esercizio finanziario precedente.

3. Il contributo in conto capitale concesso dalla Regione Piemonte può arrivare sino al 2 per cento dell'importo del finanziamento ammissibile a contributo, che, in ogni caso, non potrà essere superiore a lire 200 milioni per ogni iniziativa di investimento.

4. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 3, la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con i soggetti di cui all'art. 2.

5. Il contributo regionale non è cumulabile con provvidenze previste da leggi dello Stato.

Art. 6.

Riparto dello stanziamento

1. La Regione, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, iscrive nei bilanci annuali lo stanziamento previsto per l'attuazione del Capo II della presente legge.

2. Lo stanziamento è ripartito tra i vari soggetti beneficiari in ragione delle seguenti quote percentuali:

- a) 40 per cento a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
- b) 40 per cento a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);
- c) 20 per cento a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

3. Alla mancata utilizzazione di una o più tra le quote o di parte di esse consegue l'utilizzo delle somme disponibili nello stesso esercizio finanziario, in aumento proporzionale delle altre.

Art. 7.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. La Giunta regionale approva il Piano annuale di ripartizione e di concessione dei contributi entro il 30 settembre di ogni anno.

2. L'erogazione dei contributi è disposta contestualmente all'approvazione del Piano annuale di ripartizione e di concessione.

CAPO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DELLA COOPERAZIONE

Art. 8.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi a contributo:

a) le cooperative d'acquisto ed i loro consorzi, la cui attività primaria attenga l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate e la prestazione di servizi di assistenza tecnica alle stesse, e che siano legalmente costituiti in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o che si costituiscono in data successiva, congiuntamente o disgiuntamente: 1) tra commercianti al dettaglio, anche su aree pubbliche; 2) tra esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 3) tra cooperative di consumo, con l'eventuale partecipazione di esercenti il commercio all'ingrosso, di produttori agricoli in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività commerciale e di operatori turistici;

b) i gruppi d'acquisto ed i centri operativi aderenti alle unioni volontarie, la cui attività primaria attenga l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese aderenti e la prestazione di servizi di assistenza tecnica alle stesse e che si siano formate in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o che si formino in data successiva, congiuntamente o disgiuntamente: 1) tra commercianti al dettaglio, anche su aree pubbliche; 2) tra esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con l'eventuale partecipazione di esercenti il commercio all'ingrosso, di produttori agricoli in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività commerciale e di operatori turistici;

c) i soggetti che, costituitisi o formatisi in data anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tuttavia in possesso degli altri requisiti indicati nelle lettere a) e b) abbiano incrementato, in misura non inferiore al 5 per cento, il numero degli aderenti nell'arco dei sei mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge;

d) le cooperative di consumo ed i loro consorzi, in possesso delle autorizzazioni di legge per lo svolgimento dell'attività commerciale al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

e) le cooperative di produzione e lavoro ed i loro consorzi, in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Non sono ammessi al contributo i soggetti che, per i medesimi interventi oggetto dei benefici di cui alla presente legge, godano di contributi o finanziamenti concessi da altri enti pubblici.

Art. 9.

Programmi oggetto di contributo

1. Ai fini della presente legge sono ammessi a contributo i programmi realizzati dalle forme associative di cui all'art. 8, lettere a), b) e c), relativi a:

a) investimento mobiliare, ristrutturazione im mobiliare per nuovo insediamento o ampliamento, rinnovo o ristrutturazione di locali, con acquisto di impianti e attrezzature, adibiti o da adibire a magazzino deposito, conservazione, stoccaggio, la vorazione e preparazione delle merci e dei prodotti, compresi gli investimenti per la meccanizzazione e automazione della movimentazione delle merci;

b) investimento mobiliare per l'insediamento o l'ampliamento o il rinnovo di locali, con acquisto impianti e attrezzature, per ospitare una centrale d'acquisto;

c) promozione a favore dei nuovi soci di cooperative d'acquisto, di unioni volontarie o di gruppi d'acquisto per contenere i costi di adesione e favorire lo sviluppo dell'associazionismo.

2. Sono altresì ammessi a contributo i programmi realizzati dai soggetti di cui all'art. 8, lettere d) ed e), relativi a:

a) investimento mobiliare, ristrutturazione in mobiliare per nuovo insediamento o ampliamento, rinnovo o ristrutturazione di locali, con acquisto impianti ed attrezzature adibiti o da adibire all'esercizio di attività commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, inerenti insediamenti con superficie non inferiore a metri quadrati 350 di vendita o metri quadrati 100 di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, che perseguono una maggior produttività per addetto o per unità di superficie, adottando anche formule di offerta a self service od a servizio semi assistito;

b) investimento mobiliare, ristrutturazione immobiliare per nuovo insediamento o ampliamento, rinnovo o ristrutturazione di locali, con acquisto impianti e attrezzature, adibiti o da adibire a magazzino deposito, conservazione, stoccaggio, lavorazione e preparazione delle merci e dei prodotti, compresi gli investimenti per la meccanizzazione ed automazione della movimentazione delle merci.

Art. 10.

Priorità

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, sono considerati prioritari gli interventi indicati nella lettera a) dei commi 1 e 2 dell'art. 9.

2. Nell'ambito del comma 1 dell'art. 9, costituisce titolo di ulteriore priorità l'abbinamento di un programma di cui alla lettera a) con un programma di cui alle lettere b) e c) o di entrambe.

3. Nell'ambito del comma 2 dell'art. 9 costituisce titolo di ulteriore priorità l'abbinamento di un programma di cui alla lettera a) con un programma realizzato ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c).

Art. 11.

Presentazione delle domande

1. Ai fini della richiesta di contributo, i soggetti di cui all'art. 8 della presente legge, nel periodo compreso tra il 1^o gennaio ed il 31 marzo di ogni anno, propongono istanza al Presidente della Giunta Regionale sulla base di idonea modulistica approvata dalla Giunta Regionale e corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione elencata in calce alla medesima.

2. Le domande debbono essere sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti e controfirmate dal Presidente del Collegio sindacale, ove esista.

Art. 12.

Contributi

1. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere a) e b), ai soggetti beneficiari di cui all'art. 8, comma 1, è concesso un contributo in conto capitale, limitatamente ad iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 800 milioni o per opere di maggior costo sino alla concorrenza di lire 800 milioni, non superiore al 40 per cento e non inferiore al 20 per cento della spesa ammessa, erogabile in rate costanti annue della durata di cinque anni.

2. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), ai soggetti beneficiari di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), è concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa e comunque di importo non superiore a lire 20 milioni, erogabile in unica soluzione.

3. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), ai soggetti beneficiari di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), è concesso un contributo, ammontante alla riduzione dei costi di adesione per ogni singolo socio per una quota non superiore al 50 per cento dei costi e comunque fino alla concorrenza massima di lire 5 milioni. Di detto contributo deve beneficiare il socio medesimo, cui è fatto obbligo di aderire alla forma associativa per un periodo non inferiore a due anni. L'erogazione avviene in unica soluzione.

Art. 13.

Stanziamiento

1. La Regione, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, iscrive nei bilanci annuali lo stanziamento previsto per l'attuazione del Capo III della presente legge.

2. Lo stanziamento è ripartito tra i soggetti previsti dal precedente art. 8, in ragione delle seguenti quote percentuali:

a) 40 per cento a favore dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

b) 50 per cento a favore dei soggetti di cui al comma 1, lettera d);

c) 10 per cento a favore dei soggetti di cui al comma 1, lettera e).

3. Alla mancata utilizzazione di una o più tra le quote o di parte di esse consegue l'utilizzo delle somme disponibili, nello stesso esercizio finanziario, in aumento proporzionale delle altre.

Art. 14.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. La Giunta Regionale approva il Piano annuale di ripartizione e di concessione dei contributi entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. L'erogazione dei contributi si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

CAPO IV

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

Art. 15.

Soggetti beneficiari.

1. Sono ammessi a contributo:

a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio, anche su aree pubbliche, e/o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, della legge 28 marzo 1991, n. 112 e della legge 25 agosto 1991, n. 287, purché aderenti a forme di associazionismo economico regolate contrattualmente o volontariamente. Le imprese che hanno titolo a presentare domanda debbono inoltre possedere i requisiti elencati nell'art. 2, comma 8 della presente legge;

b) gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio, anche su aree pubbliche e/o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che abbiano superato il sessantesimo anno di età e che documentino di aver svolto la medesima attività da almeno venticinque anni alla data della presentazione dell'istanza di contributo. Tali soggetti possono essere costituiti nella forma di ditta individuale o società di fatto o s.n.c. In queste ultime almeno uno dei soci deve aver raggiunto i previsti limiti di età e di attività di cui alla presente lettera;

c) le società di persone o di capitale, ad esclusione delle s.p.a., il cui oggetto sociale sia l'effettuazione di ricerche di mercato, le quali operino specificatamente nel settore del terziario commerciale.

2. Non sono ammessi a contributo i soggetti che, per i medesimi interventi oggetto dei benefici di cui alla presente legge, godano di contributi o finanziamenti concessi da altri Enti pubblici.

Art. 16.

Programmi oggetto di contributo

1. I soggetti individuati dall'art. 15, comma 1, lettera a), sono ammessi a fluire del contributo qualora realizzino:

a) programmi di rivitalizzazione e riqualificazione dei centri storici e degli assi viari che configurano centri commerciali naturali. Possono pertanto costituire oggetto di contributo gli interventi di arredo urbano, la partecipazione alla gestione di mezzi di trasporto alternativi non inquinanti in caso di pedona-

lizzazione. La conduzione di parcheggi pubblici con eventuale infrastrutturazione impiantistica. I soggetti realizzatori possono essere forme associative, all'uopo costituite, tra piccole e medie imprese esercenti la vendita al dettaglio, anche su aree pubbliche e/o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con la partecipazione di piccole e medie imprese artigiane, produttori allevatori e operatori turistici;

b) acquisto, anche a mezzo di locazione finanziaria, di strutture mobili (autonegozi o comunque automezzi idonei al trasporto di cose in conto proprio), effettuato da piccole e medie imprese autorizzate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 112/1991, che garantiscono il servizio di vendita al dettaglio alimentare, anche presso il domicilio del consumatore, di generi alimentari freschi e conservati, bevande, surgelati e prodotti di igiene per la casa e la persona, in zone particolarmente carenti di tali offerte. Le zone in argomento sono previamente e concordemente individuate con l'Amministrazione Regionale. L'avvenuta prestazione di servizio è certificata dall'Amministrazione Comunale nel cui concentrico o nelle cui frazioni deve svolgersi, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione Regionale nei provvedimenti di ammissibilità al contributo.

2. I soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettera *b)*, sono ammessi a fruire di una indennità «una tantum» qualora cessino l'attività non per effetto di atto tra vivi per trasferimento in proprietà dell'azienda, bensì per effetto di restituzione del titolo autorizzativo. Ai medesimi, qualora ottengano la predetta indennità, è fatto obbligo di non intraprendere attività di vendita al dettaglio, anche su aree pubbliche, o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sia in qualità di titolari di ditta individuale sia in qualità di soci di società di persone.

3. I soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettera *c)*, sono ammessi a contributo qualora realizzino programmi relativi a:

a) svolgimento di ricerche di mercato, anche periodiche, che abbiano a tema lo sviluppo delle reti di terziario commerciale e di servizio, legato ad obiettivi di interesse territoriale indicati periodicamente dalla Regione Piemonte o da essa fatti propri su proposta delle singole società;

b) progetti di marketing e merchandising che, utilizzando ricerche di mercato, siano recepibili ed integrati con uno o più programmi finanziabili ai sensi della presente legge e che interessino soggetti beneficiari che realizzino programmi previsti dalla legge medesima.

Art. 17.

Priorità

1. Ai fini dell'ammissibilità ai contributi si considerano prioritari i contenuti dei progetti rispetto ai soggetti attuatori.

2. Le priorità sono pertanto da assegnarsi, nell'ambito dei programmi di cui all'art. 16, a quelli previsti nel seguente ordine dal:

- a)* comma 1, lettera *b)*;
- b)* comma 1, lettera *a)*;
- c)* comma 2;
- d)* comma 3, lettera *a)* abbinata alla lettera *b)*;
- e)* comma 3, lettera *a)*;
- f)* comma 3, lettera *b)*.

3. A parità di contenuto dei programmi, sono prioritari quelli realizzati da forme associative costituite da un numero più elevato di aderenti.

4. Nell'ambito del comma 3 dell'art. 16, costituisce titolo di priorità ulteriore l'abbinamento di un programma di cui alla lettera *a)* con un programma di cui alla lettera *b)*.

Art. 18.

Presentazione delle domande

1. Ai fini dell'ottenimento del contributo, i soggetti di cui all'art. 15, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ogni anno, avanzano istanza al Presidente della Giunta Regionale sulla base di idonea modulistica approvata dalla Giunta Regionale e corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione richiesta in calce alla medesima.

Art. 19.

Contributi

1. Possono fruire di un contributo in conto capitale i soggetti di cui all'art. 15 che realizzano:

a) i programmi di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, sino al limite massimo del 20 per cento della spesa ammessa e comunque per un importo non superiore a lire 50 milioni, erogabile in tre quote costanti annue;

b) i programmi di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa e comunque per un importo non superiore a lire 40 milioni per autonegozio dotato di impianti di refrigerazione ed a lire 15 milioni per automezzo idoneo al trasporto cose in conto proprio, comunque non promiscuo, erogabile in tre quote costanti annue.

2. Può fruire di un contributo «una tantum» la cessazione dell'attività da parte dei soggetti di cui all'art. 15, lettera *b)*, avvenuta secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2. L'entità dell'indennità è stabilita in lire 5 milioni, erogabile in unica soluzione.

3. Possono altresì fruire di un contributo in conto capitale i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettera *c)*, che realizzino i programmi di cui all'art. 16, comma 3, lettere *a)* e *b)*. Ad essi è concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa e comunque di importo non superiore a lire 20 milioni per ogni programma, erogabile in due quote costanti annue.

Art. 20.

Stanziamiento

1. La Regione, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, iscrive nei bilanci annuali lo stanziamento previsto per l'attuazione del Capo IV della presente legge.

2. Lo stanziamento è ripartito tra i programmi previsti dal precedente art. 16, in ragione delle seguenti quote percentuali:

- a)* 30 per cento a favore dei programmi di cui al comma 1, lettera *a)*;
- b)* 30 per cento a favore dei programmi di cui al comma 1, lettera *b)*;
- c)* 20 per cento a favore dei programmi di cui al comma 2;
- d)* 20 per cento a favore dei programmi di cui al comma 3.

3. Alla mancata utilizzazione di una o più fra le quote o di parte di esse consegue l'utilizzo delle somme disponibili, nello stesso esercizio finanziario, in aumento proporzionale delle altre.

Art. 21.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. La Giunta regionale approva il piano annuale di ripartizione e di concessione dei contributi entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. All'erogazione del contributo si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE,
ABROGATIVE E FINALI

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 3 miliardi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di lire 3 miliardi in termini di competenza e di cassa del capitolo 27190, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 ed istituzione, nel medesimo stato di previsione, dei capitoli così di seguito denominati:

a) «Interventi per favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali», con lo stanziamento di lire 3 miliardi in termini di competenza e di cassa;

b) «Interventi a sostegno dell'associazionismo economico e della cooperazione», con lo stanziamento «per memoria»;

c) «Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali», con lo stanziamento «per memoria».

3. In deroga alla legge regionale di contabilità, tra i capitoli suindicati, appartenenti alla medesima autorizzazione di spesa, sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo.

4. Agli oneri ricadenti sugli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 23.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, le domande di contributo di cui al Capo II, art. 4; Capo III, art. 11 e Capo IV, art. 18, debbono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per le istanze già presentate entro la data dell'entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa vigente all'atto della presentazione.

Art. 24.

Norma abrogativa

1. La legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 è abrogata.

Art. 25.

Norma finale

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad osservare le norme della presente legge nonché le condizioni e i termini fissati nei rispettivi provvedimenti di concessione dei contributi.

2. L'inosservanza comporta la revoca del contributo con motivato provvedimento della Giunta regionale. Il recupero del contributo erogato avviene qualora ne ricorrano gli estremi in base alle vigenti norme in materia.

3. La Regione dispone i relativi accertamenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 aprile 1995

BRIZIO

95R0742

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 58.

Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) e relativi bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», e con decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito con legge 21 ottobre 1994, n. 584 in materia di dighe.

2. Per le finalità della presente legge, le opere di cui al comma 1 sono suddivise nelle seguenti categorie:

a) categoria A: sbarramenti che non superano i cinque metri di altezza e che determinano un volume di invaso inferiore a 20 mila metri cubi;

b) categoria B: sbarramenti con altezza compresa tra cinque e dieci metri o con volume di invaso da 20 mila metri cubi a 100 mila metri cubi;

c) categoria C: sbarramenti con altezza superiore a dieci metri e fino a quindici metri o con volumi di invaso superiore a 100 mila metri cubi e fino a un milione di metri cubi.

3. I progetti delle opere di cui al comma 2 sono approvati, ai fini della tutela della pubblica incolumità, con decreto del Presidente della Giunta regionale, a norma delle procedure di cui agli articoli 5, 7 e 14.

4. La realizzazione delle opere di sbarramenti di ritenuta delle categorie B e C, è preceduta dalla redazione di un progetto di fattibilità.

5. La domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera è inoltrata al Presidente della Giunta regionale tramite la struttura regionale tecnica decentrata competente in materia di opere pubbliche difesa del suolo competente per territorio, di seguito denominata struttura regionale tecnica decentrata. Copia di tale domanda inoltrata, per conoscenza, dal richiedente al Sindaco del comune territorialmente competente, di seguito denominato il Sindaco.

CAPO II.

DISCIPLINA DEGLI INVASI CON CAPACITÀ DI ACCUMULO SUPERIORE A 20 MILA METRI CUBI O CON ALTEZZA DI SBARRAMENTO SUPERIORE A CINQUE METRI (CATEGORIE B E C).

Art. 2.

Progetto di fattibilità

1. Al fine dell'acquisizione della preliminare ammissibilità, il progetto di fattibilità di cui all'art. 1, comma 4, è presentato in quadrupliche copia alla struttura regionale tecnica decentrata.

2. La struttura regionale tecnica decentrata invia copia del progetto:

a) alla Sezione militare territoriale ai fini dell'acquisizione del nulla osta di competenza;

b) al settore regionale competente per la prevenzione del rischio geologico meteorologico e sismico, di seguito denominata in breve struttura regionale competente in materia geologica;

c) al Comune territorialmente interessato con richiesta di pubblicazione all'albo pretorio di un avviso, predisposto dalla stessa struttura regionale tecnica decentrata, e contenente l'indicazione dell'ufficio presso il quale possono essere consultati gli elaborati progettuali.

3. La struttura regionale tecnica decentrata invia, inoltre, copia dell'avviso alla Comunità Montana territorialmente competente ed alla Provincia interessata per la pubblicazione all'albo pretorio. Per le opere di categoria C copia dell'avviso è pubblicata a cura del richiedente anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).

4. Il progetto di fattibilità è costituito dai seguenti elaborati:

a) la relazione tecnica e idrologica;

b) i rilievi delle zone di imposta dello sbarramento;

c) la planimetria estesa a tutto il bacino tributario con l'indicazione dello sbarramento e dell'invaso;

d) la documentazione fotografica della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;

e) i disegni tecnici delle strutture dello sbarramento;

f) la relazione geologica con evidenziazione degli elementi geomorfologici del bacino interessato;

g) la relazione geotecnica che evidenzia le caratteristiche dei terreni di fondazione e le caratteristiche di stabilità dei versanti.

Art. 3.

Ammissibilità dei progetti di fattibilità

1. La struttura regionale tecnica decentrata provvede ad accertare la completezza della documentazione progettuale, acquisisce il parere del settore regionale competente in materia geologica, i referti di pubblicazione e compie la preliminare istruttoria tecnica che si concreta nell'espressione di parere di ammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del nulla osta della Sezione militare territoriale e del referto di pubblicazione stil B.U.R.

2. Il parere di ammissibilità contiene le eventuali condizioni per la redazione del progetto esecutivo e indica gli aspetti tecnici che necessitano di ulteriore approfondimento o maggior dettaglio. Con lo stesso parere viene, inoltre, fissato il termine, non superiore a ventiquattro mesi, per la presentazione del progetto esecutivo.

3. L'eventuale diniego è compiutamente motivato. Analogamente sono dettagliatamente descritte le eventuali indicazioni negative non preclusive che comportano, comunque, sostanziali modifiche del progetto.

Art. 4.

Progetto esecutivo

1. Il richiedente, acquisito il parere di ammissibilità, presenta il progetto esecutivo dell'opera in quadrupliche copie, alla struttura regionale tecnica decentrata, al fine di ottenere l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed all'esercizio dell'opera.

2. Il progetto esecutivo dell'opera, sottoscritto dal progettista e dal proprietario o gestore, deve contenere:

a) la relazione tecnico economica sulle caratteristiche dello sbarramento e degli impianti connessi con specifico riferimento alle finalità economiche da conseguire;

b) la relazione tecnica con indicazione delle campagne di indagine svolte, delle conseguenze scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso, riportante l'inquadramento geologico del territorio interessato in relazione anche alle indicazioni del piano regolatore generale (P.R.G.);

c) la cartografia del bacino tributario in scala 1:25000;

d) la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;

e) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5000;

f) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;

g) i disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;

h) il piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia durante l'esercizio dell'invaso;

i) la relazione geologica ed idrogeologica contenente l'indicazione e la valutazione delle prove, delle indagini e dei rilevamenti conseguiti; in particolare devono essere descritti: la geomorfologia e la litologia del bacino, la geognostica dei terreni d'imposta dello sbarramento, le caratteristiche geotecniche dei materiali di costruzione degli sbarramenti, nonché gli effetti indotti sulle interazioni tra acque superficiali ed acque sotterranee;

l) la carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento alla soggiacenza all'invaso;

m) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustificano il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il conseguente dimensionamento degli organi di scarico;

n) le verifiche di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;

o) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento e della massima piena scaricabile;

p) tutte le notizie, le indagini e gli approfondimenti eventualmente richiesti nella fase d'esame del progetto di fattibilità.

3. Per le opere di categoria C, il progetto esecutivo è integrato con il piano di approvvigionamento degli inerti e di destinazione dei materiali di risulta.

4. La struttura regionale tecnica decentrata accerta la completezza della documentazione progettuale e richiede eventuali elaborati integrativi.

Art. 5.

Approvazione del progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo è esaminato dalla struttura regionale tecnica decentrata, che, acquisito il parere del settore regionale competente in materia geologica, redige la relazione di istruttoria e lo schema di disciplinare contenente le condizioni a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione.

2. Lo schema di disciplinare contiene tutte le prescrizioni relative alle modalità di costruzione, al collaudo, all'esercizio dell'impianto e l'indicazione della cauzione da costituirsi a garanzia della corretta esecuzione delle opere e dell'esercizio dell'impianto.

3. La struttura regionale tecnica decentrata trasmette il progetto esecutivo e gli atti di istruttoria al settore regionale competente in materia di opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico, che provvede ad acquisire il parere del Comitato regionale opere pubbliche (CROP), sezione infrastrutture, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici.

4. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del parere favorevole del CROP Sezione infrastrutture, con proprio decreto approva il progetto ed il relativo disciplinare. Copia del decreto viene trasmesso, per conoscenza, al Sindaco.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI INVASI CON CAPACITÀ DI ACCUMULO INFERIORE A 20 MILA METRI CUBI E CON ALTEZZA DI SBARRAMENTO INFERIORE A CINQUE METRI (CATEGORIA A).

Art. 6.

Progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo dell'opera: in quadrupliche copia, sottoscritto dal progettista e dal proprietario o gestore, contiene:

a) la relazione tecnica con indicazione delle campagne di indagine svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o di svuotamento dell'invaso;

b) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000;

c) la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;

d) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5000;

e) le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;

f) i disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;

g) l'inquadramento geologico del territorio interessato con riferimento alle indicazioni del P.R.G. e la carta geomorfologica con l'individuazione di tutti gli elementi di interesse;

h) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustificano il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il conseguente dimensionamento degli organi di scarico;

i) le verifiche di stabilità dello sbarramento delle principali opere accessorie.

2. La struttura regionale tecnica decentrata accerta la completezza della documentazione progettuale e richiede eventuali elaborati integrativi. Provvede inoltre agli adempimenti di cui all'art. 2.

Art. 7.

Approvazione del progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo è esaminato dalla struttura regionale tecnica decentrata che redige la relazione di istruttoria e lo schema di disciplinare contenente le condizioni a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione.

2. Lo schema di disciplinare contiene tutte le prescrizioni relative alle modalità di costruzione, al collaudo ed all'esercizio dell'impianto e fissa l'importo della cauzione da costituirsi a garanzia della corretta esecuzione delle opere e dell'esercizio dell'impianto.

3. La struttura regionale tecnica decentrata trasmette il progetto esecutivo, gli atti di istruttoria e lo schema di disciplinare al settore regionale competente in materia di opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico ai fini dell'emanazione del decreto di approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale.

4. L'eventuale diniego è compiutamente motivato. Analogamente sono dettagliatamente descritte le eventuali indicazioni negative non preclusive che comportano comunque sostanziali modifiche del progetto.

CAPO IV

VIGILANZA, COLLAUDO, CONTROLLO E CATASTO DEGLI INVASI

Art. 8.

Vigilanza sui lavori

1. La vigilanza sui lavori di costruzione dell'opera, secondo le norme contenute nel disciplinare posto a base dell'autorizzazione, è affidata alla struttura regionale tecnica decentrata.

2. Il proprietario o gestore dell'opera comunica al Sindaco ed alla competente struttura regionale tecnica decentrata la data di inizio dei lavori ed il nominativo del tecnico da lui incaricato quale direttore dei lavori, al fine di consentire il controllo e la vigilanza sull'esecuzione dei lavori stessi.

3. Il direttore dei lavori esegue i controlli con particolare riferimento:

a) all'esecuzione dei drenaggi;

b) alla predisposizione dei piani di fondazione ed all'esecuzione degli ancoraggi e degli ammassamenti di fondazione;

c) all'esecuzione degli organi di scarico;

d) all'esecuzione dello splatamento e dello scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;

e) all'eventuale sussistenza di situazioni impreviste in fase progettuale;

f) ai processi di compattazione per la formazione dello sbarramento;

g) alle campionature e alle prove dei calcestruzzi e dei materiali secondo le norme vigenti;

h) ai profili dei paramenti.

4. Il proprietario o gestore dell'opera trasmette i risultati dei controlli di cui al comma 3 alla struttura regionale tecnica decentrata evidenziando eventuali anomalie.

5. La struttura regionale tecnica decentrata ha facoltà di accedere in qualunque momento ai cantieri e di eseguire o di far eseguire indagini e controlli ai fini della tutela della pubblica incolumità.

6. Le eventuali varianti che si rendessero necessarie sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere della struttura regionale tecnica decentrata.

7. In caso di gravi inadempimenti o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, la struttura regionale tecnica decentrata ha facoltà di sospendere i lavori riferendo al Sindaco del Comune territorialmente competente ed al settore regionale competente in materia di opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico che, acquisito il parere del CROP propone al Presidente della Giunta regionale l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

8. Il proprietario o gestore dell'opera informa il sindaco e la struttura regionale tecnica decentrata dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Art. 9.

Collaudo

1. Per le opere di categoria C è richiesto il collaudo in corso d'opera da parte di una Commissione composta da tecnici qualificati. Alla nomina della Commissione provvede la Giunta regionale.

2. Per le opere di categoria B è richiesto il collaudo finale, fatta salva l'eventuale prescrizione di collaudo in corso d'opera contenuta nel disciplinare di autorizzazione in considerazione di particolari situazioni locali.

3. Per le opere delle categorie A e B il proprietario o gestore ha facoltà di richiedere la nomina del collaudatore alla Giunta regionale o di provvedervi direttamente comunicando il nominativo al Sindaco ed alla struttura regionale tecnica decentrata.

4. I risultati delle ispezioni periodiche effettuate dalla Commissione di collaudo in corso d'opera sono comunicati al Sindaco ed alla struttura regionale tecnica decentrata.

5. Il progressivo riempimento dell'invaso non ha inizio prima delle operazioni di collaudo e comunque è autorizzato dalla struttura regionale tecnica decentrata sulla base di un programma operativo presentato dal richiedente.

6. Il certificato di collaudo tecnico definitivo è trasmesso dal proprietario o gestore al Sindaco ed al settore regionale competente in materia di opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico.

7. Le spese per le operazioni di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del proprietario o gestore dell'opera.

Art. 10.

Esercizio e vigilanza

1. Il proprietario o gestore, sulla base del certificato di collaudo favorevole, può iniziare l'esercizio dell'impianto notificando, contestualmente, al Sindaco ed alla struttura regionale tecnica decentrata l'entrata in esercizio dell'opera realizzata.

2. Il proprietario o gestore provvede, con personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla vigilanza ed alla costante manutenzione dell'opera inviando rapporti al Sindaco ed alla struttura regionale tecnica decentrata, secondo le modalità e le frequenze indicate nel disciplinare.

3. Il Sindaco, a norma delle leggi vigenti, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità può disporre visite di controllo trasmettendo alla struttura regionale tecnica decentrata copia del verbale di visita.

4. Il Sindaco ordina l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazioni necessarie in relazione alle risultanze delle visite di cui al comma 3. In caso di accertate negligenze o di mancata esecuzione dei lavori ordinati, su parere della struttura regionale tecnica decentrata, impone al proprietario o gestore dell'opera lo svuotamento dell'invaso a tutela dell'incolumità pubblica. Copia dell'ordinanza è trasmessa alla Prefettura competente e al Presidente della Giunta regionale.

5. È fatto obbligo al proprietario o gestore dell'opera di mantenere in efficienza, a sue cure e spese, la strumentazione di controllo prescritta nel disciplinare, comunicando i dati relativi al Sindaco ed alla struttura regionale tecnica decentrata.

Art. 11.

Catasto degli invasi

1. Presso il settore regionale competente in materia di opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico è costituito il catasto degli invasi di competenza regionale.

2. Il catasto raccoglie e codifica tutte le informazioni provenienti dalle strutture regionali tecniche decentrate a seguito della approvazione del progetto esecutivo, del relativo collaudo, nonché delle risultanze dei controlli effettuati nel corso dell'esercizio.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce i contenuti e le metodologie di attuazione del catasto, e disciplina le modalità di accesso ai dati.

CAPO V

INVASI ESISTENTI

Art. 12.

Denuncia degli invasi esistenti

1. I proprietari o gestori degli invasi in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelli già autorizzati ai sensi della legge regionale 4 giugno 1991, n. 23 in materia di sbarramenti fluviali e bacini di ritenuta, sono tenuti a denunciare i dati caratteristici alla struttura regionale tecnica decentrata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La denuncia è effettuata mediante presentazione della scheda di cui all'Allegato A.

2. La scheda di denuncia è inoltrata al Presidente della Giunta regionale, tramite la struttura regionale tecnica decentrata ed è corredata da una perizia giurata rilasciata da un ingegnere abilitato, che attesti le condizioni dell'opera nei confronti della pubblica incolumità. Copia della denuncia e della relativa perizia giurata è contestualmente inviata al Sindaco.

3. Qualora la perizia giurata attesti condizioni di sicurezza, nelle more del procedimento di regolarizzazione di cui all'art. 13 e senza pregiudizio per la determinazione delle Autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio dello sbarramento e del relativo invaso, ferma restando la sua responsabilità per eventuali sinistri.

4. Qualora la perizia giurata non attesti condizioni di sicurezza, il Sindaco, sulla base delle indicazioni della struttura regionale tecnica decentrata, ordina al proprietario o gestore dell'opera di effettuare, a loro spese e con le dovute cautele, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento.

5. I soggetti che non presentino la denuncia entro il termine di cui al comma 1, hanno l'obbligo di demolire a proprie spese lo sbarramento entro lo stesso termine.

6. Dell'obbligo della presentazione della denuncia è data adeguata divulgazione attraverso ordinanze comunali e la pubblicazione di appositi avvisi da parte della Regione.

Art. 13.

Regolarizzazione delle opere esistenti

1. Ai fini della regolarizzazione delle opere esistenti, entro un anno dalla data di scadenza del presentazione della denuncia di cui all'art. 1 il proprietario o gestore presenta alla struttura regionale tecnica decentrata il collaudo statico dell'opera e la seguente documentazione in triplice copia, così differenziata: a seconda delle categorie di appartenenza:

a) categoria A:

1) la relazione tecnica con l'indicazione dell'estensione del bacino imbrifero di influenza, della consistenza del corpo diga, delle modalità di utilizzazione dell'invaso con riferimento ai tempi medi riempimento ed ai periodi dell'anno in cui verifica il massimo ed il minimo invaso, della tipologia ed efficienza degli organi di scarico valutati con riferimento alle dimensioni del bacino imbrifero sotteso ed alla massima piovosità, nonché delle eventuali modifiche strutturali operate nel corso dell'uso del bacino; rispetto al corpo diga è specificato, in particolare: l'altezza massima, la lunghezza, il volume, il tipo di ammassamento, il grado di compattazione, il tipo di copertura e l'inclinazione dei paramenti, lo stato di manutenzione dei paramenti stessi, la larghezza al coronamento, franco, inteso come differenza tra quota di massimo invaso e quota al coronamento, il posizionamento dello sfioratore e dello scarico, con indicazione dei materiali costituenti i manufatti stessi sono, infine, indicati la natura dei terreni ed il tipo di alimentazione del bacino (acqua sorgiva, piovana, estrazione da falda, derivazione da corsi d'acqua od altro) ed è precisato se la zona adiacente l'invaso è protetta da adeguata recinzione;

2) la cartografia del-bacino tributario in scala 1:25000 ed i disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200; la planimetria in scala 1:500; i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;

3) la documentazione fotografica del corpo diga e dell'invaso, previa apposizione di strumenti lineari di misura che consentano la valutazione dell'altezza dei paramenti e della larghezza al coronamento;

4) la frequenza dei controlli e l'elenco del personale addetto alla vigilanza;

b) categoria B:

1) la relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli organi di scarico, contenente la verifica di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie e lo studio sulle condizioni di deflusso a valle, della massima piena scaricabile ed in caso di collassamento dello sbarramento;

2) la relazione geologica ed idrogeologica relativa al bacino imbrifero ed al contorno dell'invaso;

3) la relazione geotecnica ed idraulica che illustra le caratteristiche dei terreni di appoggio e tenuta, nonché i criteri adottati per la determinazione della massima portata in arrivo e la verifica dello scaricatore di piena;

4) la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;

5) il rilievo batimetrico dell'invaso ed il rilievo topografico del corpo idrico ricevitore dello scarico in scala 1:5000;

6) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000 ed i disegni di sezione delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, la planimetria in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;

7) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;

8) la frequenza dei controlli e l'elenco del personale addetto alla vigilanza;

c) categoria C:

1) la relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli organi di scarico;

2) la relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde e delle spalle, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona; in particolare devono essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza;

3) la relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione dell'invaso finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle; per le dighe di materiali sciolti, la relazione comprende le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse; la stabilità della diga e del complesso diga terreni di fondazione dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

4) la relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

5) nel caso di dighe murarie, una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso ed in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

6) la relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi e del personale addetto alla vigilanza;

7) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000;

8) la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;

9) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5000;

10) i disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, la planimetria in scala 1:500, i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;

11) la carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi interesse in riferimento alla soggiacenza all'invaso;

12) le verifiche di stabilità dello sbarramento delle principali opere accessorie;

13) lo studio sulle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento e della massima piena scaricabile;

14) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso.

2. Alla nomina dei collaudatori si provvede a norma dell'articolo 9.

3. La struttura regionale tecnica decentrata può disporre che, entro tre mesi, vengano prodotti ulteriori documenti e chiarimenti.

4. Nel caso in cui le opere non risultino collaudabili il Sindaco, su indicazione della struttura regionale tecnica decentrata, ordina la sospensione dell'esercizio e l'esecuzione degli interventi di adeguamento o la demolizione dell'invaso.

Art. 14.

Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio

1. La struttura regionale tecnica decentrata, seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione prodotta, acquisito il parere del settore regionale competente in materia geologica, nonché sulla base delle risultanze del collaudo statico, redige la relazione di istruttoria ed il disciplinare contenente le condizioni a cui è subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto. Copia di detta documentazione viene trasmessa al Sindaco ed al settore regionale competente in materia di opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico ai fini dell'emanazione del decreto da parte del presidente della Giunta regionale, di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.

2. Per le opere di cui alle categorie B e C, decreto di cui al comma 1 è emanato su conforme parere del CROP.

CAPO VI

NORME FINALI, SANZIONI, SPESE DI ISTRUTTORIA ED ACCERTAMENTO, ABROGAZIONI

Art. 15.

Sanzioni relative a costruzioni ed esercizi abusivi

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla vigente normativa nazionale:

a) coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio le opere di cui all'art. 1, senza l'approvazione rilasciata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, soggiacciono alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 15 milioni;

b) all'ammenda di cui alla lettera a), è soggetto chi, non avendo presentato la denuncia di cui all'art. 12, non provvede alla demolizione dello sbarramento nel termine indicato al comma 1 dello stesso articolo;

c) coloro i quali realizzano opere di cui all'art. 1 in difformità al progetto approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, soggiacciono alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni a seconda della gravità della violazione;

d) coloro i quali gestiscono opere di cui all'art. 1 senza rispettare le prescrizioni del disciplinare, soggiacciono alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, a seconda della gravità della violazione, e sono comunque tenuti a realizzare le prescrizioni imposte;

e) coloro i quali non ottemperano all'ordinanza del Sindaco di effettuare a proprie spese la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento, soggiacciono alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni, a seconda della gravità della violazione; inoltre, in caso di inottemperanza delle disposizioni impartite, il Sindaco, nel termine di quindici giorni dalla notifica, ordina l'esecuzione d'ufficio dei lavori a tutela della pubblica incolumità, addebitando l'intero costo all'inadempiente.

Art. 16.

Accertamento e contestazione delle violazioni

1. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della presente legge, provvede la polizia municipale del Comune ove sono localizzate le opere e/o il Corpo forestale dello Stato. Gli accertatori provvedono altresì, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti.

Art. 17.

Irrogazione delle sanzioni

1. Il Presidente della Giunta Regionale, ricevuto il verbale di contestazione e di accertamento di violazione alle norme della presente legge, provvede ad irrogare le sanzioni amministrative previste. La misura delle sanzioni amministrative è decisa dal Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze acquisite.

Art. 18.

Spese di istruttoria

1. Ad ogni denuncia presentata ai sensi dell'art. 12, il richiedente effettua un versamento relativo all'istruttoria della pratica di lire 200 mila per l'anno in corso. Successivi adeguamenti all'importo saranno eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 19.

Proventi, sanzioni e spese istruttoria

1. I proventi delle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 15, sono incassate sul Capitolo 2330 dello stato di previsione delle entrate di bilancio della regione Piemonte per l'anno finanziario 1995, istituito con la seguente denominazione «Proventi connessi alle sanzioni irrogate per penalizzazione dei reati punibili con la sola ammenda o multa» e nei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

2. I proventi delle spese stabilite dall'art. 18 a carico del richiedente la concessione, per l'istruttoria della relativa pratica, sono incassate su apposito capitolo istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della regione Piemonte per l'anno finanziario 1995 con la seguente denominazione «Proventi per spese di istruttoria» e con lo stanziamento «per memoria».

Art. 20.

Richiamo alla legislazione nazionale

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alla vigente normativa nazionale in materia.

Art. 21.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 4 giugno 1991, n. 23 «Legge regionale in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale - Costruzione, esercizio e vigilanza».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 aprile 1995

BRIZIO

(Omissis).

95R0743

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 11.

Bilancio definitivo 1995 e bilancio pluriennale 1995/1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 8 del 15 aprile 1995)

(Omissis).

95R0670

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 12.

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori d'intervento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 8 del 15 aprile 1995)

(Omissis).

95R0671

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 13.

Concessione di una medaglia ricordo al personale cessato dal servizio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 8 del 15 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Molise, sulla base delle disposizioni previste dalla presente legge concede una medaglia ricordo a titolo di riconoscimento per la collaborazione prestata ai dipendenti cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1995.

Art. 2.

1. Ai dipendenti che cessano dal servizio per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, o per raggiunti limiti di servizio, ovvero per motivi di salute, o deceduti in servizio, anche alla memoria, è attribuita una medaglia d'oro dal peso di grammi venti.

2. Ai dipendenti che cessano dal servizio per titolo diverso rispetto a quelli indicati nel primo comma e che abbiano maturato con la Regione una anzianità di servizio utile non inferiore ad anni venti è attribuita una medaglia d'oro del peso di grammi dieci.

3. La medaglia viene coniata appositamente e recherà sul davanti lo stemma della Regione e sul retro il nome ed il cognome del dipendente con l'indicazione dell'anno della cessazione dal servizio.

4. Il conio delle medaglie viene affidato all'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato con apposita convenzione.

5. Ai dipendenti del Consiglio Regionale, la medaglia ricordo viene consegnata dal Presidente del Consiglio, in concomitanza con una riunione del Consiglio stesso.

6. Ai dipendenti della Giunta Regionale, la medaglia ricordo viene consegnata dal Presidente della Giunta in concomitanza con una riunione della Giunta stessa.

Art. 3.

1. La medaglia ricordo non viene attribuita al dipendente che sia incorso, nell'arco dell'attività regionale, nelle sanzioni previste dalla legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico sul Bilancio regionale anno 1992, rispettivamente, al Capitolo n. 300 per i dipendenti del Consiglio regionale e al Capitolo n. 1800 per i dipendenti della Giunta regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con stanziamenti iscritti nei capitoli determinati dalla legge di bilancio di previsione.

Art. 5.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 12 aprile 1995.

DI GIANDOMENICO

95R0672

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 14.

Norme urgenti per lo snellimento delle procedure e per le deleghe in materia di urbanistica, lavori pubblici e trasporti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 8 del 15 aprile 1995).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'art. 8 legge regionale 1^o dicembre 1989, n. 24

1. Al punto c) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 1^o dicembre 1989 n. 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Tale modalità, esclusa quella delle prescrizioni progettuali, è l'unica applicabile nel caso si tratti di opere o lavori che interessino le zone omogenee «A», «B», «C», «D» e «F» di D.M. 1444/68 di strumenti urbanistici approvati prima dell'adozione del P.T.P.A.A.V., per la cui attuazione siano stati già approvati o non siano prescritti piani particolareggiati e sempre che non interessino elementi puntuali, lineari o areali classificati di valore eccezionale».

Art. 2.

Modifica all'art. 10 legge regionale 14 luglio 1979, n. 19

1. Il comma 1 dell'art. 10 legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 è così integrato:

11) Responsabile del Settore di collegamento di Isernia dei lavori pubblici;

12) Responsabile del settore beni ambientali;

13) Responsabile della sezione comuni sismici di Campobasso c/o Isernia.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 è inserito il seguente comma 2-bis:

Allorquando il Comitato deve esaminare progetti di opere ricadenti in Comuni soggetti a consolidamento e/o trasferimento, esse è integrato da due funzionari con qualifica dirigenziale o direttiva, di cui uno proposto dal responsabile del settore lavori e l'altro dal responsabile del Settore di Collegamento di Isernia, per la trattazione di argomenti afferenti i rispettivi territori di competenza.

In caso di mancanza del responsabile del settore o rispettivamente di Sezione viene nominato dal Presidente, su proposta del Coordinatore, un funzionario con qualifica dirigenziale o direttiva.

3. Al termine dell'art. 10 della legge regionale 14 luglio 1973 è inserito il seguente comma:

Il parere reso in tale sede da ciascuno dei Responsabili delle strutture Regionali competenti, sostituisce a tutti gli effetti il provvedimento autorizzativo regionale.

Art. 3.

Procedure per i provvedimenti in materia di trasporti

1. A modifica di quanto disposto dall'art. 66, comma 1^o, della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19, al rilascio delle autorizzazioni relative alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede con atto a firma del responsabile del settore trasporti previa istruttoria dell'ufficio competente.

Art. 4.

Interpretazione autentica art. 1 legge regionale n. 10/75

1. Tra le opere pubbliche di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 21 gennaio 1975 così come integrato dalla legge regionale del 27 gennaio 1986, n. 4 si intendono comprese le opere di interesse o utilizzo pubblico anche se realizzate da enti diversi da quelli pubblici.

Art. 5.

Attribuzioni dei dirigenti regionali

1. I provvedimenti di cui al 1 comma dell'art. 18 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 sono adottati dai responsabili dei settori competenti per materia o in mancanza di questi dal coordinatore dell'assessorato competente.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con la presente legge.

2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 12 aprile 1995.

DI GIANDOMENICO

95R0673

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 25.

Attuazione del Piano di riconversione dell'area della Regione Emilia-Romagna di cui all'Obiettivo 2 dei fondi a finalità strutturale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 69 del 14 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina i programmi attribuiti alla Regione nell'ambito del «Documento Unico di Programmazione della zona Obiettivo 2 della Regione Emilia-Romagna 1994/1996», di seguito Programma Obiettivo 2, approvato dalla Commissione CEE con Decisione C (94) 3410 del 14 dicembre 1994 di cui al regolamento CEE 2081/93.

2. Il Programma Obiettivo 2 si articola in «assi e misure» ed opera nelle aree di cui all'elenco stabilito dalla Commissione e precisato nei comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabrico, Reggio Emilia (circoscrizioni 2, 7, 8), Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Carpi, Cavezzo, Novi di Modena.

3. La Regione, quale autorità responsabile dell'attuazione del Programma Obiettivo 2, adotta i provvedimenti utili alla sua realizzazione.

4. La presente legge integra, anche in deroga alla vigente legislazione regionale, le disposizioni contenute nel Documento Unico di Programmazione citato al comma 1, le quali si intendono integralmente recepite.

Art. 2.

Modalità di gestione e valutazione

1. La Regione realizza il Programma Obiettivo 2 tramite le strutture organizzative regionali competenti per materia avvalendosi anche della collaborazione degli Enti locali dell'area interessata.

2. Spetta in particolare alla struttura organizzativa regionale competente in materia di industria promuovere gli atti e le iniziative necessarie per la realizzazione del Programma, assicurare il coordinamento delle altre strutture regionali competenti per settore.

3. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto istituisce il Comitato di Sorveglianza previsto dal regolamento (CEE) 4253/88 del Consiglio delle Comunità Europee, e modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 su designazione dei soggetti competenti e nel rispetto della disciplina contenuta nel Documento Unico di Programmazione. Il Comitato di Sorveglianza svolge le funzioni ad esso demandate dal Documento Unico di Programmazione e periodicamente informa le organizzazioni sindacali e le associazioni economiche di categoria sullo stato di attuazione del Programma.

4. A supporto del Comitato di Sorveglianza è istituito con decreto del Presidente della Giunta presso l'Assessorato competente in materia di industria il Segretariato del Programma, composto dal Segretario del Comitato di Sorveglianza, dai responsabili di Asse e/o misura, da funzionari regionali appartenenti alle strutture coinvolte nell'attuazione del Programma.

5. Il Segretariato assicura un'efficace attività di valutazione del Programma e fornisce al Comitato di Sorveglianza le elaborazioni necessarie a verificare l'impatto socio-economico e l'avanzamento fisico, finanziario e amministrativo dello stesso e offre un supporto metodologico nella fase di selezione dei progetti.

6. L'Assessore competente in materia di industria con proprio decreto nomina, sentiti gli Assessori interessati, i Responsabili di Asse e/o di misura.

Art. 3.

Requisiti delle PMI destinarie degli interventi

1. Sono destinarie dei benefici previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese secondo la definizione della Commissione della Commissione CEE sugli aiuti alle PMI 92/c 213/02 del 20 maggio 1992 e che abbiano la propria sede legale, amministrativa e operativa nell'area Obiettivo 2.

2. Il regime di aiuti per le PMI previsti al comma 4 dell'art. 5, al comma 4 dell'art. 7 e al comma 4 dell'art. 11 è elevato fino al venti per cento per le piccole imprese e al quindici per cento per le medie imprese, in relazione alla definizione delle aree di cui all'art. 92, III comma, lett. c) del trattato CEE.

Art. 4.

Criteri per l'accesso ai benefici

1. La Giunta regionale con appositi atti predetermina i criteri e le modalità di attuazione delle singole misure, le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Obiettivo 2 nonché le modalità di liquidazione e di erogazione e gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

2. In particolare, per l'istruttoria e la valutazione delle domande di contributo la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni nelle quali siano definite le modalità e i tempi per lo svolgimento delle relative attività.

3. La Giunta regionale si impegna a verifiche periodiche con le parti sociali per valutare i criteri e le modalità di attuazione delle misure contenute nel Programma.

TITOLO II

ASSE I: SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRESE E ALLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ

Art. 5.

Misura 1.1.

Incentivi alle nuove imprese

1. La misura è finalizzata a:

- favorire la nascita e lo sviluppo di imprese con significativi caratteri di innovazione;
- favorire il ricambio generazionale nell'imprenditoria;
- qualificare la struttura produttiva soprattutto in settori non tradizionali.

2. Per l'attuazione della Misura 1.1. possono essere concessi contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, costituite «ex novo» e che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi per spese sostenute dalle piccole e medie imprese per:

- acquisizione di macchine, impianti, attrezzature e beni strumentali, questi ultimi anche in leasing;
- acquisto di «know how», «software», brevetti e tecnologie inerenti all'attività dell'impresa;

c) acquisto di sistemi di produzione e organizzazione flessibile;

d) adeguamento ristrutturazione locali, necessari per l'attività.

4. I contributi di cui al comma 2 non potranno superare il quindici per cento dell'investimento lordo ammesso per le piccole imprese e il 7,5% dell'investimento lordo ammesso per le medie imprese.

5. I contributi di cui ai commi precedenti non potranno comunque superare i 300.000.000 di lire per ciascuna impresa.

Art. 6.

Misura 1.2.

Assistenza alla creazione di nuove imprese

1. La misura è finalizzata a:

a) offrire servizi di assistenza tecnica alle nuove imprese per la verifica di fattibilità dell'idea, la redazione del «business plan» e la fase di «start up» e servizi di consulenza specializzata per la ricerca di mercati, la promozione, l'organizzazione aziendale;

b) promuovere processi di «spin-off» aziendale.

2. Per l'attuazione della Misura 1.2. sono concessi contributi alla società consorzio Business Innovation Center BIC Emilia-Romagna per la creazione di uno sportello nell'area Obiettivo 2, sulla base della presentazione di un programma di attività indicante gli obiettivi, le azioni, i servizi erogati e il relativo piano finanziario.

3. Per l'erogazione dei predetti servizi il BIC può avvalersi delle strutture delle associazioni economiche di categoria maggiormente rappresentative nelle aree oggetto della presente legge.

4. I contributi di cui al comma 2 copriranno il settantacinque per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative previste.

TITOLO III

ASSE 2: SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 7.

Misura 2.2.

Incentivi per la riqualificazione dell'impresa artigiana

1. La misura è finalizzata a:

a) riqualificare le imprese artigiane esistenti;

b) promuovere l'innovazione e la ricerca, nella produzione e nei servizi;

c) incentivare la qualificazione degli imprenditori/trici;

d) dare impulso all'internazionalizzazione ed alla integrazione delle imprese;

e) favorire lo sviluppo di artigianato di qualità.

2. Per l'attuazione della Misura 2.2. possono essere concessi contributi alle imprese artigiane della produzione e dei servizi, senza distinzione di settore merceologico, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, «Legge quadro per l'artigianato» e che abbiano la propria sede legale, amministrativa e operativa nell'area Obiettivo 2.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi per spese sostenute dalle imprese artigiane per:

a) ristrutturazione, recuperi e ampliamenti dei locali;

b) attrezzature, macchinari e tecnologie;

c) acquisizione di servizi rivolti all'innovazione.

4. I contributi di cui al comma 3 non potranno superare il quindici per cento della spesa ammissibile per le voci di spesa di cui alle lettere a) e b) e il quaranta per cento per le voci di spesa di cui alla lettera c).

5. I contributi di cui ai commi precedenti non potranno comunque superare i 300.000.000 di lire per ciascuna impresa.

6. Le funzioni relative al procedimento di gestione dei contributi sono delegate alle Province dell'area Obiettivo 2, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Art. 8.

Misura 2.3.

Servizi finanziari

1. La misura è finalizzata a:

a) aumento della capacità di credito delle aziende tramite facilitazioni nell'accesso al credito;

b) aumento degli investimenti nelle imprese industriali, cooperative e artigiane;

c) rafforzamento delle imprese industriali, cooperative e artigiane.

2. Per l'attuazione della Misura 2.3. sono concessi contributi ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi operanti nell'area Obiettivo 2 per l'integrazione dei fondi rischi a garanzia del credito a breve, medio termine e per investimenti.

3. I contributi di cui al comma 2 non potranno superare il cinquanta per cento dell'intero ammontare dei fondi rischi esistenti al momento della stipula della convenzione di cui al comma 5.

4. I fondi di cui al comma 3 potranno rilasciare garanzie fino al cinquanta per cento dell'ammontare dei finanziamenti agevolati concessi a fronte di programmi di investimento attuati da PMI e da imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 fino ad un massimo di 500.000.000 di lire.

5. La Giunta regionale con apposita deliberazione definisce i termini per la presentazione delle domande da parte dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi interessati e le priorità per la loro valutazione, privilegiando in particolare quegli organismi che, in relazione all'ammontare dei fondi rischi costituiti, al numero delle convenzioni in essere con istituti di credito e al numero delle imprese associate, assicurano strumenti adeguati per l'ottimizzazione del servizio prestato. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale definisce inoltre i criteri cui i consorzi fidi devono attenersi nell'individuazione dei beneficiari delle operazioni di fido agevolato. Per la gestione del fondo verranno stipulate convenzioni con le cooperative di garanzia o con i consorzi fidi operanti nell'area.

6. Ad esaurimento dell'intervento, la Regione definisce con proprio atto le destinazioni dei fondi eventualmente giacenti presso le strutture con cui siano state stipulate le convenzioni di cui al comma 5 al fine di assicurarne una destinazione conforme alle finalità della Misura 2.3.

Art. 9.

Misura 2.4.

Animazione economica per il rafforzamento ed il riposizionamento competitivo delle PMI

1. La misura è finalizzata a:

a) a stimolare l'utilizzo di nuovi servizi da parte delle imprese;

b) a intervenire direttamente sulle capacità strategiche delle imprese stesse, favorendo l'innalzamento delle capacità gestionali del management locale, l'innovazione organizzativa, l'internazionalizzazione, l'introduzione di tecnologie avanzate nelle fasi di progettazione e di commercializzazione dei prodotti, l'ottimizzazione del rapporto committente/subfornitori.

2. Per l'attuazione della Misura 2.4. sono concessi contributi all'ERVET - Politiche per le imprese - S.p.A. per azioni coerenti con le finalità indicate al comma 1 sulla base di apposita convenzione con la Regione.

3. I contributi sono concessi per spese relative alle attività realizzate da centri di servizio, enti ed organismi particolarmente competenti in materia, operanti in area che riguardino in particolare:

a) l'analisi del livello di competitività delle imprese e l'aiuto all'identificazione e valutazione degli indici di rischio aziendale;

b) la creazione di task forces per identificare i problemi specifici delle imprese;

c) l'utilizzo di strumenti innovativi nel campo della organizzazione e gestione;

d) la promozione di tecnologie avanzate;

e) il sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI dell'area.

4. I contributi di cui al comma 2 non potranno superare il settanta per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative.

TITOLO IV

ASSE 3: PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE E DELLA DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA

Art. 10.

Misura 3.1.

Sostegno all'innovazione di prodotto, alla sperimentazione di sistemi di progettazione e produzione avanzati, alla diffusione dell'assistenza tecnica e laboratoristica nelle PMI

1. La misura è finalizzata a:

a) promuovere i processi innovativi indirizzati alla diversificazione produttiva, favorendo l'interazione tra imprese locali, enti di ricerca, istituti universitari, centri di servizi alle imprese, laboratori di prove e analisi;

b) stimolare le imprese artigiane e le PMI dell'area arealizzare prodotti caratterizzati da certezza prestazionale, sicurezza e affidabilità favorendo il ricorso a servizi di assistenza tecnica e laboratoristica avanzati.

2. Per l'attuazione della misura possono essere concessi contributi a consorzi senza fini di lucro a cui partecipi no imprese dell'area unitamente a soggetti di rango elevato attivi nel campo della ricerca (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consiglio nazionale delle ricerche), Istituti universitari, centri di servizio del Sistema ERVET, laboratori di prove e analisi, banche, associazione ni professionali e di categoria.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi per spese sostenute per le seguenti attività:

a) predisposizione di progetti innovativi per l'individuazione di nuove tipologie di prodotti, sperimentazione di metodologie innovative nel campo della progettazione e di sistemi di produzione avanzati;

b) redazione di cataloghi di tecnologie e processi innovativi potenzialmente utilizzabili dalle PMI dell'area;

c) redazione di cataloghi dei servizi tecnologici avanzati disponibili in Europa di interesse per le imprese locali;

d) realizzazione di studi e progetti pilota nel campo delle metodologie e delle procedure in materia di controlli, valutazione e certificazione dei prodotti, dei processi e dei sistemi aziendali;

e) promozione presso le imprese delle opportunità offerte dai servizi di assistenza tecnologica, organizzativa e laboratoristica disponibili sul mercato.

4. I contributi di cui al comma 2 non potranno superare il settanta per cento delle spese ammesse e per un tetto massimo di Lire 1.500.000.000 per ciascuna impresa.

Art. 11.

Misura 3.2.

Aiuto per la riconversione dei cicli produttivi ad elevato impatto ambientale

1. La misura è finalizzata a:

a) favorire la riconversione nonché idonea ricolocalizzazione di attività produttive che esercitano un forte impatto sulle risorse ambientali, in termini quantitativi e/o qualitativi;

b) promuovere azioni di razionalizzazione e ristrutturazione produttiva di cicli aziendali, mediante interventi di innovazione tecnologica;

c) sollecitare da parte delle imprese un miglioramento delle performance ambientali rispetto al semplice adeguamento alle norme imposte dalla legislazione ambientale vigente.

2. Per l'attuazione della Misura 3.2. possono essere concessi contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi per spese sostenute dalle piccole e medie imprese per:

a) razionalizzazione dei cicli produttivi attraverso l'introduzione di macchine che comportino minori consumi energetici e maggiori rendimenti, nonché l'adozione di sistemi e attrezzature anche automatizzate che consentano il risparmio delle risorse ambientali;

b) introduzione di tecnologie innovative o di sistemi integrativi di depurazione degli scarichi idrici e delle emissioni atmosferiche e/o sonore finalizzate ad un miglioramento della qualità ambientale;

c) introduzione di tecnologie e prodotti mirati al risparmio di materie prime, ad aumentare la quota di recupero e riciclaggio di residui delle lavorazioni nonché a favorire l'uso di materiali a minor impatto ambientale;

d) spostamento di aziende ad elevato impatto ambientale, situate in ambiti urbani, verso aree attrezzate che consentano un migliore e più razionale utilizzo delle risorse ambientali, nonché un inserimento delle attività produttive più compatibile con il contesto sociale e territoriale.

4. I contributi di cui al comma 3 non potranno superare il trenta per cento della spesa ammissibile per le voci di spesa di cui alle lettere a), b) e c) e, per le voci di spesa di cui alla lettera d), nella misura massima del quindici per cento della spesa ammissibile per le piccole imprese e il 7,5% della spesa ammissibile per le medie imprese.

5. Le spese ammesse di cui alla lettera d) del comma 3 sono ammesse solo se relative alla ricolocalizzazione di impianti per i quali sia accertata l'incompatibilità ambientale dei processi produttivi con l'attuale contesto sociale, territoriale ed ambientale. In particolare saranno considerati ammissibili i costi relativi a:

a) oneri di trasferimento di macchinari ed impianti produttivi e di trattamento di fattori inquinanti già utilizzati nelle attività svolte dall'azienda nella vecchia sede purché rispondenti alle norme vigenti;

b) costi di realizzazione degli impianti fissi da realizzare nello stabilimento di nuovo insediamento.

TITOLO V

ASSE 5: ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Art. 12.

Misura 5.1.

Diffusione dell'informazione, studi e ricerche, valutazione e monitoraggio

1. La misura è finalizzata a:

a) promuovere e diffondere le opportunità offerte dal programma;

b) acquisire informazioni ed elaborazioni relativamente alla situazione dell'area e su eventuali opportunità di sviluppo e riqualificazione;

c) fornire al Comitato di Sorveglianza un rapporto di valutazione e rapporti di monitoraggio finanziario e amministrativo sull'impatto del programma.

2. Per l'attuazione della Misura 5.1. la Regione Emilia-Romagna si serve, ove ne ricorrono i presupposti, di consulenze esterne particolarmente qualificate nel caso in cui necessiti di professionalità specifiche e può attivare apposite convenzioni per studi e ricerche, osservate le norme vigenti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 13.

Formazione professionale

1. Gli interventi di formazione professionale sono realizzati secondo le normative vigenti in materia.

Art. 14.

Cumulabilità

1. Non è ammesso il cumulo dei contributi previsti dalla presente legge con quelli previsti da altre leggi regionali, dello Stato o da norme comunitarie per il medesimo Titolo.

Art. 15.

Norme finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Obiettivo 2 di cui alla presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi rivenienti dall'Unione Europea secondo quanto disposto dalla decisione della Commissione CEE C (94) 3410 del 14 dicembre 1994 di cui al Reg. CEE 2081/93, con cui i fondi rivenienti dallo Stato secondo quanto disposto dalla deliberazione del CIPE del 13 aprile 1994 e con i mezzi regionali a tale scopo accantonati nell'ambito dei fondi globali di cui ai Capitoli 86350 (voce n. 10) e 86500 (voce n. 15) del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1995.

2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1995 a norma di quanto disposto dall'art. 9 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 8 di approvazione del bilancio, quanto, per i propri fondi, a norma di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 aprile 1995.

BERSANI

95R0714

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 26.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35, e all'art. 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 - Comitato tecnico - Osservatorio per l'educazione stradale e la sicurezza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 69 del 14 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presidenza del Comitato Tecnico-Osservatorio

1. Al comma 3, ultima parte, dell'art. 6 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35, dopo le parole «da uno dei funzionari regionali componenti», sono aggiunte le parole: «o da un esperto della materia», fermo restando il resto.

Art. 2.

Compensi per il Presidente e per i componenti del Comitato Tecnico-Osservatorio

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35, è aggiunto il seguente periodo: «i compensi per il Presidente e per i componenti del Comitato Tecnico-Osservatorio sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base della normativa vigente in materia».

Art. 3.

Gestione dei fondi da parte del Presidente in qualità di funzionario delegato

1. Dopo il primo comma dell'art. 6 della L.R. 20 luglio 1992, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

«2. A tal fine il Presidente del Comitato Tecnico-Osservatorio può essere incaricato con deliberazione della Giunta regionale a gestire i fondi stanziati nel bilancio regionale per le iniziative di cui al comma 1, in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'art. 66 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, nel testo sostituito dall'art. 17 della L.R. 5 settembre 1994, n. 40».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale.

2. Essa è promulgata non appena abbia ottenuto il visto del Commissario di Governo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 aprile 1995.

BERSANI

95R0715

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 27.

Contributo alla fondazione Arturo Toscanini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 69 del 14 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna concede alla «Fondazione Arturo Toscanini» — alla quale partecipa quale socio fondatore ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 aprile 1990, n. 26 — un contributo annuale, allo scopo di concorrere alla promozione e alla realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale.

Art. 2.

Concessione del contributo

1. La «Fondazione Arturo Toscanini» è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato del relativo Piano finanziario.

2. La Giunta regionale allo scopo di garantire la continuità dei programmi della «Fondazione Arturo Toscanini» concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui all'art. 1.

3. La Fondazione è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate con il contributo regionale.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa la cui entità è stabilita ed autorizzata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale di accompagnamento alla legge di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, così come modificata dalla L.R. 5 settembre 1994, n. 40.

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate la L.R. 10 novembre 1977, n. 43 e le successive modificazioni.

Art. 5.

Norma transitoria

1. In pendenza delle necessarie variazioni al Bilancio per l'esercizio finanziario 1995 da attivarsi in attuazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alla «Fondazione Arturo Toscanini» ovvero all'OSER - Orchestra stabile dell'Emilia-Romagna «Arturo Toscanini» - i fondi previsti al Cap. 70600 «Contributo alla Orchestra stabile dell'Emilia-Romagna «Arturo Toscanini» (L.R. 43/77)» del Bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma 2, della Costituzione e dell'art. 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 aprile 1995

BERSANI

95R0716

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 28.

Celebrazioni del bicentenario del tricolore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 69 del 14 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Emilia-Romagna per celebrare il duecentesimo anniversario (bicentenario) dell'adozione della bandiera tricolore, per gli anni 1995, 1996 e 1997, promuove, organizza, sostiene e finanzia speciali manifestazioni culturali, celebrative e di ricerca storica.

Art. 2.

1. Con decreto del Presidente della Regione è costituito il «Comitato regionale per le celebrazioni del bicentenario».

2. Il Comitato è composto da rappresentanti della Regione, delle Province e dei Comuni di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, delle Università della regione, dell'Associazione nazionale Comitato Primo Tricolore, della Deputazione di Storia Patria, di istituti storici, di organismi pubblici e privati.

3. Il Comitato di cui al comma 1 elegge nel proprio seno un Presidente ed un Comitato esecutivo composto da undici membri. Il Comitato esecutivo ha compiti di consulenza tecnico-scientifica; in particolare:

a) raccoglie, esamina ed elabora le proposte di iniziative celebrative e di ricerca storica avanzate al fine del loro inserimento nei programmi di cui all'art. 1;

b) sovrintende all'attuazione del programma approvato dalla Giunta regionale.

Art. 3.

1. Il Comitato regionale per le celebrazioni del bicentenario si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, di una Segreteria operativa.

2. Il personale professionale di supporto al Comitato vengono messi a disposizione dalla Regione e anche dagli Enti locali, ed organismi che fanno parte del Comitato di cui all'art. 2.

Art. 4:

1. La Giunta regionale delibera sulle proposte del Comitato regionale, approva il programma delle iniziative e delle manifestazioni di cui all'art. 1, assume i relativi impegni finanziari ed assegna al Comitato le somme impegnate.

2. La Giunta regionale designa, ai sensi degli artt. 66 e seguenti della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, il funzionario delegato all'erogazione della spesa, a cui favore accredita, in un'unica soluzione anticipata per ciascun anno di attività, la somma impegnata.

3. Eventuali assegnazioni da parte dello Stato e contributi di Enti locali o di privati per iniziative e manifestazioni saranno introitati dalla Giunta regionale e inseriti nella parte Entrata del bilancio regionale concorrendo al finanziamento globale delle iniziative.

Art. 5.

1. Il Comitato svolgerà le funzioni di cui alla presente legge fino al 31 dicembre 1997, o, comunque, fino alla data di completamento delle manifestazioni già programmate ed organizzate.

Art. 6.

1. Agli oneri finanziari relativi alla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 11, comma primo della L.R. 31/77.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque speni di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 aprile 1995

BERSANI

95R0717

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29.

Riordinamento dell'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 70 del 14 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali

1. L'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali è organo tecnico-scientifico e strumento della programmazione della Regione Emilia-Romagna nel settore dei beni artistici, culturali e naturali. L'Istituto ha personalità giuridica, autonomia statutaria e finanziaria ed opera con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.

Art. 2:

Attribuzioni

1. L'Istituto promuove e svolge attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei centri storici, nonché per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli Enti locali. In particolare, l'Istituto:

a) provvede alla costituzione dell'inventario regionale dei beni artistici, culturali e naturali e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento dei detti beni ed elabora il materiale in relazione alle esigenze della Regione, delle Province e dei Comuni;

b) presta la propria collaborazione, in base ad apposite convenzioni, a Province, Comunità Montane e Comuni, a soggetti pubblici e privati;

c) provvede alla formazione del personale specializzato nei settori di attività dell'Istituto;

d) definisce e gestisce i flussi informativi relativi a musei, archivi e biblioteche e partecipa, con la Regione e formativi in ordine agli oggetti della tutela ambientale, paesistica e naturalistica, della pianificazione territoriale ivi compresi i centri storici ed il patrimonio edilizio di interesse storico testimoniale, anche in relazione ad analoghi beni conservati o documentati nei musei della Regione;

e) cura gli interventi di conservazione, restauro e manutenzione di beni culturali, artistici, librari, storico-documentari, architettonici ed ambientali di proprietà degli Enti locali e di Enti convenzionati, sulla base di proprie metodologie individuate anche di intesa con gli istituti nazionali di restauro;

f) raccoglie, conserva, riproduce e mette a disposizione del pubblico la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva e multimediale nonché la consultazione delle banche dati relative ai beni culturali e ambientali.

2. L'Istituto esercita, altresì, nell'ambito della legge, della programmazione regionale e degli atti di indirizzo regionale, le funzioni amministrative di competenza regionale relative alla materia «musei e biblioteche di Enti locali» di cui alle leggi regionali 27 dicembre 1983, n. 42 e 9 marzo 1990, n. 20.

3. La funzione di indirizzo dell'attività dell'Istituto è svolta dalla Regione, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto generale del Consiglio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, mediante deliberazione della Giunta regionale, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, al coordinamento con le attività esercitate dallo Stato o alle esigenze di collaborazione con lo stesso, agli impegni derivanti alla Regione dagli obblighi comunitari e statali e dalle leggi, alle attività promozionali all'estero, alle esigenze di coordinamento delle funzioni della Regione, dell'Istituto e degli Enti locali, alle attività formative, nonché all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'Istituto ai sensi del comma 2.

Art.

Statuto e regolamento

1. L'Istituto adotta uno statuto che stabilisce le norme fondamentali per l'attività e l'organizzazione dell'Ente, con particolare attenzione alle attribuzioni degli organi e all'ordinamento dei servizi.

2. Lo statuto può prevedere la costituzione di Commissioni, su base regionale e provinciale, che, attraverso la partecipazione degli Enti locali, delle Università, degli organi periferici dei ministeri interessati, delle istituzioni culturali, degli organismi pubblici e privati operanti nel settore, esprimano orientamenti e pareri sulle linee e sui programmi generali dell'Istituto.

3. Lo statuto e il regolamento amministrativo-contabile dell'Istituto sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio direttivo dell'Istituto che delibera a maggioranza assoluta dei propri membri.

Art. 4.*Organi dell'Istituto***1. Sono organi dell'Istituto;**

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori.

Art. 5.*Il Presidente*

1. Il Presidente è scelto tra eminenti personalità del mondo scientifico e culturale ed è eletto dal Consiglio regionale.

Art. 6.*Il Consiglio direttivo*

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei membri nominati dalla Giunta regionale, scelti tra personalità del mondo scientifico e culturale, dirigenti della pubblica Amministrazione, operatori del settore privato con significative esperienze nei campi di competenza dell'Istituto.

2. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni.

Art. 7.*Il Collegio dei revisori*

1. Il Collegio dei revisori è composto da 3 membri effettivi, è nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e dura in carica quanto il Consiglio direttivo.

2. Il Collegio vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, verifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili ed effettua riscontri di cassa. Dei risultati dell'attività di vigilanza il Collegio dei revisori riferisce, oltre che al Consiglio direttivo, alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima.

Art. 8.*Strutture organizzative e personale dell'Istituto*

1. L'Istituto svolge la propria attività sulla base di programmi pluriennali e annuali, avvalendosi delle proprie strutture oppure nelle altre forme stabilite dal presente articolo.

2. L'Istituto, per i particolari contenuti tecnico-scientifici delle proprie funzioni, è dotato di personale specializzato, sia in termini di formazione che di esperienza professionale, nelle materie di propria competenza.

3. Il Consiglio direttivo definisce la dotazione organica nel rispetto dei limiti massimi numerici proposti alla Giunta regionale e da questa approvati con riferimento ai criteri fissati al comma 1 dell'art. 41 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.

4. Il Consiglio direttivo, d'intesa con la Giunta e sulla base dei criteri di cui all'art. 14 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 come sostituito dall'art. 32 della L.R. 31/94, nomina i responsabili delle strutture di livello dirigenziale dell'Istituto. Gli incarichi di direzione di programmi e progetti, di verifica, controllo e vigilanza, di studio ed elaborazione sono conferiti dal Dirigente sovraordinato.

5. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4 possono essere conferiti anche a dirigenti assunti ai sensi dell'art. 24 della L.R. 41/92 come modificata dal comma 12 dell'art. 37 della L.R. 31/94, in tale caso la Giunta provvede a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 24 della legge sopracitata su proposta del Consiglio direttivo.

6. Per quanto non previsto ai commi 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le norme della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni, della L.R. 41/92 e successive modificazioni e della L.R. 31/94.

7. Il Consiglio direttivo, per esigenze speciali o in casi eccezionali, può conferire incarichi di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del codice civile. L'incarico può essere conferito quando ricorrono le stesse condizioni, ed entro i medesimi limiti, che la legge regionale stabilisce per il conferimento di incarichi propri della Regione.

8. L'Istituto può avvalersi di istituti ed enti specializzati, con i quali può stipulare convenzioni o contratti di ricerca per indagini e studi particolari.

Art. 9.*Il Direttore*

1. Il Consiglio direttivo nomina un Direttore che:

a) cura il funzionamento dell'Istituto e, a tal fine, partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo, del quale è il segretario;

b) organizza, con i responsabili delle strutture dell'Istituto, l'attuazione dei programmi di attività e, ai sensi della L.R. 41/92, coordina i servizi dell'Istituto, sovrintendendo all'attività amministrativa;

c) esprime parere sulle delibere del Consiglio direttivo, fermo restando quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 41/92.

2. L'incarico di Direttore dura tre anni ed è rinnovabile. L'incarico può cessare anticipatamente per revoca motivatamente deliberata dal Consiglio direttivo; in tal caso il Consiglio direttivo rinnova la nomina entro sessanta giorni.

3. L'incarico di Direttore è conferito con le modalità specificate ai commi 3 e 4 dell'art. 8. La Giunta, sentito il Consiglio direttivo, fissa i criteri per la determinazione del trattamento economico del Direttore nell'ambito della complessiva graduazione delle funzioni e dei corrispettivi retributivi per gli incarichi dirigenziali della Regione Emilia-Romagna.

Art. 10.*Finanziamenti*

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Emilia-Romagna è istituito un fondo globale per il funzionamento dell'Istituto.

2. La Regione può, altresì, erogare all'Istituto contributi speciali per particolari attività, progetti, iniziative.

3. L'Istituto può accettare contributi e donazioni di Enti pubblici e di soggetti privati e destina al finanziamento della propria attività i proventi dei contratti di ricerca o di ogni altra natura.

4. Sono fatti salvi eventuali finanziamenti speciali previsti da norme specifiche.

Art. 11.*Controllo sugli organi elettivi*

1. Per il controllo sugli organi elettivi dell'Istituto si osservano le disposizioni di cui all'an. 29 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

Art. 12.*Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza*

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto regionale, il bilancio preventivo, le sue variazioni e il bilancio consuntivo dell'Istituto sono approvati dal Consiglio regionale. Il bilancio preventivo e quello consuntivo, deliberati dal Consiglio direttivo,

devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale, rispettivamente, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce, ed entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento del consuntivo.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il controllo sugli atti dell'Istituto è esercitato dal Comitato regionale di controllo, con le modalità previste dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Il controllo del Comitato comporta la verifica della legittimità degli atti, compresa la loro conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'art. 2. Sono comunque soggetti al controllo del Comitato: la nomina dei dirigenti ove si utilizzi la facoltà prevista dal precedente art. 8, comma 4, le convenzioni o contratti di ricerca con istituti ed enti specializzati, gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.

3. Il controllo sui piani e programmi annuali e pluriennali dell'Istituto è anche esercitato, nel merito, dalla Giunta regionale e si intendono approvati, se la Giunta non chiede chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, o la modifica, ovvero non li annulli entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

4. Al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione dell'Istituto agli indirizzi fissati, la Giunta regionale, ai sensi delle disposizioni del Titolo III, Capo II della L.R. 24/94, esercita la vigilanza sull'Istituto anche mediante apposite ispezioni o specifiche richieste al Collegio dei revisori.

Art. 13.

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione della presente legge vengono nominati entro il 31 dicembre 1995 gli organi di cui all'art. 4. Fino alla nomina dei nuovi organi si intende prorogata la validità degli organi in carica.

2. Il Consiglio direttivo delibera, entro sei mesi, lo Statuto dell'Istituto e, entro i successivi tre mesi, il regolamento amministrativo-contabile. Entro il medesimo periodo il Consiglio direttivo formula altresì alla Giunta le proposte per la fissazione dei limiti massimi numerici di cui al comma 3 dell'art. 8, nell'ambito dei quali lo stesso Consiglio provvederà successivamente alla definizione della dotazione organica e della struttura organizzativa dell'Istituto.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporrà progetti di legge concernenti la revisione delle Leggi regionali 42/83 e 20/90. Fino all'entrata in vigore delle suddette leggi di revisione, e per un periodo comunque non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli interventi previsti dalle Leggi regionali 42/83 e 20/90 saranno effettuati tramite piani annuali approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Istituto in conformità di appositi atti di indirizzo emanati ai sensi dell'an. 2 della presente legge. La titolarità degli interventi sarà di esclusiva competenza dell'Istituto.

Art. 14.

Abrogazioni

1. La L.R. 26 agosto 1974, n. 46, così come modificata dalla L.R. 14 gennaio 1980, n. 3, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 aprile 1995

BERSANI

95R0718

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 29.

Finanziamento per la partecipazione della Finanziaria Regionale Marche all'aumento del capitale sociale della società Tecnomarche e per sostenere l'attività di assistenza tecnica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 26 dell'11 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Finanziaria regionale Marche S.p.a. la somma di lire 400 milioni, al fine di consentire alla Finanziaria medesima di partecipare all'aumento del capitale della società consortile denominata «Tecnomarche S.r.l.» costituita per la progettazione, la valutazione e la gestione del parco scientifico e tecnologico delle Marche.

2. La partecipazione di cui al comma 1 non può superare, dopo l'aumento del capitale, il 40 per cento del capitale complessivo della società Tecnomarche.

Art. 2.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore della Finanziaria regionale Marche la somma di lire 100 milioni, per sostenere l'attività di assistenza tecnica di cui all'art. 2, primo comma, lettera a) della legge regionale 21 novembre 1974, n. 42, connessa con le attività del parco scientifico e tecnologico delle Marche.

2. Si applica per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1, quanto disposto dall'art. 1, comma 2 e dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 35.

Art. 3.

1. Sono autorizzate, per l'anno 1995, le seguenti spese:

a) per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, lire 400 milioni;

b) per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge, lire 100 milioni.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, all'uopo utilizzando quota parte della partita n. 14 dell'elenco n. 2.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle somme autorizzate autorizzate dal comma 1 sono iscritte, per l'anno 1995, a carico dei capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa con le seguenti numerazioni, denominazioni e stanziamenti di competenza e di cassa:

a) capitolo 2242201 «Sottoscrizione, da parte della società Finanziaria regionale Marche, di quote di capitale della società consortile Tecnomarche», lire 400 milioni.

b) capitolo 2242202 «Contributo alla società Finanziaria Marche per il sostegno dell'attività di assistenza tecnica svolta dal parco scientifico e tecnologico delle Marche», lire 100 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 sono ridotti di lire 500 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 3 aprile 1995

RECCHI

95R0668

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 30.

Rifinanziamento e modifica della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 35 «Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria Regionale Marche S.p.a.».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 26 dell'11 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 27 dicembre 1993, n. 35, per sostenere le attività dei BIC al cui capitale partecipa con proprie quote, è concesso alla Finanziaria Regionale Marche S.p.a. un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni per gli anni 1995 e 1996, di cui 700 milioni per l'anno 1995 e 300 milioni per l'anno 1996.

2. Eventuali interessi maturati sui fondi derivanti dai finanziamenti concessi alla Finanziaria Regionale Marche S.p.a. dovranno essere utilizzati esclusivamente per le stesse finalità.

Art. 2.

1. La Giunta regionale è tenuta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrare gli indirizzi di cui alla delibera del 2 novembre 1993, n. 5085 al fine di definire:

a) le missioni specifiche del BIC, con particolare riguardo al periodo più critico per la crescita delle imprese di nuova costituzione;

b) il loro ruolo principale e quello complementare rispetto alla rete di servizi alle imprese coordinati dalla Finanziaria Regionale Marche S.p.a.;

c) i criteri di valutazione della loro operatività, anche ai fini della erogazione del sostegno finanziario della Regione;

d) lo sviluppo della loro attività verso l'insieme del territorio regionale.

Art. 3.

1. A decorrere dall'anno 1996 l'erogazione del contributo, attraverso la Finanziaria Regionale Marche S.p.a., è subordinato alla realizzazione di un progetto che contenga i seguenti elementi:

a) costituzione di un unico BIC regionale;

b) articolazione dell'attività di servizio con modalità tali da poter essere diffusa sull'intero territorio regionale avvalendosi, oltreché delle sedi e delle strutture proprie delle società BIC ad oggi costituite, della rete dei centri di servizio a partecipazione pubblica, delle camere di commercio, delle associazioni di categoria dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1995 e 1996 rispettivamente la spesa di lire 700 milioni e lire 300 milioni.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, pari complessivamente a lire 1.000 milioni si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 700 milioni, relativo all'anno 1995 mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 5 dell'elenco 2;

b) per l'anno 1996, mediante riduzione per l'importo di lire 300 milioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997, a carico dello stesso capitolo 5100201 all'uopo utilizzando la proiezione per il detto anno del medesimo accantonamento di cui alla partita 5 dell'elenco 2.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1995, in aumento degli stanziamenti, di competenza e di cassa del capitolo 3211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno per l'importo di lire 700 milioni;

b) per l'anno successivo a carico del corrispondente capitolo per l'importo di lire 300 milioni.

4. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 è ridotto di lire 700 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 3 aprile 1995

RECCHI

95R0669

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1995, n. 22.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 novembre 1993, n. 12 - Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina delle Cooperative sociali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 21 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 2 novembre 1993, n. 12, sono apportate le modificazioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

All'art. 6, comma 1, la parola «sociale» è sostituita con la parola «socio-assistenziale».

Art. 3.

All'art. 11, comma 1 è aggiunta la lettera e) «della continuità del servizio nel rispetto del diritto all'integrazione dei soci svantaggiati».

All'art. 11, comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «Gli schemi prevedono la facoltà di proporre varianti corrispondenti alle esigenze dei soggetti stipulanti».

All'art. 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis: «Le convenzioni concernenti servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, tengono conto anche della continuità del servizio nel rispetto del diritto degli utenti, della qualità delle prestazioni e del tariffario regionale».

Art. 4.

All'art. 12, comma 1, lettera c) dopo le parole «del personale» aggiungere le parole «in relazione al tipo di servizio o fornitura».

Art. 5.

Proroga dei termini

Il termine di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 2 novembre 1993, n. 12, è prorogato al 30 giugno 1995.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 5 aprile 1995

CARNIERI

93R0639

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1995, n. 23.

Modificazione della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 - Riordinamento del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 21 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità di missione e rimborso spese

1. Il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, è sostituito dai seguenti:

«4. Ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sezioni non aventi la residenza o il domicilio nel comune in cui ha sede l'organo di controllo del quale i medesimi fanno parte è

corrisposto, ai sensi della vigente normativa recata dalla legge regionale 15 giugno 1979, n. 28, come modificata ed integrata dall'art. 6 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 22:

a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi pubblici di trasporto;

b) il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali, se viene utilizzato il proprio automezzo, calcolata sulla base della distanza stradale tra il luogo di residenza e la sede dell'organo di controllo.

5. Ai componenti del Comitato regionale e delle sezioni, i quali, per ragioni del loro ufficio, si rechino fuori del comune in cui ha sede l'organo di controllo, oltre al rimborso delle spese di cui al comma 4, compete il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 5 aprile 1995

CARNIERI

95R0640

REGOLAMENTO REGIONALE 5 aprile 1995, n. 24.

Disciplina dell'attività di promozione dell'esportazione - art. 41 della legge regionale n. 5/1990 recante testo unico dell'artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 21 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di promozione dell'esportazione promossa dalla regione dell'Umbria, dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) dell'Umbria, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria, dal Centro estero delle Camere di commercio dell'Umbria e dalla Sviluppumbria S.p.A. in base alla vigente normativa nazionale e regionale, in attuazione dell'art. 3 della convenzione tra gli stessi stipulata in data 14 novembre 1992.

Art. 2.

Finalità

1. L'attività di promozione dell'esportazione è finalizzata alla valorizzazione ed alla commercializzazione sui mercati internazionali dei prodotti delle imprese umbre nei settori dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi promozionali possono essere realizzati nelle seguenti forme:

- a) effettuazione di studi e indagini di mercato;
- b) predisposizione di servizi di orientamento, informazione e assistenza, diretti a favorire, nelle varie fasi del rapporto con i mercati, l'inserimento delle imprese ed il conseguimento di più elevati livelli di competitività;
- c) realizzazione di missioni commerciali e di progetti pilota;
- d) partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia o all'estero, aventi la qualifica internazionale, con scopi di immagine o commerciali e per lo sviluppo e la qualificazione della produzione umbra, ivi compresa quella tipica regionale e dell'artigianato artistico;
- e) convegni, seminari, iniziative editoriali e campagne pubblicitarie;
- f) realizzazione di iniziative di sostegno e sviluppo a favore di alcuni settori produttivi.

Art. 4.

Soggetti

1. Le iniziative previste dall'art. 3 possono essere realizzate dalla Regione, dall'ICE dell'Umbria, dal Centro estero delle Camere di commercio, dalle Camere di commercio dell'Umbria e dalla Sviluppoumbria, in forma diretta ovvero in collaborazione e/o tramite i soggetti di cui all'art. 4 della convenzione.
2. Qualora più enti propongano la partecipazione alla stessa manifestazione, la realizzazione dell'iniziativa è affidata ad un unico soggetto al quale è assegnato il compito di capofila.
3. I criteri da seguire per l'individuazione del capofila sono definiti dal Comitato tecnico unitario.

Art. 5.

Comitato tecnico unitario

1. Ai sensi dell'art. 2 della convenzione il Comitato tecnico unitario è così composto:
- a) tre membri designati dalla Giunta regionale in rappresentanza, rispettivamente, degli Uffici artigianato e cooperazione, industria e agricoltura;
 - b) un membro, designato dall'ICE, in rappresentanza dell'ICE regionale;
 - c) due membri designati, rispettivamente, dalle Camere di commercio di Perugia e Terni;
 - d) un membro designato dal Centro estero delle Camere di commercio;
 - e) un membro designato dalla Sviluppoumbria.

2. Sono membri del Comitato anche i rappresentanti di ciascuno dei Consorzi di promozione all'esportazione operanti in Umbria, designati dalle Associazioni imprenditoriali di categoria.

3. Ciascuna associazione designa un solo rappresentante per tutti i consorzi di settore ad essa aderenti.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli altri soggetti che concorrono al finanziamento del programma delle attività promozionali.

TITOLO II

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Art. 6.

Presentazione delle proposte

1. I soggetti interessati alla realizzazione delle iniziative di promozione delle esportazioni debbono indirizzare le relative proposte al Comitato regionale ICE, il quale ne invia copia a tutti i soggetti firmatari della convenzione; prima di esprimere le valutazioni di competenza.
2. Le proposte di attività debbono essere presentate sugli appositi modelli entro la data del 30 giugno.
3. Il Comitato tecnico unitario provvede alla elaborazione del programma annuale, tenendo conto delle valutazioni espresse dal comitato regionale ICE.

Art. 7.

Programma promozionale annuale

1. Il Comitato tecnico unitario provvede annualmente, entro la data del 30 settembre, alla elaborazione del programma regionale delle attività di promozione dell'esportazione per i settori dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura da realizzare nell'anno successivo.
2. Il programma annuale, articolato per settori di attività indica, per ciascuna iniziativa promozionale:
 - a) il soggetto o i soggetti responsabili;
 - b) la località ed il periodo di svolgimento;
 - c) il comparto o i comparti interessati;
 - d) la spesa prevista;
 - e) il numero delle aziende interessate;
 - f) l'entità del contributo assicurato dai singoli soggetti pubblici e/o privati che concorrono alla realizzazione delle singole iniziative;
 - g) l'entità dell'onere posto a carico delle imprese partecipanti;
 - h) le modalità di attuazione, mantenendo distinte le attività gestite in forma diretta dai soggetti di cui all'art. 1 rispetto a quelle affidate ai Consorzi all'esportazione o ad altri soggetti all'uopo incaricati.
3. Il programma, elaborato dal comitato tecnico unitario, viene sottoposto all'esame degli organi deliberanti dei soggetti di cui all'art. 1 e viene inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri competenti ai fini dell'assenso.
4. Il programma di cui al comma 3 è approvato, di norma, entro la data del 30 ottobre dell'anno precedente a quello di attuazione.

Art. 8.

Modifiche al programma annuale

1. Il programma annuale può essere modificato in relazione alle nuove esigenze delle imprese e dei mercati interessati, secondo le modalità e con le procedure previste dagli articoli 6 e 7.

TITOLO III

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Art. 9.

Finanziamento del programma annuale

1. Il programma annuale delle attività promozionali trova copertura con i fondi all'uopo destinati:
 - a) dalla Regione;
 - b) dall'ICE;
 - c) dalle Camere di commercio dell'Umbria;
 - d) dal Centro estero delle Camere di commercio dell'Umbria;

- e) dalla Sviluppumbria;
- f) dalle imprese partecipanti alle singole iniziative;
- g) dagli altri soggetti che concorrono finanziariamente alla realizzazione del programma stesso.

Art. 10.

Spese ammissibili a contributo

1. Ai fini della determinazione dell'entità del contributo da assegnare ai soggetti cui è affidata la realizzazione delle singole iniziative promozionali, sono ritenute ammissibili le voci di spesa previste dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 18 marzo 1991, attuativo della legge n. 83/1989.

2. Le spese di organizzazione sostenute per la realizzazione di singole iniziative promozionali sono riconoscibili nella misura massima del 15% delle spese globalmente ammissibili a contributo.

3. Le spese di viaggio, vitto e pernottamento in albergo, sostenute dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e c) della convenzione sono riconoscibili, di norma, unicamente per il rappresentante dell'ente organizzatore.

Art. 11.

Misura dei contributi

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono concorrere con propri contributi alla realizzazione delle iniziative promozionali gestite dai Consorzi per l'esportazione operanti in Umbria ai sensi della legge n. 443/1985 e della legge n. 83/1989, tenendo presente che il totale complessivo deve essere contenuto entro il limite dell'80% previsto dalla normativa nazionale vigente.

2. Di norma, sono escluse da ogni forma di contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1 le spese sostenute per la realizzazione di missioni commerciali all'estero di operatori umbri, il cui onere ricade sui promotori.

Art. 12.

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi assegnati dai soggetti di cui all'art. 1, per ciascuna iniziativa promozionale, sono erogati di norma, con le seguenti modalità:

- a) 60%, a titolo di acconto, dopo l'avvio della fase organizzativa;
- b) 40%, dopo la presentazione del rendiconto finanziario e della relazione finale previsti dagli articoli 21 e 22.

Art. 13.

Oneri posti a carico delle imprese partecipanti

1. L'entità dell'onere posto a carico delle aziende partecipanti alle singole manifestazioni è stabilita dal soggetto cui è affidata la realizzazione dell'iniziativa; la misura del concorso richiesto alle aziende interessate non può essere inferiore, in nessun caso, al 20% del costo complessivo previsto.

2. Per le iniziative aventi il solo carattere di immagine, le spese di organizzazione sono poste a carico del soggetto o dei soggetti promotori.

TITOLO IV

MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI GESTIONE

Art. 14.

Informazione

1. Il programma regionale delle attività di promozione dell'esportazione viene pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e viene divulgato dai soggetti di cui all'art. 1 e dai Consorzi all'esportazione operanti in Umbria attraverso tutte le forme di comunicazione disponibili.

2. Le schede di adesione alle singole iniziative debbono essere conformi al modello all'uopo predisposto.

Art. 15.

Individuazione delle imprese partecipanti

1. L'individuazione delle imprese ammissibili alle singole iniziative è curata dal soggetto cui è affidata la realizzazione delle stesse.

2. Qualora si tratti di iniziativa affidata ad un unico capofila, le modalità di selezione sono concordate tra tutti i soggetti interessati alla realizzazione della medesima iniziativa.

Art. 16.

Modalità di partecipazione

1. Le iniziative promozionali contenute nel programma regionale approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, e dai Ministeri competenti, sono realizzate sotto la denominazione «UMBRIA» e contraddistinte dal logo della Regione, con la indicazione del soggetto o dei soggetti che concorrono all'attuazione dell'iniziativa.

Art. 17.

Modalità di gestione

1. I contributi assegnati ai consorzi ed agli altri organismi operanti nel settore della promozione dell'esportazione, sia per le iniziative promosse direttamente, sia per quelle ad essi affidate dai soggetti di cui all'art. 1, sono gestiti secondo le norme amministrative e contabili stabilite per i medesimi consorzi ed organismi.

TITOLO V

VALUTAZIONE DEI RISULTATI E RENDICONTAZIONE

Art. 18.

Verifica dei risultati

1. L'attività di promozione dell'esportazione è assoggettata a verifica da parte dei soggetti di cui all'art. 1 al fine di tutelare in maniera adeguata gli interessi dei diversi organismi coinvolti nelle medesime iniziative, nonché di valutare:

- a) la corretta attuazione delle iniziative contenute nel programma regionale;
- b) la rispondenza dei risultati conseguiti agli obiettivi posti a base delle singole iniziative;
- c) il regolare svolgimento delle manifestazioni programmate.

2. Oltre agli obiettivi indicati al comma 1, l'attività di verifica ha lo scopo di assicurare agli organismi responsabili, nella fase operativa, la più ampia assistenza e collaborazione, per il conseguimento dei risultati previsti, mantenendo allo stesso fine i necessari rapporti con le autorità locali, con gli organi di stampa e gli altri mezzi di informazione, nonché con tutte le rappresentanze dello Stato italiano esistenti nel Paese destinatario dell'intervento.

Art. 19.

Delegazione partecipante all'attività promozionale

1. Per il conseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 18, i soggetti di cui all'art. 1 possono avvalersi delle strutture ICE operanti all'estero nel quadro della vigente normativa, partecipando, ove necessario, con una propria delegazione alle iniziative contenute nel programma annuale.

2. La composizione della delegazione è definita di volta in volta concordemente tra gli stessi soggetti al momento dell'avvio della fase organizzativa, tenendo conto dell'importanza della manifestazione, del numero delle imprese partecipanti e dell'esigenza di contenere adeguatamente le spese di rappresentanza.

3. Per le iniziative di immagine è prevista, di norma, la presenza di un amministratore e di un funzionario in rappresentanza degli enti promotori.

4. I risultati conseguiti sono portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati con apposita relazione, nella quale sono evidenziate, tra l'altro, le problematiche o le eventuali difficoltà incontrate, e adeguate proposte dirette al conseguimento di più elevati livelli di competitività.

Art. 20.

Rendicontazione

1. La rendicontazione ha lo scopo di verificare:

a) la destinazione dei fondi assegnati dai soggetti di cui all'art. 1 alle finalità proprie delle singole iniziative promozionali incluse nel programma annuale, nonché le modalità della loro attuazione;

b) la regolarità delle procedure di spesa;

c) l'ammissibilità delle spese sostenute nel quadro delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. La rendicontazione consiste nella presentazione dei seguenti documenti:

a) rendiconto finanziario;

b) relazione finale;

c) schede di valutazione.

Art. 21.

Rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario è il documento con il quale l'ente, cui è affidata la realizzazione delle iniziative promozionali, evidenzia le risultanze amministrative e contabili degli interventi attuati con il concorso finanziario dei soggetti di cui all'art. 1.

2. Il rendiconto finanziario indica per ciascuna iniziativa, in maniera analitica:

a) le voci di spesa effettivamente sostenute dal soggetto responsabile della sua realizzazione;

b) l'importo globale dei contributi concessi e delle somme già riscosse a titolo di acconto dai soggetti di cui all'art. 1;

c) l'importo globale dei contributi concessi e delle somme già riscosse a titolo di acconto da altri enti od organismi pubblici e/o privati per la medesima iniziativa;

d) i contributi assicurati dalle imprese partecipanti;

e) l'eventuale differenza a credito o a debito.

3. Il rendiconto finanziario è sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente responsabile ed è accompagnato dalla documentazione giustificativa della spesa in originale o copia autenticata.

4. Al rendiconto sono allegate la relazione finale e le schede di valutazione previste dagli articoli 22 e 23.

Art. 22.

Relazione finale

1. La relazione finale indica, per ciascuna iniziativa promozionale:

a) notizie e dati sull'andamento della manifestazione;

b) i problemi di natura organizzativa eventualmente insorti;

c) i risultati complessivamente conseguiti;

d) considerazioni e concrete proposte per il conseguimento di risultati più soddisfacenti;

e) ogni altro elemento utile per la valutazione dell'efficacia dell'iniziativa.

Art. 23.

Schede di valutazione

1. Le schede di valutazione forniscono, per ciascuna iniziativa, le valutazioni espresse dai titolari delle imprese partecipanti, secondo le indicazioni contenute nell'apposito modello.

Art. 24.

Termini e modalità di presentazione della rendicontazione

1. Il rendiconto finanziario previsto dall'art. 25, unitamente alla relazione finale ed alle schede di valutazione di cui agli articoli 21 e 22, deve essere inviato agli enti finanziatori entro novantatré giorni dalla conclusione della manifestazione.

2. L'erogazione della quota a saldo del contributo dovuto da ciascun ente finanziatore è subordinata alla verifica da essi effettuata, per quanto di rispettiva competenza, sul rendiconto finanziario e sulla relativa documentazione.

Art. 25.

Revoca dei contributi

1. I contributi assegnati dai soggetti di cui all'art. 1 possono essere revocati qualora, da accertamenti eseguiti, risulti che:

a) i fondi erogati sono stati impiegati per finalità diverse da quelle previste;

b) non sussistono le condizioni inizialmente individuate per la realizzazione dell'iniziativa programmata;

c) l'ente cui è affidata l'iniziativa promozionale è venuto a trovarsi nella impossibilità di provvedere alla sua realizzazione.

Art. 26.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento può essere modificato o integrato successivamente, nel rispetto della procedura prevista dal regolamento interno di funzionamento del Comitato unitario per il coordinamento dell'attività di promozione dell'esportazione.

Art. 27.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa regionale di attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Dato a Perugia, addì 5 aprile 1995

CARNIERI

95R0641

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
15 marzo 1995, n. 60.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 - Titolo VIII - Norme in materia di commercio sulle aree pubbliche.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 6 maggio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 2, III comma, lett. a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali»;

Vista la legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, recante: «Disciplina del settore commerciale»;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta del 27 aprile 1994, ed in quella del 10 febbraio 1995, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

EMANA

il seguente decreto, concernente: «Regolamento di esecuzione della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 - Titolo VIII - Norme in materia di commercio».

Art. 1.

Definizioni

Agli effetti del presente decreto per «legge» si intende la legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35; per «registro» il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ivi incluso l'annesso elenco speciale previsto dall'art. 9 di tale legge; per «autorizzazione» si intende l'autorizzazione di cui all'art. 42 della legge; per «aree pubbliche» si intendono le strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per «posteggio» si intende la parte di «area pubblica», o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge; per «somministrazione di alimenti e bevande» si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati; per «fiera locale» o «mercato locale» o «fiera» o «mercato» si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di cui all'art. 41, comma 1 della legge, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività disciplinata dalla legge; per «fiere-mercato o sagre» si intendono fiere e mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe; per «numero di presenze» in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area e si prescinde dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; per «società di persone» si intendono le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice iscritte nel registro delle imprese; per «vendita a domicilio» si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di svago; per «settore merceologico» si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni o degli altri (settore misto); per «specializzazioni merceologiche» si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dell'art. 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti.

Art. 2.

Procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre all'indicazione delle generalità o della ragione sociale e dell'indirizzo del richiedente, l'indicazione della sua nazionalità, della sua iscrizione nel registro e delle specializzazioni merceologiche per le quali l'autorizzazione è richiesta. Il richiedente non è tenuto a presentare certificati di residenza o di attestazione della sede legale o far autenticare la firma apposta in calce alla domanda o a fornire certificati di iscrizione nel registro.

2. Il richiedente l'autorizzazione dà prova di essere iscritto nel registro indicando la Camera di commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio, la data e il numero d'iscrizione, nonché le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta. Qualora l'autorizzazione sia richiesta per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari, il richiedente deve indicare, agli effetti dell'art. 42, comma 6, della legge, non solo di essere iscritto per la vendita al dettaglio di tali prodotti, ma anche la Camera di commercio, il numero e la data di iscrizione per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il richiedente inoltre deve indicare, nella domanda le eventuali altre autorizzazioni Comunali o Regionali, anche se di regioni diverse o di comuni di regioni diverse, di cui è titolare.

3. Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 23, comma 6. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione predetermina, acquisito il conforme parere della competente Commissione di cui al presente regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal Piano Regionale di Politica Commerciale per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, un'ordine di priorità. Non possono essere stabiliti criteri di priorità basati sulla cittadinanza ● sulla residenza o sulla sede legale o sulle specializzazioni merceologiche richieste.

4. L'organo che ha rilasciato l'autorizzazione ne dispone la revoca nei casi previsti non appena si siano prodotte le cause che la motivano.

Art. 3.

Condizioni per il rilascio ed il diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale per esercitare l'attività di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), della legge non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree destinate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, e dell'art. 43, comma 4, della legge, all'esercizio di tale attività.

2. L'autorizzazione regionale per esercitare l'attività di cui all'art. 41, comma 2, lett. b), della legge non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile, in nessun comune della Regione, alcun posteggio nell'ambito delle aree destinate, ai sensi dell'art. 43, comma 4, della legge, all'esercizio di tale attività.

3. Le autorizzazioni comunali e regionale suddette non possono essere negate nei casi in cui nell'ambito delle rispettive aree di utilizzazione siano disponibili posteggi, relativi alle stesse tabelle merceologiche di cui alle autorizzazioni richieste, considerato il disposto dell'art. 43, comma 11, secondo periodo, della legge, le tabelle merceologiche oggetto delle autorizzazioni stesse.

4. L'autorizzazione comunale può essere rilasciata solo per un posteggio.

5. Nella domanda di autorizzazione debbono essere indicate la localizzazione e le dimensioni desiderate del posteggio; se viene richiesta l'autorizzazione regionale di cui al comma 2, possono essere indicati più posteggi. Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio: di quello indicato nella domanda, se disponibile, o in mancanza, di altro: il più possibile simile. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.

6. Le autorizzazioni comunale e regionale suddette prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.

7. Chi sia già titolare di una delle autorizzazioni sindacate ed intenda ottenere altri posteggi in altri mercati dello stesso comune o di altri comuni per l'esercizio o dell'attività di cui all'art. 41, comma 2, lett. *a)*, della legge o dell'attività di cui alla lett. *b)* dello stesso articolo e comma deve chiedere l'autorizzazione corrispondente.

8. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali.

9. In occasione di fiera-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi sia iscritto nel registro e nei limiti dei posteggi appositamente previsti e nel rispetto delle priorità previste dal comma 6, dell'art. 43 della legge.

10. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni comunali e di più autorizzazioni regionali, anche se di regioni diverse o di comuni di regioni diverse.

11. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 41 comma 2 lett. *b) c) e d)* l'organo competente al momento dell'esame della domanda di autorizzazione deve conoscere quali siano i posteggi disponibili nei vari comuni della regione giusto il disposto dell'art. 43 comma 5 della legge.

12. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 4.

Autorizzazione a soggetti non italiani

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti non italiani di paesi membri della Comunità economica europea sono equiparati ai soggetti italiani.

2. Il comma 1 si applica anche ai soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle «disposizioni sulla legge in generale» del codice civile. Dalla sussistenza di talé condizione si prescinde, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel caso di soggetti extracomunitari o apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 provvisti, a tale data, di permesso di soggiorno ottenuto per uno dei motivi di cui all'art. 4, comma 4, di detto decreto o che abbiano regolarizzato la loro posizione relativamente all'ingresso ed al soggiorno in base alle disposizioni del decreto stesso.

Art. 5.

Determinazione delle aree ai sensi dell'art. 43, comma 4, della legge

1. L'ampiezza delle aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 41, comma 2, lett. *a)*, della legge è stabilita dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 43, comma 4, della legge stessa indicando la superficie destinata ai vari posteggi nel suo complesso. Allo stesso modo è stabilita l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 41, comma 2, lett. *b)*, della legge.

2. La suddivisione in posteggi delle aree destinate all'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge può essere effettuata sulla base delle dimensioni di superficie stabilite per ciascun posteggio. Nell'ambito della fiera o mercato i posteggi possono essere dislocati dal Sindaco secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento della rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi stessi, fermo restando quanto disposto dall'art. 43, comma 11, secondo periodo, della legge.

3. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui all'art. 41, comma 2, lett. *a) e b)* della legge, con la medesima procedura stabilita dall'art. 43, comma 4, della legge stessa. Anche in tal caso si applica il comma 5 di tale articolo.

4. Le aree di cui all'art. 42, comma 7, e quelle di cui all'art. 43, comma 6, della legge non fanno parte delle aree previste dall'art. 41, comma 2, lett. *a) e b)*, della legge stessa e sono stabilite dai Consigli Comunali con il provvedimento di istituzione delle fiere o mercati relativi.

5. Le aree demaniali marittime, quelle degli aeroporti, delle stazioni, delle stazioni di servizio sulla strada statale n. 131 non fanno parte delle aree determinate ai sensi dell'art. 43, comma 4, della legge, considerato il disposto dell'art. 43, commi 14 e 15, della legge stessa.

6. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 41, comma 2, lett. *a)*, della legge, o di quella di cui alla lett. *b)* dello stesso articolo e comma, essa può essere inserita fra le aree corrispondenti all'una o all'altra di tali attività e i soggetti stessi hanno titolo a che siano loro assegnati, secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e nel rispetto dell'art. 43, comma 11, della legge stessa, i posteggi che richiedono sull'area offerta. Nella localizzazione di tale area debbono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché le limitazioni e i divieti posti ai sensi dell'art. 43, comma 13, della legge a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale ed ai sensi del successivo art. 16, commi 1 e 2, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

7. Le aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 41, comma 2, lett. *a) e b)*, della legge, possono consistere di un insieme di posteggi contigui o di un insieme di posteggi situati in zone II diverse del territorio comunale.

8. Gli indirizzi regionali previsti dall'art. 43, comma 12, della legge non riguardano la determinazione dell'ampiezza delle aree destinate all'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge, la variazione di tale ampiezza, la scelta dell'uno e dell'altro dei criteri di localizzazione dei posteggi di cui al precedente comma 7, lo spostamento della sede della fiera o mercato o sagra.

Art. 6.

Aree di cui all'art. 42, comma 7, e dell'art. 43, comma 6, della legge

1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere o mercati di cui all'art. 42, comma 7, e all'art. 43, comma 6, della legge sono riservate ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 42 della legge stessa.

2. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 del precedente art. 5 si applicano anche per le aree suddette. Tuttavia il Consiglio comunale può stabilire che una parte di tali aree o tutte possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera o il mercato corrispondente siano stati istituiti come fiera o mercato di determinati prodotti.

3. Le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del precedente art. 5 si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo.

4. La concessione del posteggio nelle aree suddette non ha durata decennale, ma limitata ai giorni di fiera o mercato. Essa non può essere disposta sulla base di criteri che discriminino i soggetti non italiani o aventi la residenza o la sede in altri comuni.

5. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle aree suddette i titolari di autorizzazione di cui all'art. 42, comma 4, della legge e fra questi, come fra tutti gli altri, coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. La graduatoria è affissa nell'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.

6. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.

7. Nelle fiere o mercati di cui all'art. 42, comma 7, della legge il titolo di priorità, suddetto può essere fatto valere dai titolari dell'autorizzazione di cui allo stesso art. 42, comma 4, solo quando si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione di

quella prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, ferma restando comunque l'assegnazione dei posteggi secondo il criterio del numero più alto di presenze.

8. Il possesso del titolo di priorità suindicato nell'assegnazione dei posteggi è attestato dall'organo comunale competente in materia di concessione del suolo pubblico. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è attestata attraverso il registro delle ditte di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 7.

Posteggi

1. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'art. 43, comma 13, della legge, a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e ai sensi del successivo art. 16, commi 1 e 2, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

2. Il Sindaco deve mettere a disposizione del richiedente l'autorizzazione comunale una planimetria continuamente aggiornata, dei relativi posteggi esistenti nel territorio del comune od indicare il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili. Lo stesso obbligo sussiste per l'Assessorato regionale competente al rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 42, comma 3, della legge, con riferimento ai relativi posteggi esistenti nell'intero territorio della Regione, subordinatamente all'osservanza da parte dei Comuni del disposto di cui al successivo comma 3.

3. L'organo comunale competente comunica immediatamente all'Assessorato Regionale al Commercio ogni variazione che si verifichi nella situazione dei posteggi esistenti nel territorio comunale per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 41, comma 2, lett. b), della legge.

4. L'uso quotidiano del posteggio per tutta la settimana da parte del titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), della legge consiste nel poter disporre della superficie concessa per almeno cinque giorni alla settimana.

5. Il posteggio temporaneamente non occupato da titolare della relativa concessione, quale che sia la fiera o mercato, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 41, comma 2, lett. d), della legge e fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

6. Il possesso del titolo di priorità previsto dal precedente comma 5 e dal precedente art. 6, comma 5, è attestato ai sensi del comma 8 di tale articolo.

7. Il divieto per l'operatore di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, posto dall'art. 43, comma 11, della legge, vale esclusivamente nell'ambito della stessa fiera o mercato. Esso non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della legge, fosse titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

8. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare all'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio che riguardi il posteggio richiesto.

9. L'esercizio della attività di cui all'art. 41, lett. c) della legge è soggetto alle stesse norme, prescrizioni, divieti e sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento per l'attività di vendita di cui alle lett. a)-b) dell'art. 41 della legge.

Art. 8.

Decadenza della concessione del posteggio

1. La decadenza della concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge, prevista dall'art. 43, comma 9, della legge stessa, consegue alla violazione delle sole norme della legge e del presente regolamento, nonché di quelle del decreto dell'Assessore regionale competente per i beni culturali o del regolamento di polizia urbana emanate ai sensi dell'art. 43, comma 13, della legge.

2. Il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività dà luogo alla decadenza della concessione del posteggio nel quale è stata commessa l'infrazione e degli altri indicati nella stessa autorizzazione.

3. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza della concessione stessa l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere, giornaliero, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti. Il Comune deve collocare laddove l'attività commerciale viene svolta attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti.

4. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme della legge e del presente decreto e delle altre di cui al comma 1 o comunque accertato il mancato rispetto del comma 3, la decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'organo comunale competente.

5. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di tre mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività, secondo il rapporto (1/4) stabilito dalla legge. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'organo comunale competente.

Art. 9.

Revoca della concessione di posteggio

1. Il diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, riconosciuto dall'art. 43, comma 10, della legge a chi abbia subito la revoca della concessione del posteggio di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), della legge per motivi di pubblico interesse, sussiste anche per il soggetto cui sia stata revocata, per gli stessi motivi, la concessione del posteggio di cui all'art. 41, comma 2, lett. b), della legge.

2. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle emanate ai sensi dell'art. 43, comma 13, della legge, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 10.

Esercizio dell'attività di cui all'art. 41, comma 2, della legge sulle aree demaniali marittime

1. L'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 41, comma 2, della legge lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti è consentito ai soli titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 41, comma 2, della legge stessa e soltanto previa autorizzazione dell'autorità marittima competente e alle condizioni da essa previste ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

2. Al fine di consentire alla suddetta autorità di stabilire le condizioni necessarie per garantire la fruizione turistico-balneare del lido del mare e della spiaggia ed il corretto uso delle altre aree del demanio marittimo, i sindaci dei comuni compresi in ciascun compartimento marittimo rendono noto, entro il quindici gennaio di ogni anno, mediante pubblico avviso, il termine entro il quale i titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che intendano esercitare l'attività nelle aree demaniali predette sono tenuti a comunicare loro sia i modi di esercizio dell'attività, se in forma itinerante o meno, consentiti dal tipo di autorizzazione posseduta, sia i prodotti oggetto della medesima, ed indicano, entro il primo marzo di ogni anno, all'autorità stessa il numero complessivo di tali soggetti, i modi di esercizio e l'oggetto dell'attività, fornendo un elenco dei soggetti compilato secondo un ordine di priorità. Il criterio in base al quale è fissato l'ordine di priorità è quello del più alto numero di presenze sull'area demaniale interessata, attestato dalla stessa autorità marittima. Non sono inseriti in tale elenco coloro che al momento della predisposizione annuale di esso risultino essere titolari di una concessione di posteggio sull'area demaniale a durata pluriennale; essi restano esclusi fino alla scadenza di tale concessione. Per il 1994 e il 1995 predetto elenco viene predisposto rispettivamente sulla base dei permessi rilasciati dall'autorità marittima nel 1993 e nel 1994.

3. L'autorità marittima stabilisce, entro il primo maggio di ciascun anno, sulla base dell'elenco di cui al comma precedente, il numero dei commercianti su aree pubbliche ammessi sul lido e la spiaggia, distinti secondo i modi di esercizio dell'attività, se in forma itinerante o meno, e i prodotti trattati.

4. L'autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima ha validità per il solo periodo di tempo da essa stabilito, e va nuovamente richiesta ogni anno, salvo che nel caso di cui l'attività autorizzata sia svolta con l'uso di un posteggio sull'area demaniale concesso con durata pluriennale. In tal caso l'autorizzazione sindacata dura quanto la concessione di posteggio e viene automaticamente rinnovata con essa.

Art. 11.

Commissione comunale - Composizione

1. La commissione comunale competente in materia di ambulamento è quella costituita ai sensi dell'art. 16 della legge 11 giugno 1971 n. 426 e della legge 12 giugno 1990 n. 142 integrata da due rappresentanti delle associazioni degli ambulanti designati dalle Confederazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 12.

Commissione regionale per l'ambulamento

1. La commissione regionale competente in materia di ambulamento è quella costituita ai sensi dell'art. 7 della legge denominata Comitato Regionale per i problemi del Commercio.

Art. 13.

Commissioni di cui all'art. 14 e Comitato di cui all'art. 7 della legge. Disposizioni comuni sulle composizioni

1. Il comitato di cui all'art. 7 della legge è nominato dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla sua prima costituzione e resta in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina.

2. Le Commissioni comunali di cui all'art. 14 della legge sono nominate entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento e restano in carica per la durata della legislatura.

3. La procedura di rinnovo delle Commissioni va iniziata almeno tre mesi prima della data di scadenza.

4. Trascorso un mese dalla data di scadenza senza che sia nominata la nuova Commissione, si fa luogo, per la Commissione comunale, all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dall'art. 18, secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, mentre per il Comitato Regionale si fa luogo all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dal terzo comma dello stesso articolo. Il termine di cui a tale terzo comma è ridotto a giorni trenta.

5. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti, rappresentanti dello stesso ente od organizzazione.

6. I membri delle commissioni suddette nominati come esperti di problemi della distribuzione debbono essere scelti fra docenti universitari o di istituti di istruzione secondaria di secondo grado di materie attinenti il fenomeno distributivo o fra dipendenti pubblici esperti del settore commerciale.

7. Possono far parte di ciascuna delle commissioni o del Comitato anche coloro che siano membri di altre commissioni competenti in materia di commercio.

8. I membri delle commissioni suddette che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti. Debbono essere sostituiti anche i membri nominati in rappresentanza di enti od organizzazioni che ne chiedano la sostituzione.

Art. 14.

Commissioni previste dagli artt. 7 e 14 della legge: Funzionamento

1. Il funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 7 e 14 della legge è disciplinato dalle stesse disposizioni contenute nell'art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

2. Le commissioni di cui agli artt. 7 e 14 della legge intervengono esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge 426/71 e della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35.

3. Il Comitato regionale di cui all'art. 7 della legge interviene anche nei casi di revoca dell'autorizzazione regionale, e invece escluso il suo intervento per il rilascio dell'autorizzazione stessa nei casi di subingresso.

4. I membri del Comitato regionale che siano operatori in attività non possono partecipare all'esame delle domande di rilascio di autorizzazioni di cui all'art. 42, comma 4, della legge, aventi le stesse specializzazioni merceologiche delle proprie.

5. Il segretario della commissione comunale è un dipendente del comune, dell'ufficio competente per materia, designato dal segretario comunale.

6. Le spese di funzionamento della commissione comunale sono a carico del comune.

7. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta di parere da parte dell'organo competente al rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 42, comma 4 della legge, senza che il comitato si sia espresso, il parere si intende favorevole.

Art. 15.

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, è disciplinato dalle stesse norme previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, per il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita al dettaglio.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni e ai diritti di priorità all'assegnazione dei posteggi. Non può essere oggetto di trasferimento l'attività corrispondente ad una o più delle tabelle merceologiche possedute.

4. Non si applicano le disposizioni sulla concentrazione di più esercizi di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 1^o ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, da ultimo prorogato dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Art. 16.

Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività

1. Limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse possono essere stabiliti, ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge, anche per la localizzazione dei posteggi destinati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 41, comma 2, lett. a) e b), della legge, e di quella di cui all'art. 42, comma 7, e dell'art. 43, comma 6, della legge stessa.

2. Rientrano fra i motivi di pubblico interesse di cui al precedente comma 1 anche le esigenze di tutela di tradizioni locali e delle particolari caratteristiche assunte da aree del territorio comunale fatte oggetto di trasformazioni edilizie od urbanistiche e di interventi in materia di arredo urbano e di pedonalizzazione.

3. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 42, comma 4, della legge e l'agricoltore di cui all'art. 46, comma 3, della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive integrazioni e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.

4. Limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge, stabiliti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stalle o su aree pubbliche, sono illegittimi.

- Art. 17.

Orari

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, e successive modificazioni, in materia di facoltatività e non di obbligo di apertura dell'esercizio, di durata giornaliera e di sospensione infrasettimanale, domenicale e festiva dell'attività di vendita, di deroghe ai limiti temporali di svolgimento dell'attività stabiliti e di esercizi non soggetti ai limiti suddetti, i giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio. Limitazioni possono essere stabilite, previo congruo preavviso, ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge stessa nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia e stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, fermo restando l'obbligo di reperire provvisoriamente aree alternative.

2. Nel caso di fiere o mercati che si svolgono di domenica o in altri giorni festivi i commercianti su aree pubbliche osservano gli orari di attività stabiliti dal sindaco ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge.

3. Alle fiere o mercati di cui al precedente comma 2 gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera o mercato.

4. In una fiera o mercato non possono essere stabiliti per coloro che vi operano giorni ed orari di attività diversi a seconda dei prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito dal sindaco sulla base delle specializzazioni merceologiche più presenti.

Art. 18.

Conversione dell'autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, in atto al momento dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112, ovvero della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è convertita d'ufficio, senza necessità di alcuna domanda da parte del titolare, e mantenendo lo stesso contenuto merceologico, nelle autorizzazioni di cui alle citate leggi, secondo i criteri di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge, ovvero della citata legge 112/91, era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno cinque giorni alla settimana, nella stessa area o in più aree dello stesso comune, è convertita in tale comune nell'autorizzazione comunale prevista dall'art. 42, comma 2, della legge.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge ovvero della citata legge 112/91 era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno tre giorni alla settimana, nello stesso comune o in più comuni, è convertita nell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 42, comma 3, della legge.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge ovvero della citata legge 112/91 era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per un numero di giorni alla settimana inferiore a quello di cui al precedente comma 3 e convertita, a scelta dell'interessato, o nell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 42, comma 3, della legge, o nell'autorizzazione regionale prevista dal comma 4 dello stesso articolo.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge ovvero della legge 112/91 era privo di concessione di posteggio è convertita nell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 42, comma 4, della legge.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 la conversione dà luogo al rilascio di autorizzazioni da parte di più Regioni e si farà riferimento al Regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991 n. 112.

7. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'onere di inviarne l'originale all'Assessorato Regionale al Commercio, nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, ai fini della conversione dell'autorizzazione stessa, con l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e della scelta effettuata ai sensi del comma 4.

Dal documento autorizzativo devono risultare indicati i posteggi di cui il titolare dispone, in caso contrario lo stesso dovrà certificare il suo diritto allegando apposita dichiarazione rilasciata dai Comuni interessati.

Qualora si tratti di un subentrante legittimato all'esercizio dell'attività, ma al quale non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione a suo nome, ha l'onere di inviare all'Assessorato Regionale al Commercio o al Comune, se l'autorizzazione che deve avere è comunale, copia della domanda di autorizzazione presentata, con l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle ditte, e, se del caso, della scelta effettuata ai sensi del comma 4.

9. L'organo competente ad effettuare la conversione, una volta apportate all'autorizzazione di cui al comma 1 le modifiche necessarie, consegna al titolare della stessa l'originale del nuovo documento che la contiene e ne invia copia alla Camera di commercio di cui al successivo art. 20, comma 1, ai fini della raccolta dei dati di cui all'art. 36 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

10. Fino alla consegna all'interessato del nuovo documento di cui al comma 9 permane il diritto previsto dall'art. 46, comma 2, della legge di continuare l'attività commerciale con le modalità previste dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, e sui posteggi utilizzati in base all'autorizzazione rilasciata ai sensi di tale legge. Con la consegna del documento suddetto viene meno anche la validità dell'autorizzazione di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398.

11. Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'operatore non sia in possesso della ricevuta della lettera raccomandata con la quale ha provveduto all'invio dell'originale e delle notizie previste dal comma 7 e 8, viene, meno la validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398.

Art. 19.

Sfera di applicazione della legge

1. La legge si applica anche agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti.

2. La legge si applica anche ai soggetti, esclusi quelli di cui al successivo comma 5, lett. g), che intendano vendere od esporre per la vendita al dettaglio sulle aree previste dalla legge opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

3. Gli agricoltori di cui si riferisce l'art. 46, comma 3, della legge non sono soltanto i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzaioli e i coloni, ma anche le persone delle rispettive famiglie che facciano parte dell'azienda e non versino con questa in un rapporto di lavoro subordinato. La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare anche l'ampiezza della superficie utilizzata nonché la tipologia del bestiame allevato o dei prodotti coltivati.

I soggetti che esercitano sulle aree contemplate dalla legge l'attività di vendita di merci in base ad un'autorizzazione di cui all'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, anche se rilasciata prima della data di entrata in vigore della legge stessa, sottostanno alla conversione d'ufficio dell'autorizzazione medesima, con le modalità di cui al precedente art. 18, nell'autorizzazione comunale prevista dall'art. 42, comma 2, della legge.

5. La legge non si applica, oltre che nei casi da essa espressamente previsti:

a) ai soggetti che curano la consegna al domicilio dei compratori, per conto di ditte esercenti l'attività commerciale in sede stabile, delle merci vendute;

b) ai rappresentanti che vendono a soggetti diversi dai consumatori, per conto delle ditte da essi rappresentate, merci da essi trasportate;

c) ai pescatori professionali che vendono i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;

d) ai soggetti che vendono con le modalità stabilite dal Sindaco caldaroste, brustolini e simili;

e) ai soggetti che vendono od espongono per la vendita le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo;

f) ai soggetti che vendono i beni del fallimento ai sensi dell'art. 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

g) ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1976, n. 398, fossero già in possesso dell'autorizzazione prevista dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59, fatto salvo il disposto dell'art. 46, comma 3, della legge in materia di concessione dei posteggi e di soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante;

h) ai soggetti che vendono giornali e riviste ai sensi della legge regionale 15 luglio 1986, n. 49.

6. Nei casi di cui al comma 5 sono comunque fatti salvi i divieti e le limitazioni posti in materia di occupazione del suolo pubblico per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, compresi quelli di cui all'art. 43, comma 13, della legge e all'art. 16, comma 2, del presente regolamento.

7. La vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande esercitate su aree private non messe a disposizione del comune, ma comunque aperte al pubblico, sono disciplinate rispettivamente dalle legge 11 giugno 1971, n. 426, e dalla legge 25 agosto 1991, n. 267 nonché dal Titolo V della legge.

Art. 20.

Consistenza degli esercizi

1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione va redatto sul modulo di cui allegato I al presente regolamento ed inviato in copia, con le modalità previste da tale articolo, dagli organi competenti al rilascio, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione il titolare dell'autorizzazione ha la residenza o la sede legale.

2. Ai fini del suddetto art. 36 debbono anche essere comunicate alla Camera di commercio indicata nel comma 1, da parte degli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione, le variazioni concernenti l'esercizio dell'attività autorizzata. Per effettuare tale comunicazione si utilizza un apposito modulo predisposto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

3. I moduli di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai fini dell'elaborazione automatizzata dei dati. Tali moduli sono distribuiti dalla Camera di commercio.

4. Si applicano anche le altre disposizioni del citato art. 36 concernenti l'acquisizione, l'utilizzazione e la messa a disposizione dei dati in materia di commercio su aree pubbliche.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i cambi di residenza del titolare dell'autorizzazione debbono essere comunicati dal medesimo agli organi che l'hanno rilasciata e da questi ultimi alla Camera di commercio di cui ai comma 1.

Art. 21.

Norme igienico-sanitarie

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministro della Sanità con apposita ordinanza.

3. Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministro della Sanità con apposita ordinanza.

4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza dal Ministro della Sanità.

7. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Essi deve essere esercitato nei rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 hanno effetto a partire dai trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Sino a tale data è fatto salvo in ogni caso il rispetto delle misure igienico sanitarie attualmente previste in materia sia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 22.

Sanzioni

1. Esercita l'attività fuori del territorio previsto dall'autorizzazione anche il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 42, comma 2, della legge o dell'autorizzazione di cui al comma 3 dello stesso articolo che l'utilizza fuori del posteggio e dei posteggi in essa indicati.

2. Esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione il commerciante itinerante di cui all'art. 41; comma 2, lett. d), della legge che sostì nello stesso punto per più di un'ora.

3. Le limitazioni e i divieti posti ai sensi dell'art. 43, comma 13, della legge e dell'art. 16, comma 2, del presente regolamento rientrano fra le limitazioni e i divieti stabiliti per motivi di pubblico interesse la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge stessa.

4. Non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

5. Agli effetti di cui all'art. 45, commi 1, 2 e 3, della legge una copia del processo verbale redatto per l'effettuazione del sequestro è immediatamente trasmessa, con qualsiasi mezzo idoneo, all'UPICA competente.

6. Agli effetti dell'art. 45, commi 1, 2 e 3, della legge, nei casi in cui è previsto che si proceda o alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte, qualora siano state valutate dall'UPICA di valore non superiore al milione di lire.

7. Agli effetti dell'art. 45 commi 1, 2 e 3, della legge equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguano tali fini.

8. Non costituisce violazione dell'art. 45, comma 2, della legge l'esposizione di prodotti non compresi nell'autorizzazione sui quali sia apposto un cartello, ben visibile, recante l'indicazione a carattere indelebile e chiaramente leggibili, «non in vendita».

9. Chi eserciti il commercio su aree pubbliche senza essere iscritto nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, è punito con la sanzione prevista dall'art. 39 di tale legge.

10. Il commerciante su aree pubbliche che violi le norme della legge 11 giugno 1971, n. 426, o quelle del suo regolamento di esecuzione, applicabili, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché dell'art. 73 della legge, all'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con le sanzioni previste per la violazione della norme suddette.

11. Agli effetti dell'art. 45, comma 4, della legge la valutazione dei casi di particolare gravità e di recidiva deve essere effettuata con riferimento alle infrazioni sanzionate con provvedimento divenuto esecutivo, commesse in violazione delle norme della legge e del presente regolamento, nonché delle norme della legge 11 giugno 1971 e del suo regolamento di esecuzione applicabili al commercio su aree pubbliche, nella circoscrizione territoriale nella quale l'autorizzazione utilizzata per l'esercizio dell'attività nel corso del cui svolgimento l'infrazione è stata commessa è valida. La valutazione è effettuata dall'UPICA che ha irrogato la sanzione.

12. Agli effetti dell'art. 45, comma 4, della legge gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato debbono essere collegati fra di loro per la costituzione di un archivio informatizzato, continuamente aggiornato e consultabile da ciascuno di essi.

13. Agli effetti dell'art. 45, comma 4, della legge si ha recidiva dopo la prima violazione di norme di legge o dopo la seconda violazione di norme regolamentari.

14. Ai fini della formazione della recidiva deve essere considerato anche il provvedimento della confisca, divenuto esecutivo, emesso nei casi in cui sia stato effettuato il pagamento liberatorio di cui all'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non deve invece essere preso in considerazione ai fini suddetti l'accertamento di un'infrazione al quale abbia fatto seguito il pagamento liberatorio.

15. Agli effetti dell'art. 45, comma 4, della legge sono infrazioni di particolare gravità quelle che consistono nella violazione delle disposizioni sull'obbligo di indicare il prezzo delle merci esposte, nonché nella violazione, compiuta da chi opera in forma itinerante, delle disposizioni del decreto dell'Assessore Regionale competente per i beni culturali e ambientali e dei regolamenti di polizia urbana emanate ai sensi dell'art. 43, comma 13, della legge e delle limitazioni e dei divieti di cui all'art. 17, comma 2, del presente regolamento.

16. L'agricoltore di cui all'art. 46, comma 3, della legge, che sia sprovvisto del certificato rinnovato previsto dall'art. 19, comma 3, del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000.

17. Salvo che non costituisca reato, il fornire notizie non veritiere nelle domande o in altri atti e documenti presentati dagli interessati in relazione alle norme della legge e del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire notizie o dati previsti dal presente regolamento o non adempie alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire l'autorizzazione.

Art. 23.

Norme transitorie e finali

1. L'iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, basata ai sensi dell'art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 398, anche sui possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da titolo all'iscritto che li possieda di avvalersene ai fini dell'iscrizione nel registro necessaria per esercitare tale attività.

2. Le domande di autorizzazione presentate ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della legge possono essere riproposte, o al comune o alla regione, mantenendo la data originaria di presentazione, purché siano presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I soggetti nei cui confronti alla data di entrata in vigore della legge fosse già stato emesso dall'apposita commissione comunale parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 42, comma 4, della legge.

4. L'eventuale comunicazione dei pareri di cui al comma 3 fatta agli interessati dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazioni e prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, vale come rilascio dell'autorizzazione stessa.

5. La norma prevista dal comma 3 si applica anche ai soggetti a cui favore sia stato deciso in via definitiva un ricorso presentato per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398.

6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. b) e c) della legge, presentate successivamente all'entrata in vigore della stessa e prima dell'approvazione del presente regolamento, mantengono la data originaria di presentazione ai competenti uffici istruttori.

La definizione dell'istruttoria di tali domande e comunque subordinata, oltre che alla rispondenza delle stesse a quanto disposto dalla legge e dal presente Regolamento, al completamento della ricognizione e relativa pubblicazione delle disponibilità dei posteggi a livello regionale.

L'esercizio delle relative autorizzazioni potrà avvenire soltanto a seguito del rilascio, da parte dei Comuni interessati, delle concessioni delle aree in cui dovrà svolgersi la relativa attività commerciale.

L'integrazione documentale dovrà effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di rilascio delle autorizzazioni stesse, pena la decadenza delle medesime.

7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 5:

a) fino al 31 dicembre 1995 l'autorizzazione comunale di cui all'art. 42, comma 2, della legge è prioritariamente rilasciata ai titolari dell'autorizzazione regionale di cui al comma 3 dello stesso articolo e fra questi a coloro che abbiano una concessione di posteggio utilizzabile per almeno due giorni alla settimana, anche se il comune al quale si chiede l'autorizzazione sia di una Regione diversa da quella cui corrisponde l'autorizzazione regionale.

b) fino al 31 dicembre 1995, l'autorizzazione regionale di cui all'art. 42, comma 3, della legge è rilasciata prioritariamente ai titolari dell'autorizzazione regionale di cui al comma 4 dello stesso articolo e fra questi ai soggetti di cui al precedente art. 19, comma 5.

7. L'applicazione del criterio di priorità previsto dal comma 7 comporta automaticamente la decadenza dall'autorizzazione che ne è il presupposto.

8. In sede di prima applicazione il Comitato di cui al precedente art. 13 è nominato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento.

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, 15 marzo 1995

PALOMBA

Registrato alla Corte dei Conti - Sezione per la Regione Sarda, addì 5 aprile 1995

Registro n. 1 Atti di Governo, foglio n. 39.

(Omissis).

95R0897

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Hero, 21
- ◇ **LAQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Penabazze, 89/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circumvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 89
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUCIARIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rattori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 28/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ECCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 188/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merlanti, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casato, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLÒ
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCEERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142/2

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **Bologna**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunelli, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzarato, 51

- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 180

- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

- ◇ **FRIULI-VENEZIA GIULIA**

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 18

- ◇ **PODENEVE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteol)

- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13

- ◇ **LIBRERIA TARANTOLA**
Via Vittor Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio

- ◇ **LA CONTABILE**
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **LIBRERIA IL TRITONE**
Via Tritone, 61/A

- ◇ **LIBRERIA L'UNIVERSITARIA**
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACcesi
Viale Manzoni, 53/D-P

- ◇ **LIBRERIA MEDICHIPI**
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pi

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-46

- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotta, 38/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIONI
Via Corrdon, 11

- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
- MARCHE**
- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/8
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPOLA
Viale De Gasperi, 22
- MOLISE**
- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- PIEMONTE**
- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 18
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Allievi, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- PUGLIA**
- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- ◇ **LIBRERIA PALOMAR**
Via R. Amedeo, 176/B
- ◇ **LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI**
Via Sparano, 134
- ◇ **LIBRERIA FRATELLI LATERZA**
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 226
- SARDEGNA**
- ◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
- ◇ **LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE**
Piazza Castello, 11
- SICILIA**
- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNI
Via Vittorio Emanuele, 184
- ◇ **LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.A.S.**
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 108/109
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 82
- ◇ **LIBRERIA LA PAGLIA**
Via Etna, 393
- ◇ **LIBRERIA ESSEGICI**
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villanovese, 28
- ◇ **LIBRERIA FORENSE**
Via Maqueda, 185
- ◇ **LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.**
Piazza S. G. Bosco, 3
- ◇ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**
Piazza V. E. Ortiano, 15/19
- ◇ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**
Via Ruggero Settimo, 37
- ◇ **LIBRERIA FLACCOVIO D'ARIO**
Viale Ausonia, 70
- ◇ **LIBRERIA SCHOOL SERVICE**
Via Gallotti, 225
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Corlese, 8
- ◇ **LIBRERIA GIURIDICA DI SAPINA**
Corso Italia, 81
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
- LIBRERIA MARZOCCO**
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **LIBRERIA PIROLA - gila Etruri**
Via Cavour, 46 R
- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LIBRERIA IL PENTAFOLGIO**
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONLADRI
Via S. Peolino, 49/47
- ◇ **LIBRERIA SESTANTE**
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TORRELLI
Via Macellai, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Riccaoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◇ **FOLGIANO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 61
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **LIBRERIA LA FONTANA**
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
- VENETO**
- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRIA CANOVA
Corso Mazzini, 7 *
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ **LIBRERIA DIEGO VALERI**
Via Roma, 114
- ◇ **LIBRERIA DRAGHI-RANDI**
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **LIBRERIA BELLUCCI**
Viale Montefera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1830/B - Campo S. Fantin
- ◇ **LIBRERIA GOLDONI**
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **LIBRERIA S.GROSSO GHELFI BARBATO**
Via G. Carducci, 44
- ◇ **LIBRERIA L.E.G.I.S.**
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

| | |
|--|--|
| <p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 48.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 | <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 85.000 - semestrale L. 45.900 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 102.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000 |
|--|--|

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

| | |
|---|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|------------|
| Abbonamento annuale | L. 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

Supplemento straordinario «Conio riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|-----------|
| Abbonamento annuale | L. 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|---|--------------|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna | L. 1.509 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 336.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 285.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 7 0 9 5 *

L. 5.200